# SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA –

# GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

292° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

# INDICE

Commissioni permanenti		
1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali	Pag.	63
2ª - Giustizia	<b>»</b>	71
3 <sup>a</sup> - Affari esteri	<b>»</b>	77
5 <sup>a</sup> - Bilancio	<b>»</b>	78
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro	<b>»</b>	86
7 <sup>a</sup> - Istruzione	<b>»</b>	94
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni	<b>»</b>	123
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare	<b>»</b>	133
10 <sup>a</sup> - Industria	<b>»</b>	136
11 <sup>a</sup> - Lavoro	<b>»</b>	138
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità	<b>»</b>	146
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali	<b>»</b>	149
Commissioni riunite		
1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia)	Pag.	3
10 <sup>a</sup> (Industria) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità)	»	58
Commissioni congiunte		
3ª (Affari esteri e 4ª Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari e IV Difesa-Camera)	Pag.	61
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	154
Organismi bicamerali		
RAI-TV	Pag.	159
Procedimenti d'accusa	»	172
Riforma amministrativa	<b>»</b>	178
Infanzia	<b>»</b>	184
Sull'affare Telekom-Serbia	<b>»</b>	186
Mitrokhin	<b>»</b>	192
Sottocommissioni permanenti		
1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	195
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri	»	197
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri	<b>»</b>	202
10 <sup>a</sup> - Industria - Pareri	<b>»</b>	203
CONVOCAZIONI	Pag	204

#### COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

# 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)2<sup>a</sup> (Giustizia)

# MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

#### 5<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente della 1ª Commissione PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 20,40.

#### IN SEDE REFERENTE

- (2191) Deputato BOATO. Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
- (41) DALLA CHIESA. Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione
- (489) CALVI e VILLONE. Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni
- (1734) FALCIER ed altri. Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 maggio.

Il presidente PASTORE, d'intesa con il presidente della 2ª Commissione, Antonino CARUSO, comunica che le Commissioni riunite sono convocate per una ulteriore seduta domani, giovedì 15 maggio, alle ore 15,15, per proseguire l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Si procede all'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 2191, assunto quale testo base e pubblicati in allegato al presente resoconto. Il presidente PASTORE, quindi, illustra l'emendamento 2.1, che estende l'ambito di applicazione delle norme dell'articolo 2 ai consiglieri regionali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 122, quarto comma, della Costituzione.

Si dichiara disponibile, peraltro, a ritirare la proposta, anche in considerazione delle leggi adottate in proposito da alcune Regioni, sottolineando comunque la rilevanza della questione dell'applicazione del principio della insindacabilità per i consiglieri regionali.

Intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 5, il senatore FASSONE sottolinea in linea generale l'esigenza che nell'esame dei disegni di legge in titolo si presti particolare attenzione alla necessità di non oltrepassare i limiti segnati dalle disposizioni contenute nell'articolo 68 della Costituzione.

In questa prospettiva si colloca l'emendamento 5.34, che propone la soppressione, nell'articolo 5 del disegno di legge n. 2191, di qualsiasi riferimento ai tabulati di comunicazione. In proposito egli richiama la giurisprudenza di legittimità e costituzionale che si è formata in progresso di tempo sul tema specifico, evidenziando come il punto di approdo sia rappresentato da una ricostruzione della normativa vigente - che la Corte costituzionale ha riconosciuto conforme a Costituzione - nella quale la problematica dell'acquisizione dei tabulati è nettamente distinta da quella delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni. Per queste ultime, infatti, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale, mentre l'acquisizione di tabulati va ricondotta nell'ambito dell'istituto del sequestro trovando quindi applicazione, in particolare, le disposizioni dell'articolo 256 dello stesso codice. A conferma della non riconducibilità della tematica dell'acquisizione di tabulati a quella delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, è significativo il fatto che la Corte costituzionale abbia riconosciuto la legittimità di un assetto normativo che prevede un differente livello di garanzie in ciascuna delle due ipotesi considerate.

Per quanto attiene l'emendamento 5.35, sottolinea come tale proposta emendativa corrisponda alla necessità di dare al Parlamento un termine entro il quale deve assumere la decisione circa l'autorizzazione all'utilizzabilità delle intercettazioni, nei casi considerati, al fine di evitare che la questione possa rimanere in sospeso a tempo indeterminato, coerentemente peraltro con quanto disposto dallo stesso testo in esame per ciò che attiene ai termini entro i quali deve intervenire la decisione del Parlamento in tema di insindacabilità, una volta che è stato sospeso il procedimento in cui l'insindacabilità stessa è stata eccepita.

Per quel che attiene l'emendamento 5.0.1, evidenzia come lo stesso sia volto ad affrontare il tema, di rilevanza centrale, della definizione del parametro alla stregua del quale la Camera dovrà effettuare la sua valutazione circa la concedibilità o meno dell'autorizzazione alle intercettazioni. Più in particolare la proposta, certamente suscettibile di perfezionamento, rappresenta anche il tentativo di fornire, a livello normativo, la de-

finizione del concetto a cui si è tradizionalmente fatto riferimento mediante l'impiego dell'espressione «fumus persecutionis».

Il senatore CALVI illustra l'emendamento 5.0.2 e si sofferma anche sugli emendamenti a sua firma volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6. Al riguardo ricorda le perplessità suscitate dalla soluzione adottata negli ultimi decreti-legge succedutisi a suo tempo in tema di attuazione dell'articolo 68, con specifico riferimento alla disciplina prevista per le intercettazioni effettuate sulle utenze telefoniche di soggetti diverse dai parlamentari e relative a conversazioni alle quali i parlamentari hanno preso parte. A parte il dubbio sollevato da alcuni sul fatto che in tal modo la tutela costituzionale potesse così risultare estesa al di là dell'ambito suo proprio, la normativa richiamata, stabilendo che l'autorizzazione dovesse essere richiesta prima del deposito dei verbali e delle registrazioni a norma dell'articolo 268 del codice di procedura penale e che, qualora l'autorizzazione non fosse stata concessa, la documentazione delle intercettazioni dovesse essere distrutta immediatamente, sottraeva ad ogni controllo e conoscenza delle parti elementi potenzialmente rilevanti per il processo e attraverso la loro distruzione rendeva irreversibile la perdita di elementi di accertamento della verità materiale che nel processo penale è valore costituzionalmente protetto. Al limite, attraverso il meccanismo ora accennato, poteva essere distrutta una prova dell'innocenza dell'imputato. Gli emendamenti cui fa riferimento riprendono le proposte sul punto contenute nel disegno di legge n. 489 a sua volta modellato sul disegno di legge n. 2021 presentato nella scorsa legislatura e avente come primo firmatario il senatore Senese. In particolare tali proposte intervengono sulla disciplina generale delle intercettazioni apportandovi una serie di modifiche volte a trovare un più soddisfacente punto di equilibrio fra la necessità di garantire maggiormente le finalità di accertamento della verità proprie del processo, da un lato, e, dall'altro, l'esigenza di fornire un'adeguata copertura all'esercizio della funzione parlamentare.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 7.2 manifestando perplessità legate alla disposizione contenuta nell'articolo 7 del disegno di legge n. 2191. Anche a prima vista, infatti, non può non destare meraviglia una norma che prevede la salvezza degli effetti di decreti-legge succedutisi, senza essere convertiti nell'arco di tre anni, l'ultimo dei quali decaduto nel 1996, e quindi circa sette anni prima del momento in cui potrà presumibilmente entrare in vigore la nuova normativa. Più in particolare, tale soluzione rischia di determinare disparità di trattamento sul versante dell'utilizzabilità di atti processuali che finiranno per risultare del tutto casuali e quindi ben difficilmente giustificabili sul piano della conformità al generale principio di ragionevolezza. Da questo punto di vista, non può non ricordarsi come la giurisprudenza costituzionale abbia chiaramente invitato il legislatore ad un uso particolarmente cauto delle leggi di sanatoria precisando che le medesime debbono essere sottoposte ad uno scrutinio di costituzionalità estremamente rigoroso.

Non essendovi altre richieste di intervento per illustrare gli emendamenti, si procede quindi alla formulazione dei pareri da parte dei relatori e del rappresentante del Governo sull'unico emendamento riferito all'articolo 1 e su quelli relativi all'articolo 2.

Esprimendo il parere d'intesa con il relatore ZICCONE, il relatore BOSCETTO si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 2.47, 2.22 e 2.90 e in senso contrario sui rimanenti emendamenti all'articolo 2, nonché sull'emendamento soppressivo dell'articolo 1.

In merito all'emendamento 2.88, annuncia che i relatori si riservano di tornare sulla questione degli atti non ripetibili, la cui disciplina dovrebbe essere distinta secondo che si tratti di processo penale o civile, escludendo in ogni caso che si lasci una eccessiva discrezionalità al giudice.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, pur condividendo l'esigenza di regolare l'applicazione del principio dell'insindacabilità per i consiglieri regionali, ritiene preferibile rinviare alla discussione in Assemblea, dove i relatori si riservano di avanzare una apposita proposta.

Il sottosegretario Iole SANTELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.47 e 2.22 e conforme a quello espresso dai relatori sui rimanenti emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, si procede dunque alle votazioni. Si pone ai voti, anzitutto, il mantenimento del testo dell'articolo 1, in ragione del solo emendamento presentato al riguardo, soppressivo dell'intero articolo: le Commissioni riunite approvano.

Posti in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 2.76, 2.6 e 2.82.

Interviene quindi il senatore DALLA CHIESA, che con riferimento all'emendamento 2.81, sottolinea l'importanza di distinguere nell'ambito delle dichiarazioni espresse dai parlamentari quelle espressioni che, per i modi e i termini usati, siano di per sé lesive dell'altrui onore o reputazione al fine di escluderle dell'ambito applicativo del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. In caso contrario, si finirebbe per riconoscere ai parlamentari un privilegio ingiustificato potendo altrimenti fruire della copertura costituzionale anche espressioni di per sé offensive e lesive dell'altrui reputazione, non sorrette da alcuna giustificazione connessa all'esercizio del diritto di critica politica. Annuncia, infine, il voto favorevole del Gruppo della Margherita.

Il senatore PETRINI preannuncia, in dissenso dal suo Gruppo, un voto contrario sull'emendamento 2.81. Infatti, ritiene che esso non sia sufficiente a dirimere la confusione nel concetto di «funzione parlamentare».

L'emendamento 2.81, posto in votazione, non è accolto.

Il senatore BATTISTI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.80, che giudica preferibile alla proposta precedentemente respinta. L'attività esterna al Parlamento non può essere solo quella strettamente legata agli atti parlamentari, ma in nessun caso dovrebbe essere estesa fino a comprendere anche i semplici insulti e turpiloqui.

Il senatore DALLA CHIESA ritira la sua firma dall'emendamento 2.80 e dichiara, in dissenso dal suo Gruppo, di astenersi, non condividendo in particolare la seconda parte della norma, a suo giudizio indebitamente estensiva della prerogativa parlamentare.

L'emendamento 2.80, messo ai voti, non è accolto.

Il senatore DALLA CHIESA, con riferimento all'emendamento 2.43, che propone di sopprimere al comma 1 dell'articolo 2 le parole «in ogni caso», motiva la necessità di tale intervento con l'esigenza di consentire una corretta attuazione del dettato costituzionale. Si potrebbero ipotizzare infatti, in caso contrario, possibili applicazioni distorte dell'insindacabilità, riferite a espressioni lesive di altri interessi costituzionalmente rilevanti, così da risultarne un privilegio ingiustificato. Conclude richiamando l'attenzione sull'importanza di far rientrare nell'ambito applicativo del disposto costituzionale quelle sole attività tipicamente riconducibili all'esercizio della funzione parlamentare, con esclusione delle altre.

Il senatore PETRINI ritira la sua firma e preannuncia la sua astensione sull'emendamento 2.43, ritenendo che la proposta non sia idonea ad evitare che vi sia una franchigia totale per ogni comportamento o espressione verbale del parlamentare, data l'indeterminatezza del concetto di funzione parlamentare.

L'emendamento 2.43, posto in votazione, è respinto.

Il senatore PETRINI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.44, precisando che esso non intende limitare la garanzia a tutela del voto espresso dal parlamentare. Giudica inoltre pleonastica l'espressione «comunque formulata», a suo avviso impropria se riferita al voto.

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia ritenendo condivisibile la disposizione che fa rientrare nell'ambito applicativo del disposto costituzionale anche l'attività *extra moenia* del parlamentare, risolvendo in tal modo le incertezze interpretative risultanti in proposito dall'esperienza applicativa.

Su richiesta del senatore PETRINI, è accertata, con esito positivo, la presenza del prescritto numero di senatori.

L'emendamento 2.44, posto in votazione, è respinto.

Con riferimento all'emendamento 2.91, il senatore DALLA CHIESA sottolinea l'importanza di eliminare dal comma 1 dell'articolo 2 il riferimento alle parole «di divulgazione», per le incertezze applicative che l'espressione potrebbe determinare.

L'emendamento 2.91, posto ai voti, è respinto.

Quanto all'emendamento 2.13, il senatore DALLA CHIESA osserva come dalla scelta di riferire l'insindacabilità anche all'attività *extra moenia* del parlamentare dovrebbe derivare una maggiore cautela nell'individuazione dei presupposti applicativi della prerogativa, al fine di evitare possibili abusi. La considerazione, comune anche ad altre proposte emendative, è alla base del suggerimento di sopprimere dal testo le parole «di critica e denunzia politica», che non presentano quel carattere stringente e rigoroso che deve essere proprio delle disposizioni in esame in considerazione del carattere eccezionale della previsione di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Il senatore BATTISTI ritira la sua firma dall'emendamento 2.13 e preannuncia un voto contrario, ritenendo che la critica e la denuncia politica siano particolarmente meritevoli di protezione. Afferma, inoltre, che l'evidente intento ostruzionistico di alcuni degli emendamenti presentati dal suo Gruppo riflette la profonda differenza di impostazione politica rispetto al testo proposto dalla maggioranza.

L'emendamento 2.13, posto ai voti, è respinto.

Interviene quindi il senatore CALVI sull'emendamento 2.95, sottolineando, al riguardo, come l'espressione «connessa alla funzione parlamentare» debba ritenersi inaccettabile, in quanto ingiustificatamente limitativa rispetto all'ambito entro il quale propriamente dovrebbe operare la garanzia costituzionale dell'insindacabilità. Alla luce di ciò, appare pertanto condivisibile la proposta contenuta nel citato emendamento 2.95.

Il senatore TURRONI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.95, invitando a considerare che la funzione del parlamentare, a differenza della sua attività, si esplica senza limiti di tempo o di luogo. Il testo risulterebbe più preciso, a suo avviso, senza l'inciso «connessa alla funzione parlamentare». Invita quindi il relatore a rivedere il parere contrario.

Il relatore BOSCETTO precisa che la formulazione attuale recepisce una consolidata giurisprudenza costituzionale. Il senatore BATTISTI, a nome del suo Gruppo, dichiara un voto favorevole sull'emendamento 2.95, al quale aggiunge la propria firma, che giudica necessario per delineare l'alveo e la *ratio* del disegno di legge.

L'emendamento 2.95, posto ai voti, è respinto.

Il senatore CAVALLARO in merito all'emendamento 2.45 evidenzia come tale proposta intenda assicurare una maggiore coerenza del testo con l'indirizzo interpretativo fatto proprio dalla più recente giurisprudenza costituzionale. La formulazione suggerita appare infatti più idonea a circoscrivere correttamente l'ambito di operatività della insindacabilità garantendone lo stretto collegamento con l'attività parlamentare.

Il senatore DALLA CHIESA, intervenendo in dissenso dal Gruppo della Margherita, annuncia la sua astensione sull'emendamento 2.45, dal quale ritira la propria firma, in quanto la soluzione che vi è contenuta non fa altro che ratificare una prassi ipocrita, che vede il parlamentare presentare atti tipici della sua funzione, dal contenuto più disparato, solo al fine di precostituirsi la possibilità di ripetere tale contenuto all'esterno del Parlamento senza alcuna limitazione.

L'emendamento 2.45, posto in votazione, è respinto.

Il senatore PETRINI preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.46, che esplicita e definisce la connessione alla funzione parlamentare, in riferimento alla riproduzione dei contenuti di atti parlamentari precedentemente svolti. Le garanzie dell'attività parlamentare non devono mai costituire, a suo avviso, una copertura per offese ai diritti del cittadino, il quale non potrebbe far valere le sue ragioni in sede giudiziaria.

Il senatore BATTISTI ritira la sua firma e preannuncia un voto contrario sull'emendamento 2.46. Ritiene del tutto improprio, infatti, collegare la funzione parlamentare esterna al Parlamento al contenuto di atti parlamentari.

L'emendamento 2.46 viene quindi posto in votazione ed è respinto.

Il senatore ZANCAN dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.92.

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 2.92 sottolineando come tale proposta determini un inaccettabile ampliamento della portata della disposizione in esame.

Messo in votazione, l'emendamento 2.92 risulta respinto.

La seduta, sospesa alle ore 23,40 del 14 maggio, riprende alle ore 00,15 del 15 maggio.

Il relatore BOSCETTO, modificando anche a nome del relatore Ziccone l'orientamento già manifestato al riguardo, conviene con il parere contrario del Governo sull'emendamento 2.47, che viene posto in votazione ed è respinto. Anche l'emendamento 2.48, posto ai voti, è respinto.

Il senatore CALVI aggiunge la sua firma e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.83, sottolineando l'opportunità della proposta emendativa, per assicurare una maggiore coerenza del testo agli indirizzi della più recente giurisprudenza costituzionale.

Il senatore PETRINI dichiara il voto favorevole del Gruppo della Margherita sull'emendamento 2.83. Per limitare le possibili offese verso altre persone, si deve quanto meno prevedere la corrispondenza di significati con l'atto parlamentare.

L'emendamento è posto ai voti e respinto.

Il senatore BATTISTI, in coerenza con il principio che la funzione del parlamentare si esplica comunque anche al di fuori del Parlamento, dichiara un voto contrario, in dissenso dal suo Gruppo, e ritira la firma dall'emendamento 2.7.

L'emendamento 2.7, posto in votazione, non è accolto.

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.2 ricordando i precedenti nella giurisprudenza delle Camere che hanno forzato la portata della garanzia prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione estendendola impropriamente fino a ricomprendere in essa, in taluni casi, anche meri comportamenti materiali dei parlamentari.

Il relatore BOSCETTO conferma il parere contrario all'esclusione dei comportamenti materiali dalla prerogativa di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.85 e 2.84, posti successivamente in votazione, non sono accolti.

Il senatore CAVALLARO sottolinea l'opportunità della proposta contenuta nell'emendamento 2.4, ai fine di evitare un uso strumentale delle prerogative che la Costituzione riconosce ai parlamentari e nella consapevolezza, inoltre, di come nelle sedi considerate gli interessati ricevano già una tutela adeguata dal cosiddetto diritto di critica politica, nei termini in cui il significato di quest'ultimo è stato ricostruito dalla giurisprudenza.

L'emendamento 2.4 è posto in votazione ed è respinto.

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.49, diretto a circoscrivere ragionevolmente l'ambito di efficacia della garanzia prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

L'emendamento 2.49, posto ai voti, è quindi respinto.

Con successive votazioni, sono respinti anche gli emendamenti identici 2.50 e 2.86 nonché il 2.51 e i seguenti, fino al 2.55.

Il senatore BATTISTI insiste per l'approvazione dell'emendamento 2.21, volto a precisare il contenuto del comma 3.

Il relatore BOSCETTO conferma il parere contrario, ritenendo che il testo sia già sufficientemente chiaro.

Gli emendamenti 2.21 e 2.56, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore TURRONI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.96, ricordando che il parlamentare nel caso di procedimenti civili deve costituirsi in giudizio, per cui, pur avendo agito sotto la copertura dell'articolo 68 della Costituzione, deve rispondere con i normali mezzi difensivi. Ciò è ancor più grave quando il parlamentare si faccia interprete di denuncie politiche per proteggere i legittimi interessi dei cittadini.

Il presidente PASTORE osserva che anche senza l'inciso proposto con l'emendamento 2.96, il giudice, di fronte a una dichiarazione di insindacabilità, dovrebbe dichiarare improcedibile il giudizio in sede civile.

Dopo brevi interventi, allo stesso riguardo, del senatore CALVI, del presidente Antonino CARUSO e del senatore DALLA CHIESA, l'emendamento 2.96, posto ai voti, non è accolto.

Sono respinti, quindi, anche i successivi emendamenti, da 2.79 a 2.64.

Il senatore DALLA CHIESA si sofferma sull'emendamento 2.19, che intende rafforzare gli elementi di imparzialità nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di insindacabilità. Annuncia, quindi, il voto favorevole del suo Gruppo.

L'emendamento è posto in votazione e non è accolto.

Anche gli emendamenti da 2.65 a 2.70, posti successivamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 2.93, diretto a eliminare ogni possibile dubbio sul fatto che la mancanza della dichiarazione di insindacabilità entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 2 non impedisce che l'insindacabilità possa essere dichiarata successivamente.

Il presidente PASTORE osserva che l'immunità non è un fatto procedurale ma rileva in sé. A suo avviso è implicito non solo quanto prospettato dall'emendamento 2.93, ma anche che il Parlamento possa pronunciarsi successivamente. Invita pertanto il proponente a ritirare l'emendamento.

Il relatore ZICCONE sottolinea come l'emendamento 2.93 appaia sostanzialmente superfluo, in quanto la possibilità cui ha fatto riferimento il senatore Zancan è chiaramente desumibile dal testo dell'articolo 2.

Alla luce di quanto fatto presente dal relatore Ziccone e dal presidente Pastore il senatore ZANCAN ritira l'emendamento 2.93.

Gli emendamenti 2.87, 2.71 e 2.72, posti successivamente in votazione, non sono accolti.

In ordine all'emendamento 2.94, il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole del suo Gruppo e sottolinea la necessità di un chiarimento circa la portata dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2: la nozione di atti non ripetibili, infatti, potrebbe risultare eccessivamente ampia, se dovesse comprendere anche atti che di per sé non hanno il carattere dell'urgenza.

Il relatore ZICCONE sostiene che la formulazione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2, laddove si fa riferimento alla nozione di atti non ripetibili, indubbiamente esige un ulteriore approfondimento che egli e il relatore Boscetto si riservano di compiere in vista dell'esame in Assemblea.

L'emendamento 2.94 nonché il 2.73 e l'emendamento 2.88, al quale il senatore CALVI aggiunge la propria firma, posti ai voti, non sono accolti.

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.74, volto a limitare ai soli atti non ripetibili quelli che possono essere compiuti nei procedimenti giurisdizionali durante il periodo di sospensione.

L'emendamento 2.74 è quindi posto in votazione e respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DALLA CHIESA, è quindi respinto anche l'emendamento 2.78.

Gli emendamenti 2.18, 2.16 e 2.17, posti successivamente ai voti, non sono accolti.

L'emendamento 2.20, sul quale il senatore DALLA CHIESA dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, è quindi messo ai voti, risultando respinto.

Il sottosegretario Jole SANTELLI, quindi precisa che il parere contrario del Governo sull'emendamento 2.22 è motivato del suo carattere sostanzialmente pleonastico: infatti, prevedendo il comma 5 dell'articolo 2 la sospensione del procedimento e non del processo, tale sospensione si estende anche alla fase delle indagini preliminari.

Il relatore BOSCETTO prende atto del parere contrario del Governo sull'emendamento 2.22 e si riserva di tornare sull'argomento in sede di discussione in Assemblea.

Il senatore BATTISTI, quindi, ritira l'emendamento 2.22, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Gli emendamenti da 2.25 a 2.33, posti successivamente in votazione, sono respinti.

Il senatore DALLA CHIESA ritira l'emendamento 2.34, ritenendolo sostanzialmente superfluo.

Gli emendamenti da 2.35 a 2.77, posti successivamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore CALVI dichiara che intende sottoscrivere l'emendamento 2.90, sul quale il relatore e la rappresentante del Governo hanno pronunciato un parere favorevole.

L'emendamento è quindi posto in votazione, risultando accolto.

Il presidente PASTORE ritira l'emendamento 2.1.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 1,20.

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2191

#### Art. 1.

1.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sopprimere l'articolo.

#### Art. 2.

#### 2.76

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini, Manzione Sopprimere l'articolo.

# 2.6

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «1. Nei procedimenti a carico di senatori e deputati della Repubblica spetta al magistrato competente stabilire l'applicabilità delle garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione a tutela della libertà di voto e di opinione dei parlamentari nell'esercizio delle proprie funzioni.
- 2. Qualora ritenga che il magistrato competente abbia disatteso le garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione, la Camera di appartenenza del parlamentare nei confronti del quale si procede può promuovere ricorso alla Corte costituzionale.
- 3. Nel caso di cui al comma 2 spetta alla Corte costituzionale pronunciarsi in via definitiva sulla sussistenza dei requisiti di insindacabilità previsti dall'articolo 68 della Costituzione».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini, Manzione

Sopprimere il comma 1.

#### 2.81

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

- «1. Ai fini dell'articolo 68, primo comma della Costituzione sono sottratte al sindacato dell'autorità giudiziaria le dichiarazioni di carattere politico collegate alla loro funzione istituzionale ovunque rese dai membri del Parlamento.
- 2. Non costituiscono comunque esercizio della funzione parlamentare le espressioni che, per i modi e i termini usati, siano di per sé lesive dell'altrui onore o reputazione».

2.80

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si applica per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni o risoluzioni, interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee e in tutti gli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare. Si applica altresì alle attività di ispezione, critica e denuncia e a ogni altra attività divulgativa esterna qualora esse siano riconducibili a un'iniziativa assunta dal parlamentare all'interno della Camera di appartenenza».

2.43

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «in ogni caso».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «comunque formulata».

2.91

Brutti Massimo

Al comma 1, sopprimere le parole: «di divulgazione,».

2.13

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «di critica e denunzia politica».

2.95

Turroni

Al comma 1, sopprimere le parole: «connessa alla funzione parlamentare».

2.45

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, sostituire le parole: «connessa alla funzione di parlamentare» con le seguenti: «di identico contenuto di iniziative parlamentari precedentemente assunte».

2.46

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, sostituire le parole: «connessa alla funzione di parlamentare» con le seguenti: «che riproducano i contenuti di atti parlamentari tipici precedentemente svolti».

Zancan, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti

Al comma 1, sostituire le parole da: «, connessa alla» fino alla fine con le seguenti: «e comunque per ogni altra attività inerente all'esercizio delle funzioni parlamentari ovunque la stessa si svolga».

2.47

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, sostituire la parola: «connessa» con la seguente: «ri-conducibile».

2.48

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «espletata anche fuori del Parlamento».

2.83

Fassone, Ayala, Maritati, Villone

Al comma 1, dopo le parole: «anche fuori del Parlamento» aggiungere le seguenti: «, in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati con l'atto parlamentare».

2.7

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini, Mancino

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, purché sostanzialmente riproduttiva di una espressione di voto o di altro atto parlamentare precedente».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Resta in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'articolo 68, comma primo, per i comportamenti materiali posti in essere da membri delle Camere».

2.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini, Dato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Resta in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'articolo 68, comma primo, per i reati di ingiuria e diffamazione».

2.85

Fassone, Ayala, Maritati, Villone

Al comma 1, dopo le parole: «anche fuori del Parlamento», aggiungere il seguente periodo: «L'articolo 68, primo comma, della Costituzione non è applicabile nei riguardi di espressioni gratuitamente ingiuriose od offensive, o che non abbiano sostanziale corrispondenza con quelle adottate nell'atto parlamentare».

2.84

FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE

Al comma 1, dopo le parole: «anche fuori del Parlamento», aggiungere il seguente periodo: «L'articolo 68, primo comma, della Costituzione non è applicabile nei riguardi di espressioni gratuitamente ingiuriose od offensive».

2.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Resta in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'art. 68, comma 1, per i reati di ingiuria e

diffamazione commessi in occasione di spettacoli televisivi o radiofonici di pubblico intrattenimento».

\_\_\_\_\_

#### 2.49

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione non si applica alle dichiarazioni, anche rese in forma scritta, nell'esercizio di attività professionali».

#### 2.50

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

#### 2.86

Fassone, Ayala, Maritati, Villone

Sopprimere il comma 2.

#### 2.51

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 2, sostituire le parole: «è rilevata o eccepita» con le se-guenti: «emerge con evidenza».

\_\_\_\_\_

#### 2.14

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 2, sostituire le parole: «il giudice dispone» con le se-guenti: «può disporre».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 2, sostituire le parole: «anche d'ufficio, se del caso» con le seguenti: «a condizione che accerti l'ininfluenza del procedimento che coinvolge il parlamentare sulla definizione di quelli eventualmente riuniti».

2.52

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sopprimere il comma 3.

2.53

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

- «1. Il giudice istruttore, all'atto della designazione di cui all'articolo 168-bis del codice di procedura civile, comunica la pendenza del procedimento al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia l'udienza di prima comparizione di novanta giorni.
- 2. Il giudice per l'udienza preliminare o, nel caso di cui all'articolo 453 del codice di procedura penale, il giudice del dibattimento comunica il deposito della richiesta di rinvio a giudizio al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia la trattazione di novanta giorni».

2.54

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «il giudice provvede» fino a: «articolo 129 del codice di procedura penale».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «il giudice provvede» fino a: «articolo 129 del codice di procedura penale» con le seguenti: «il processo è sospeso per novanta giorni».

Conseguentemente sopprimere le parole da: «nel corso delle indagini» sino alla fine del comma.

#### 2.21

BATTISTI

Al comma 3, sostituire le parole: «nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale» con le seguenti: «nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero trasmette la richiesta di archiviazione corredata dai documenti che ritiene utili ai fini della sua richiesta. Il giudice delle indagini preliminari decide sulla base di tali atti ai sensi dell'articolo 409».

#### 2.56

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

#### 2.96

Turroni

Al comma 3, dopo le parole: «nel processo civile il giudice» inserire le seguenti: «anche se una parte non è costituita».

#### 2.79

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dieci».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

#### 2.58

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sopprimere il comma 4.

2.59

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

2.60

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione».

# 2.61

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «proposta da una delle parti».

2.62

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «con ordinanza non impugnabile».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parola da: «trasmettendo» sino alla fine del periodo.

2.64

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2.19

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 4, aggiungere, infine: «l'Autorità giudiziaria procedente deve preliminarmente acquisire il parere di una Commissione appositamente nominata all'inizio di ogni legislatura e composta da cinque membri nominati, tre dai Presidenti di Camera e Senato, e due dal Presidente della Corte costituzionale tra le seguenti categorie di soggetti: ex Presidenti e Giudice della Corte costituzionale, ex Presidenti di Autorità indipendenti, Magistrati con anzianità di qualifica non inferiore a Presidente di Sezione della Corte di cassazione. Una volta acquisito il parere, che deve essere reso ento dieci giorni dalla richiesta, l'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire trasmette tutta la documentazione alla Camera di appartenenza del parlamentare».

2.65

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sopprimere il comma 5.

2.66

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è sospeso», con le parole: «può essere sospeso».

#### 2.67

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla deliberazione della Camera e comunque».

#### 2.9

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini, Dato

Al comma 5, sostituire le parole: «non oltre il termine di novanta giorni», con le seguenti: «non oltre il termine di quarantacinque giorni».

#### 2.10

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, sopprimere le parole: «La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni».

#### 2.69

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci».

#### 2.11

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a trenta giorni», con le seguenti: «non superiore a quindici giorni».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».

#### 2.93

Zancan, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «trenta giorni» aggiungere le seguenti: «, in ogni caso, la mancata risposta della Camera non impedisce la successiva applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione da parte del giudice».

#### 2.87

FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 18, lettera b), e 19 del codice di procedura penale».

#### 2.71

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

#### 2.72

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, terzo periodo sopprimere le parole: «nel procedimento penale».

Zancan, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: «, il compimento» fino alla fine con le seguenti: «e negli altri procedimenti il compimento degli atti urgenti».

#### 2.73

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «non ripetibili» con le seguenti: «che il giudice ritiene opportuni».

#### 2.88

Fassone, Ayala, Maritati, Villone

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «atti non ripetibili» inserire le parole: «o dei quali vi è fondato motivo di ritenere che non possano essere utilmente assunti in seguito».

#### 2.74

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «non ripetibili» aggiungere le seguenti: «e quelli che il giudice ritiene opportuni».

#### 2.78

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, dopo le parole: «, il compimento degli atti non ripetibili» aggiungere le seguenti: «e urgenti».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, aggiungere in fine: «nonchè di quegli atti che il giudice ritenga comunque di compiere».

2.16

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini, Mancino

Al comma 5, aggiungere il seguente: «La mancata pronuncia della Camera nei termini di cui al presente comma equivale a concessione dell'autorizzazione richiesta».

2.17

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini, Dato

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Se la Giunta per le autorizzazioni a procedere si pronuncia nel senso della concessione dell'autorizzazione, l'Assemblea può esprimere nel senso del diniego soltanto a maggioranza assoluta dei componenti».

2.20

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Prima della pronuncia di cui al presente articolo l'Assemblea deve preliminarmente acquisire il parere di una Commissione appositamente nominata all'inizio di ogni legislatura e composta da cinque membri nominati, tre dai Presidenti di Camera e Senato, e due dal Presidente della Corte costituzionale tra le seguenti categorie di soggetti: ex Presidenti e Giudice della Corte costituzionale, ex Presidenti di Autorità indipendenti, Magistrati con anzianità di qualifica non inferiore a Presidente di Sezione della Corte di cassazione. Il parere, che deve essere reso entro dieci giorni dalla richiesta, deve essere allegato alla deliberazione dell'Assemblea e ad esso deve essere assicurata una adeguata pubblicità».

BATTISTI, DATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Durante il termine di sospensione di cui al comma precedente sono sospesi anche i termini di cui agli articoli da 405 a 407 del codice di procedura penale».

2.25

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sopprimere il comma 6.

2.26

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 6, sostituire le parole: «è rilevata o eccepita» con le se-guenti: «si appalesa».

#### 2.23

**B**ATTISTI

Al comma 6, sostituire le parole da: «indagini preliminari» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il Pubblico Ministero trasmette la richiesta di archiviazione corredata dai documenti che ritiene utili ai fini della sua richiesta. Il Giudice delle indagini preliminari decide sulla base di tali atti ai sensi dell'articolo 409».

2.27

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 6, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «sessanta».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 6, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinquanta».

#### 2.29

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 6, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quaranta».

#### 2.30

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 6, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

#### 2.31

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 6, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».

# 2.32

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sopprimere il comma 7.

## 2.33

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «da chi assume» con le seguenti: «dal componente che ritiene».

#### 2.35

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

*Al comma 7, dopo le parole:* «per il quale è» *aggiungere la seguente:* «attualmente».

#### 2.36

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

#### 2.37

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «la Camera» aggiungere le seguenti: «per gravi motivi».

#### 2.89

FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso il giudice adotta la sospensione, la quale ha la durata e produce gli effetti di cui al comma 5.».

#### 2.38

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sopprimere il comma 8.

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 8 sopprimere le parole da: « e in ogni altro caso» fino a: «della questione».

#### 2.40

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 8 sopprimere le parole: «senza ritardo».

#### 2.41

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 8 sopprimere le parole da: «e il pubblico ministero» sino alla fine del comma.

#### 2.77

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sopprimere il comma 9.

#### 2.90

FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione, nonché di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte».

**P**ASTORE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 122, quarto comma della Costituzione, le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai consiglieri regionali. A tal fine, i richiami all'articolo 68, primo comma, si intendono riferiti all'articolo 122, quarto comma della Costituzione e i richiami alla Camera di appartenenza si intendono riferiti al Consiglio regionale».

#### Art. 3.

#### 3.11

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «o acquisire tabulati di comunicazioni».

#### 3.28

FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, VILLONE

Al comma 1 sopprimere le parole: «o acquisire tabulati di comunicazioni».

# 3.29

Fassone, Ayala, Maritati, Villone

Al comma 1 sopprimere le parole: «o interdittiva».

#### 3.12

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «o di prevenzione».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini, Dato

Al comma 1, sostituire le parole da: «l'autorità competente» fino alla fine del comma con le seguenti: «deve preliminarmente acquisire il parere di una Commissione appositamente nominata all'inizio di ogni legislatura e composta da cinque membri nominati, tre dai Presidenti di Camera e Senato, e due dal Presidente della Corte costituzionale tra le seguenti categorie di soggetti: ex Presidenti e Giudice della Corte costituzionale, ex Presidenti di Autorità indipendenti, Magistrati con anzianità di qualifica non inferiore a Presidente di Sezione della corte di Cassazione. Una volta acquisito il parere, che deve essere reso entro dieci giorni dalla richiesta, l'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire trasmette la documentazione sulla base della quale si fonda la richiesta alla Camera alla quale il soggetto appartiene e richiede l'autorizzazione».

#### 3.14

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, sostituire le parole «l'autorità competente» con le parole: «l'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire».

#### 3.30

FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE

Al comma 1 dopo le parole: «richiede direttamente l'autorizzazione» inserire le parole: «al Presidente», ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La deliberazione è adottata dal Consiglio di presidenza della Camera, i cui componenti sono tenuti al segreto in ordine alla richiesta ed alla procedura conseguente, sino all'adozione della misura, se autorizzata».

#### 3.15

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera alla quale il soggetto appartiene» con le parole: «della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «fino alla pronuncia della Camera alla quale il soggetto appartiene, la quale deve pronunciarsi entro la decima seduta successiva alla richiesta».

#### 3.24

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «fino alla pronuncia della Camera alla quale il soggetto appartiene, la quale deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla richiesta».

#### 3.26

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «fino alla pronuncia della Camera alla quale il soggetto appartiene, la quale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta».

#### 3.23

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «fino alla pronuncia della Camera alla quale il soggetto appartiene, la quale deve pronunciarsi nel più breve tempo possibile».

# 3.31

FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i termini indicati nel comma 5 dell'articolo 2».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 3, sostituire le parole: «membro del Parlamento» con le seguenti: «Senatore o Deputato».

#### 3.21

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 3, sostituire le parole: «membro del Parlamento» con le seguenti: «componente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica».

#### 3.25

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 3, dopo le parole: «in flagranza» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle ipotesi previste dal decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito in legge 24 aprile 2003, n. 88».

#### 3.27

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di scioglimento delle Camere, ciascuna Camera deve esaurire le richieste di autorizzazione ancora pendenti entro centoventi giorni dallo scioglimento».

#### 3.16

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di scioglimento delle Camere, ciascuna Camera deve esaurire le richieste di autorizzazione ancora pendenti entro sessanta giorni dallo scioglimento».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di scioglimento delle Camere, ciascuna Camera deve esaurire le richieste di autorizzazione ancora pendenti entro trenta giorni dallo scioglimento».

#### 3.33

Zancan, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta di autorizzazione è decisa dalla Camera competente nella legislatura successiva».

#### 3.17

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 4 sostituire le parole: «della Camera» con le seguenti: «della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica».

#### 3.32

Fassone, Ayala, Maritati, Villone

Al comma 4, sostituire le parole da: «perde efficacia» sino alla fine con le parole: «qualora il parlamentare sia rieletto, conserva efficacia, ma i termini di cui al comma 5 dell'articolo 2 riprendono a decorrere dal momento in cui è costituito l'organo competente a deliberare».

#### 3.19

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «La Camera competente deve pronunciarsi sulle richieste presentate ai sensi del presente comma entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta».

## Art. 4.

## 4.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sopprimere l'articolo.

4.4

Zancan, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti

Al comma 1, dopo la parola: «Camera», aggiungere la seguente: «tutti».

4.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, compreso il parere di una Commissione appositamente nominata all'inizio di ogni legislatura e cinque membri nominati, tre dai Presidenti di Camera e Senato, e due dal Presidente della Corte costituzionale tra le seguenti categorie di soggetti: ex Presidenti e Giudice della Corte costituzionale, ex Presidenti di Autorità indipendenti, Magistrati con anzianità di qualifica non inferiore a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione».

Art. 5.

5.32

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini, Dato

Sopprimere l'articolo.

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sostituire l'articolo con i seguenti:

#### Art. 5.

- 1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga comunque acquisita la conversazione di un parlamentare in carica, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche allo stesso riferibile, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.
- 2. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1, disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.

## Art. 6.

- 1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di non dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con decreto motivato dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le registrazioni.
- 2. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni.

## Art. 7.

- 1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con missiva riservata avanza richiesta di utilizzazioni al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare.
- 2. La richiesta deve contenere l'analitica indicazione dei motivi che rendono indispensabile l'utilizzazione delle intercettazioni, con l'indicazione degli atti ai quali è fatto riferimento e che devono essere trasmessi in copia.
- 3. La richiesta e gli atti conseguenti devono essere conservati nel fascicolo riservato di cui all'articolo 1, comma 2.

## Art. 8.

1. Sulla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 3 la Camera di appartenenza del parlamentare delibera, nel termine di due mesi, trasmettendo

immediatamente il relativo provvedimento al pubblico ministero procedente.

## Art. 9.

1. Nel provvedimento con il quale accorda il consenso all'utilizzazione delle intercettazioni, la Camera di appartenenza del parlamentare dà analitica indicazione delle intercettazioni ritenute utilizzabili e di quelle ritenute non utilizzabili, ed indica le eventuali parti delle intercettazioni ritenute non utilizzabili, emanando i provvedimenti necessari in ordine alle modalità ed ai limiti dell'utilizzabilità delle intercettazioni stesse.

## Art. 10.

1. Ove la Camera di appartenenza del parlamentare neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni in tutto o in parte, il pubblico ministero provvede immediatamente alla distruzione delle intercettazioni per le quali è stata negata l'autorizzazione, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1.

5.31

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sopprimere il comma 1.

5.9

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

- 1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga comunque acquisita la conversazione di un parlamentare in carica, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche allo stesso riferibile, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.
- 2. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1, disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.

Zancan, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti

Al comma 1, sostituire le parole «anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato», con le seguenti: «dopo aver notiziato, quando possibile, riservatamente e senza ritardo il parlamentare interessato, e anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare stesso».

## 5.10

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1 sopprimere le parole: «in qualsiasi forma».

## 5.11

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1 sopprimere le parole: «nel corso di procedimenti riguardanti terzi».

## 5.30

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini, Dato

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti».

## 5.34

FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE

Nel comma 1 sopprimere le parole: «ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti».

Conseguentemente nel comma 2 sopprimere le parole «o i tabulati di cui al comma 1», e nei comma 3 e 6 sopprimere le parole «e (de)i tabulati di comunicazioni».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1 sopprimere le parole: «sentite le parti a tutela della riservatezza».

## 5.33

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, sostituire le parole «la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale» con le parole: «la conservazione degli stessi presso l'ufficio del competente Procuratore della Repubblica».

## 5.40

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, sostituire le parole «la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale» con le parole: «la conservazione degli stessi presso la Procura della Repubblica presso la corte di cassazione».

## 5.41

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, sostituire le parole «la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale» con le parole: «la trasmissione degli stessi alla Camera di appartenenza cui è demandata la conservazione degli atti».

## 5.13

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1, sostituire le parole: «la distruzione» con le seguenti: «lo stralcio».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 1 sostituire le parole: «la distruzione» con le seguenti: «l'inclusione in un fascicolo separato per cui sono disposte speciali forme di segretezza».

5.15

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sopprimere il comma 2.

**5.16** 

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

- 1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di non dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con decreto motivato dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le registrazioni.
- 2. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni.

5.17

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «novanta».

5.18

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «ottanta».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «settanta».

## **5.20**

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinquanta».

## 5.21

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quaranta».

## 5.22

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

## 5.43

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 2, sostituire le parole: «dieci giorni successivi» con le seguenti: «quindici giorni successivi».

## 5.42

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 2, sostituire le parole: «dieci giorni successivi» con le se-guenti: «cinque giorni successivi».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sopprimere il comma 3.

## 5.24

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «direttamente» con le seguenti: «per il tramite del presidente del tribunale».

## 5.35

FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE

Al comma 3, dopo le parole: «alla Camera competente» inserire le seguenti: «la quale decide nei termini di cui al comma 5 dell'articolo 2».

.\_\_\_\_\_

## 5.23

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

## 5.6

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «indica le norme» sino a: «si fonda».

\_\_\_\_

## 5.47

Zancan, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti

Al comma 3, dopo le parole: «assumono violate e» inserire la seguente: «tutti».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 3, dopo le parole: «allegando altresì copia» aggiungere la parola: «integrale».

5.8

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sopprimere il comma 4.

## **5.48**

Zancan, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di scioglimento delle Camere la richiesta viene decisa dalla Camera competente nella legislatura successiva».

5.5

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 4, dopo le parole: «perde efficacia» aggiungere la se-guente: «non».

5.39

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sopprimere il comma 5.

MANZIONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è inutilizzabile».

## 5.29

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, sostituire le parole: «è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego» con le parole: «rimane custodita presso l'ufficio del competente Procuratore della Repubblica»..

## 5.45

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, sostituire le parole: «è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego» con le parole: «rimane custodita presso la Procura della Repubblica presso la corte di cassazione».

## 5.44

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, sostituire le parole: «è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego» con le parole: «è trasmessa alla Camera di appartenenza cui è demandata la conservazione degli atti».

## 5.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 5, sostituire la parola: «distrutta» con la seguente: «stralciata».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sopprimere il comma 6.

## 5.37

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Al comma 6, sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono» e le parole: «in ogni stato e grado del procedimento» con le parole: «fino all'apertura del dibattimento».

## 5.36

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti Petrini

Al comma 6, sopprimere le parole: «in ogni stato e grado del procedimento».

## 5.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti Petrini

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «a meno che non si riferiscano a fatti oggetto di procedimenti connessi già definiti con sentenza di condanna anche non definitiva».

## 5.27

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti Petrini

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Chiunque detiene in originale o in copia la documentazione delle intercettazioni e delle comunicazioni di cui è stata disposta la distruzione dalla autorità giudiziaria, oltre il termine previsto per la esecuzione del provvedimento, è punito con la reclusione da due a cinque anni di reclusione.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da pubblico ufficiale che ha potuto disporre della documentazione in ragione delle funzioni esercitate. 6-ter. Chiunque cede a non aventi diritto in originale o in copia la documentazione delle intercettazioni e delle comunicazioni di cui stata disposta la distruzione dalla autorità giudiziaria è punito con la reclusione da due a cinque anni di reclusione.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso per fine di lucro, ovvero da colui che deteneva la documentazione in ragione del proprio ufficio.

5.0.2

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, VILLONE, ZANCAN

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

## «Art. 5-bis.

- 1. Fuori dalle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, i verbali e le registrazioni di conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, intercettate in qualsiasi forma nel corso di un procedimento penale non possono essere acquisiti senza l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.
- 2. Qualora ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1 il giudice, prima di provvedere alla acquisizione, richiede l'autorizzazione della Camera competente.
- 3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.
- 4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, l'autorità giudiziaria può reiterarla. L'autorizzazione si intende concessa se il diniego non interviene nei successivi sessanta giorni.
- 5. Se l'autorizzazione viene negata, o l'autorità giudiziaria non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del medesimo comma 4.
- 6. La pena prevista dall'articolo 326 del codice penale è aumentata se il fatto riguarda conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento».

Fassone, Ayala, Maritati, Villone

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

## «Art. 5-bis.

1. In tutti i casi nei quali, ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge, la Camera è chiamata a pronunciarsi su una richiesta di autorizzazione, questa è negata qualora la Camera ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che nella richiesta si ravvisano elementi diversi ed ulteriori rispetto alle ordinarie esigenze di accertamento processuale».

## Art. 6.

6.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sopprimere l'articolo.

**6.1** 

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6-bis. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

\_\_\_\_

6.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti in corso».

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Villone, Zancan

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

## «Art. 6-bis.

- 1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "Art. 268-bis. (Trasmissione e deposito dei verbali). 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari i verbali relativi alle conversazioni, o a parti di esse, che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, enunciando le ragioni della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza perché riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini restano custoditi in un archivio riservato all'uopo costituito presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.
- 2. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare la trasmissione dei verbali non oltre la chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare grave pregiudizio per le indagini, ovvero non oltre il quindicesimo giorno della conclusione delle operazioni qualora le registrazioni siano numerose.
- 3. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice dispone con decreto il deposito dei verbali delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione, nonché dei decreti trasmessi. I verbali delle conversazioni non depositati sono restituiti al pubblico ministero che li custodisce nell'archivio riservato.
- 4. Con lo stesso decreto indicato nel comma 3, il giudice fissa apposita udienza in carnera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni, dandone avviso al pubblico ministero e ai difensori della parti. Ai difensori è anche dato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato e di ascoltare le registrazioni. Gli avvisi sono comunicati ai difensori almeno quindici giorni prima dell'udienza.
- 5. Almeno cinque giorni prima dell'udienza, i difensori delle parti possono indicare specificamente le conversazioni, o parti di esse, non depositate, delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza.
- 6. Se la trasmissione dei verbali di cui al comma 1 è effettuata dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta di rinvio a giudizio il giudice prima di procedere ai sensi degli articoli 418 e 419, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 e gli adempimenti di cui ai commi 4, e 5 sono effettuati contestualmente a quelli di cui agli articoli 418 e

- 419. L'udienza di cui all'art. 268-ter. si svolge contestualmente all'udienza preliminare.
- 7. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 416 non si applica ai verbali custoditi nell'archivio riservato. Art. 268-ter. (Udienza di acquisizione delle conversazioni). 1. Nell'udienza il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione delle conversazioni rilevanti di cui non è vietata l'utilizzazione, esaminando, se lo ritiene necessario, anche gli atti custoditi nell'archivio riservato. La documentazione depositata ma non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato.
- 2. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
- 3. I verbali e le registrazioni rimangono coperti da segreto fino a quando non ne sia stata disposta l'acquisizione.
- 4. Il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Art. 268-quater. (Trascrizione delle registrazioni). 1. Per le operazioni di trascrizione si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.
- 2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e poi nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
  - 3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possano estrarre copia.
- 4. Se prima della conclusione delle operazioni di trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice può fissare l'udienza preliminare e procedere alle deliberazioni quando per la decisione non è necessario attendere l'esito delle operazioni peritali. Art. 268-quinquies. - (Uso delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 3, il pubblico ministero può presentare i risultati delle intercettazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero perchè le custodisca nell'archivio riservato. Art. 268-sexies. -(Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). – 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, ai fini delle decisione da adottare, può disporre, anche di ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato.
- 2. Quando è richiesta l'archiviazione, il giudice se provvede a norma dell'articolo 409, commi 4 e indica al pubblico ministero le conversazioni rilevanti, fissando, ove occorra, l'udienza di acquisizione delle stesse.
- 3. Nell'udienza preliminare, il giudice dispone, anche di ufficio, con ordinanza motivata, l'acquisizione delle conversazioni rilevanti.
- 4. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre su specifica e motivata richiesta delle parti l'acquisizione delle intercettazioni in prece-

denza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia"».

\_\_\_\_

## 6.0.2

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Villone, Zancan

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

#### «Art. 6-bis

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 268-bis. - (Trasmissione e deposito dei verbali). -1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari i verbali relativi alle conversazioni, o a parti di esse, che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, enunciando le ragioni della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza perché riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini restano custoditi in un archivio riservato all'uopo costituito presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.

- 2. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare la trasmissione dei verbali non oltre la chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare grave pregiudizio per le indagini, ovvero non oltre il quindicesimo giorno della conclusione delle operazioni qualora le registrazioni siano numerose.
- 3. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice dispone con decreto il deposito dei verbali delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione, nonché dei decreti trasmessi. I verbali delle conversazioni non depositati sono restituiti al pubblico ministero che li custodisce nell'archivio riservato.
- 4. Con lo stesso decreto indicato nel comma 3, il giudice fissa apposita udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni, dandone avviso al pubblico ministero e ai difensori della parti. Ai difensori è anche dato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato e di ascoltare le registrazioni. Gli avvisi sono comunicati ai difensori almeno quindici giorni prima dell'udienza.
- 5. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dal comma 3, il pubblico ministero può presentare i risultati delle intercettazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta

alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero perché le custodisca nell'archivio riservato.

- 6. Almeno cinque giorni prima dell'udienza, i difensori delle parti possono indicare specificamente le conversazioni, o parti di esse, non depositate, delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza.
- 7. Se la trasmissione dei verbali di cui al comma 1 è effettuata dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta di rinvio a giudizio il giudice prima di procedere ai sensi degli articoli 418 e 419, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 e gli adempimenti di cui ai commi 4, e 5 sono effettuati contestualmente a quelli di cui agli articoli 418 e 419.
- 8. Contestualmente all'udienza preliminare si svolge l'udienza di acquisizione delle conversazioni, nella quale il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione delle conversazioni rilevanti di cui non è vietata l'utilizzazione, esaminando, se lo ritiene necessario, anche gli atti custoditi nell'archivio riservato. La documentazione depositata ma non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato.
- 9. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
- 10. I verbali e le registrazioni rimangono coperti da segreto fino a quando non ne sia stata disposta l'acquisizione.
- 11. Il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.
- 12. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 416 non si applica ai verbali custoditi nell'archivio riservato"».

6.0.3

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Villone, Zancan

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

#### «Art. 6-bis.

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 268-bis. - (Trascrizione delle registrazioni). - 1. Per le operazioni di trascrizione si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.

- 2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e poi nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
  - 3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possano estrarre copia.
- 4. Se prima della conclusione delle operazioni di trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice può fissare l'udienza preliminare e procedere alle deliberazioni quando per la decisione non è necessario attendere l'esito delle operazioni peritali"».

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Villone, Zancan

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

#### «Art. 6-bis.

Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

- "Art. 268-bis. Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, ai fini delle decisione da adottare, può disporre, anche di ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite in un archivio riservato all'uopo costituito presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.
- 2. Quando è richiesta l'archiviazione, il giudice se provvede a norma dell'articolo 409, commi 4 e 5, indica al pubblico ministero le conversazioni rilevanti, fissando, ove occorra, l'udienza di acquisizione delle stesse.
- 3. Nell'udienza preliminare, il giudice dispone, anche di ufficio, con ordinanza motivata, l'acquisizione delle conversazioni rilevanti.
- 4. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre su specifica e motivata richiesta delle parti l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia"».

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, VILLONE, ZANCAN

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

## «Art. 6-bis.

- 1. Dopo l'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione";
- b) nel comma 2 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Tuttavia gli interessati o il pubblico ministero, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, anche quando la distruzione è chiesta contestualmente all'archiviazione"».

## 6.0.6

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, VILLONE, ZANCAN

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

## «Art. 6-bis.

- 1. Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi alla autorità competente per il diverso procedimento;
  - b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- "3-bis. La documentazione contenuta nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 comma 1 è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell'archivio istituito presso il proprio ufficio"».

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, VILLONE, ZANCAN

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

## «Art. 6-bis.

1. Dopo l'articolo 617-sexies del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 617-septies - (Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate in un procedimento penale e coperte da segreto, delle quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa la pena è della reclusione fino a un anno. La pena prevista dal primo comma si applica anche a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate in un procedimento penale e coperto da segreto quando dalla rivelazione derivi una lesione del diritto alla riservatezza. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo e dal terzo comma e della reclusione da due mesi a due anni nei casi previsti dal secondo comma"».

Art. 7.

7.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

7.2

FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

## **7.0.1** Cossiga

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

## «Art. 7-bis.

- 1. Al Capo XI del Titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prima dell'articolo 142, è inserito il seguente:
- "Art. 141-bis. (Norme speciali relative all'impedimento a comparire dell'imputato). 1. È considerato impedimento temporaneo ma continuativo ai sensi degli articoli 420-ter e 486 del codice di procedura penale per il Presidente del consiglio dei ministri e per i Ministri, che siano imputati in un processo, il dovere di provvedere alla presidenza di turno dell'Unione europea di cui all'articolo 203 della versione consolidata del Trattato che istituisce le Comunità Europee.
- 2. L'impedimento decorre da tre giorni prima dell'inizio e cessa trenta giorni dopo il termine del semestre di presidenza italiano.
- 3. Avuta comunicazione ufficiale dal Ministro della giustizia dell'evento internazionale di cui ai commi 1 e 2, il giudice rinvia il dibattimento nei termini previsti dal comma 2".
- 2. Il corso della prescrizione del reato rimane sospeso nei casi di rinvio previsti dal presente articolo.
- 3. Le disposizioni di cui all'articolo 141-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*"».

## Art. 8.

## 8.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistgrelli, Battisti, Petrini, Dato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La presente legge si applica a partire dalla quindicesima legislatura».

## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

## MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003 12ª Seduta

## Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 14,30.

## IN SEDE DELIBERANTE

(1288) CRINÒ. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 26 marzo scorso.

Il presidente Pontone, richiamato brevemente l'oggetto dei disegni di legge in esame, dichiara aperta la discussione.

Il senatore CARELLA consegna al Presidente una richiesta, sottoscritta dal prescritto numero di senatori, volta a rimettere all'Assemblea la discussione e la votazione finale dei disegni di legge in esame.

Il presidente PONTONE esprime il proprio rammarico per tale richiesta, non comprendendo le ragioni dell'iniziativa. Ricorda, infatti, che i disegni di legge sono stati presentati in tempi non recenti e che le Commissioni riunite hanno proceduto alla loro discussione, assumendo il disegno di legge n. 1690 quale testo base ed approfondendo le problematiche ad

esso inerenti. Auspica un ripensamento da parte dei proponenti la richiesta di remissione in Assemblea.

Il presidente TOMASSINI ritiene che i disegni di legge in esame vertano su questioni rilevanti, sottolineando gli effetti negativi, in termini di celerità dell'approvazione, che deriverebbero dalla rimessione del provvedimento in Assemblea.

Il senatore CARELLA precisa di non aver intenzione di rallentare i lavori parlamentari, anche se sottolinea la necessità di esaminare più approfonditamente taluni aspetti che, a suo avviso, non sono stati chiariti a sufficienza. Rileva inoltre come, pur non mettendosi in discussione la regolarità delle procedure osservate, il suo Gruppo non ha avuto modo di pronunciarsi sull'assegnazione dei disegni di legge in sede deliberante. Osserva, inoltre, che l'esame dell'Assemblea consentirà gli approfondimenti e gli eventuali miglioramenti che la rilevanza dell'argomento in esame richiede.

Il presidente PONTONE prende atto della richiesta di rimessione e comunica che l'esame del disegno di legge prosegue in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(1288) CRINÒ. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(Esame congiunto)

Il presidente PONTONE ricorda che nel corso della discussione in sede deliberante le Commissioni riunite avevano assunto quale testo base il disegno di legge n. 1690 e che su di esso si era svolta la discussione ed erano stati presentati taluni emendamenti. Precisa, altresì, che, al momento, solo l'emendamento 5.0.1 Testo 2 risulta ancora all'attenzione delle Commissioni.

Propone, quindi, di procedere all'esame in sede referente considerando acquisito quanto già definito nel corso della discussione in sede deliberante.

Convengono le Commissioni riunite.

Il senatore CARELLA propone di svolgere taluni approfondimenti attraverso lo svolgimento di eventuali audizioni.

Il presidente PONTONE sottopone alle Commissioni riunite tale proposta, prendendo atto che la maggioranza dei senatori presenti non ritiene di accoglierla.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si passa all'esame dell'emendamento 5.0.1 Testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 26 marzo.

Il senatore CRINÒ ritira il suddetto emendamento.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1690 in Assemblea, proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 1288 e autorizzando i relatori a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,20.

## **COMMISSIONI CONGIUNTE**

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

9<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato CONTESTABILE

Intervengono il ministro della difesa Martino e i sottosegretari di Stato per la difesa Bosi e per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rende noto che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori per l'odierna seduta e che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva già preannunciato il suo assenso.

La Commissione delibera in tal senso e tale forma di pubblicità è pertanto adottata per il prosieguo della seduta.

Il PRESIDENTE rende noto, inoltre, che è disposta in via sperimentale una resocontazione stenografica delle comunicazioni del Ministro e del conseguente dibattito.

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

Intervengono i senatori FORCIERI e Massimo BRUTTI, cui replica il presidente CONTESTABILE.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sull'impiego di un contingente militare italiano nell'ambito dell'intervento umanitario in Iraq

Prende la parola il ministro MARTINO.

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso della discussione, sarà consentito di intervenire ad un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

Si apre il dibattito.

Intervengono nell'ordine, a nome dei rispettivi Gruppi, i deputati DEODATO (Forza Italia) e MINNITI (Democratici di sinistra-l'Ulivo), i senatori PELLICINI (Allenza Nazionale), PALOMBO (Allenza Nazionale) e ZORZOLI (Forza Italia), i deputati DEIANA (Rifondazione comunista), CIMA (Misto-Verdi-l'Ulivo) e MOLINARI (Margherita-DL-l'Ulivo).

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro per la disponibilità dimostrata e gli intervenuti, dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

## AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

# MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003 **267<sup>a</sup> Seduta**

## Presidenza del Presidente PASTORE

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi, per l'interno D'Alì e per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 15.10.

IN SEDE REFERENTE

(1732) DATO e AMATO. Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(Esame e rinvio)

Il relatore MALAN illustra il disegno di legge in titolo, finalizzato a favorire la partecipazione equilibrata di donne e uomini alle cariche elettive, attraverso l'introduzione del sistema delle quote riservate al sesso meno favorito nelle candidature. Tale sistema, già introdotto in passato per le liste proporzionali della Camera dei deputati e per le elezioni comunali fu giudicato illegittimo dalla Corte costituzionale. La recente approvazione della modifica dell'articolo 51 della Costituzione, che entrerà in vigore allo scadere del termine per la eventuale proposizione del *referendum* confermativo, consente al Parlamento di intervenire per l'attuazione di un principio comunemente condiviso e di valutare le diverse soluzioni proposte, anche alternative al sistema delle quote.

Svolge quindi una analisi delle singole disposizioni. L'articolo 1 e l'articolo 2 riguardano rispettivamente l'attuazione del principio suddetto per le liste proporzionali della Camera dei deputati, per le quali si prevede l'alternanza tra candidati e candidate, e per i collegi uninominali della medesima Camera, per i quali invece è stabilito che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. L'articolo 3 introduce lo stesso principio per le elezioni al Senato della Repubblica, ma

non indica come deve essere interpretata la norma per l'elezione dell'unico senatore della Regione Valle d'Aosta o dei due senatori della Regione Molise. Gli articoli 4 e 5 attuano il principio della partecipazione equilibrata nelle elezioni del Parlamento europeo e in quelle regionali, mentre l'articolo 6 indica le sanzioni per i movimenti e i partiti politici che non abbiano ottemperato, consistenti nella esclusione dai rimborsi per le spese elettorali. Il principio della riserva per i candidati di sesso meno favorito viene stabilito anche per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore e superiore a 15.000 abitanti, nonché per l'elezione del Consiglio provinciale (articoli 7, 8 e 9). L'articolo 10 stabilisce che in caso di inottemperanza delle suddette disposizioni, concernenti le elezioni presso comuni e province, la sanzione consiste nel pagamento di una multa.

In conclusione, propone di valutare l'opportunità di collegare l'esame del disegno di legge in titolo con altre iniziative legislative presentate, in attesa che il precetto costituzionale diventi definitivamente vigente e tenendo conto delle diverse posizioni espresse in merito al sistema delle quote.

La senatrice DATO osserva che il diverso grado di rappresentatività dei due sessi negli organismi elettivi è incomprensibile se si considera che oggi molte donne raggiungono nella società civile posizioni di elevata responsabilità, che onorano con competenze talvolta anche maggiori degli uomini, forse proprio per la forte determinazione che è loro richiesta per superare la posizione di svantaggio.

L'iniziativa legislativa in titolo non intende aiutare le donne a rappresentare se stesse, bensì favorire forme di rappresentatività più idonee che, a suo avviso, potrebbero soddisfare l'interesse di tutti. La modifica dell'articolo 51 della Costituzione richiede azioni specifiche a livello normativo, delle politiche pubbliche e all'interno dei partiti.

Condivide l'esigenza sottolineata dal relatore di considerare altre proposte legislative, alcune delle quali prospettano soluzioni anche più drastiche, in particolare per quanto riguarda le sanzioni in caso di inottemperanza. Osserva, in proposito, che l'esclusione dai rimborsi elettorali costituisce un deterrente ragionevole, se si vuole dare forza alla norma e non ridurla a mero auspicio.

Pur essendo tradizionalmente contraria al sistema delle quote, ritiene che, almeno in via transitoria, come è avvenuto nella generalità dei Paesi che hanno introdotto il principio della partecipazione equilibrata di uomini e donne alle cariche elettive, sia necessario incoraggiare l'attuazione della norma con un sistema in qualche modo coercitivo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

- (2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti, Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa.
- (37) CAMBURSANO. Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi
- (504) MONTICONE ed altri. Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento
- (1390) CREMA ed altri. Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati
- (1391) DEL TURCO ed altri. Disciplina dell'attività radiotelevisiva
- (1516) PASSIGLI ed altri. Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- (1681) PASSIGLI. Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
- (1887) GUBERT. Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni
- (2042) BOREA. Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
- (2088) FALOMI ed altri. Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»
- (2123) DENTAMARO ed altri. Disciplina del sistema radiotelevisivo
- (2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»
- (2178) FALOMI. Disciplina del sistema delle comunicazioni
- (2179) ANGIUS ed altri. Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione
- (2180) FALOMI. Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MALAN, nell'illustrare il disegno di legge n. 2175, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di diversi progetti di legge, sottolinea che esso interviene nelle materie dell'ordinamento della comunicazione e della promozione e dell'organizzazione di attività culturali, comprese fra quelle di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e della tutela della

concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, incluse fra quelle di competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m). I primi articoli definiscono l'ambito di applicazione e le finalità della legge, nonché i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, cioè la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e la salvaguardia delle diversità linguistiche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali e dalle leggi. L'articolo 4 introduce i principi a garanzia degli utenti: l'accesso secondo criteri di non discriminazione, la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, una disciplina per le trasmissioni pubblicitarie, le televendite e le trasmissioni sponsorizzate, la facoltà di rettifica quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali, la diffusione di un congruo numero di programmi in chiaro. Si prevede, inoltre, di favorire la ricezione dei programmi da parte dei cittadini con disabilità sensoriali attraverso l'adozione di idonee misure.

L'articolo 5 stabilisce i principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza radiotelevisiva, con il divieto di costituire o mantenere posizioni dominanti, la previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività e l'obbligo di una separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale.

L'articolo 6 introduce principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo, mentre l'articolo 7 reca i principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o locale, con la previsione che un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. L'articolo 8 disciplina le diffusioni interconnesse e l'articolo 9 introduce disposizioni per il risanamento degli impianti radiotelevisivi. L'articolo 10 pone la disciplina a tutela dei minori nella programmazione televisiva, nel rispetto della libertà di informazione. L'articolo 11 stabilisce il favore per lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e la riserva a opere europee della maggior parte del tempo di trasmissione, al fine di valorizzare l'identità culturale del continente. L'articolo 12 disciplina l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico, risorsa essenziale per l'attività radiotelevisiva, mentre l'articolo 13 richiama i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, facendo salve le competenze attribuite al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il Capo II reca disposizioni per la tutela della concorrenza e del mercato, stabilendo che i destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare quotidiani ed emittenti radiofoniche. Analoghe limitazioni sono previste per la raccolta della pubblicità.

Il Capo III reca i principi e i criteri direttivi per l'emanazione, da parte del Governo, del testo unico della radiotelevisione, mentre il Capo IV definisce i compiti del servizio pubblico e stabilisce le norme di riforma della RAI. A tal fine, l'articolo 17 prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni e reca le condizioni che devono essere garantite dal servizio pubblico, mentre l'articolo 18 definisce i criteri per il finanziamento. L'articolo 20 prevede la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo alla RAI, per la durata di dodici anni e riforma la composizione e il sistema di nomina del consiglio di amministrazione e del Presidente. L'articolo 21 stabilisce che entro il 31 dicembre 2003 si completerà la fusione per incorporazione della RAI nella società RAI-Holding Spa.

Il Capo V infine reca le disposizioni transitorie e finali riguardanti l'attuazione del piano delle frequenze radiotelevisive in digitale (articolo 22), la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive e radiofoniche in digitale (articoli 23 e 24), l'accelerazione e l'agevolazione della conversione al digitale (articolo 25), nonché disposizioni particolari per la Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alcune abrogazioni rese necessarie dall'intervento della nuova disciplina normativa.

Conclude, proponendo di esprimere un parere di nulla osta sul disegno di legge n. 2175.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Esso intende risolvere talune evenienze critiche registrate nell'amministrazione e soddisfare le esigenze rappresentate dagli enti locali. Le modifiche al quadro normativo sono inoltre necessarie, a suo avviso, per accelerare il processo di privatizzazione e cessione del patrimonio immobiliare pubblico, essenziale per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER, richiamate le considerazioni svolte in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto del decreto-legge che, a suo giudizio, appare pienamente compatibile sia con l'ordinamento comunitario sia con le norme costituzionali che definiscono le competenze legislative dello Stato e delle Regioni ed è organico ad altre disposizioni legislative. In particolare, l'articolo 1 prevede l'alienazione degli alloggi non ubicati nelle infrastrutture militari e non classificati quali alloggi connessi all'incarico, salvo che essi siano effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie della famiglia, che siano in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari e che siano occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento amministrativo di recupero forzoso. L'articolo 2 prevede la costituzione di apposite società di trasformazione urbana e di una commissione di vigilanza sulle operazioni di valorizzazione e dismissione, mentre l'articolo 3 stabilisce l'alienazione delle porzioni di patrimonio e demanio che risultino interessate allo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà privata.

Al fine di evitare artificiose esclusioni, ritiene opportuno precisare il significato dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) (manutenzione degli alloggi per avvicendamento dei titolari) e lettera *c*) (alloggi occupati da soggetti costretti ad abbandonare altra abitazione). Al successivo comma 4, chiede che sia chiarito perché la possibilità di trasferimento gratuito alla Regione sia prevista solo per il Friuli-Venezia Giulia e non anche per altre Regioni o Province autonome. Infine, si dovrebbe chiarire il prezzo al quale le dismissioni temporanee si intendono definitive (articolo 1, comma 5) e valutare se i criteri di determinazione del prezzo siano coerenti con quelli stabiliti da altre norme di legge.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole, con le osservazioni appena illustrate.

Il senatore KOFLER ricorda che la Provincia autonoma di Bolzano ha compilato da tempo un elenco di immobili già utilizzati dall'amministrazione della difesa e in disuso, suscettibili di essere immessi nel mercato immobiliare. Auspica pertanto che si estenda anche alle altre Regioni e Province autonome la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4, di trasferimento gratuito degli immobili di cui alla tabella A annessa al decreto-legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni, proposto dal relatore sul disegno di legge in titolo.

#### IN SEDE REFERENTE

(1545-B) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio. Riprende l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il senatore DEL PENNINO dichiara la propria intenzione di ritirare gli emendamenti presentati a sua unica firma.

Il senatore BASSANINI prende atto con soddisfazione del consenso del Governo, con il parere favorevole dei relatori, all'ordine del giorno n. 2, accolto dalla Commissione e illustrato nella seduta di ieri.

Per quanto concerne il contenuto dell'ordine del giorno n. 1, anch'esso illustrato nella seduta precedente, rammenta che in prima lettura si era pervenuti all'approvazione di un testo che rendeva possibile l'inserimento nelle sezioni regionali della Corte dei conti di personale di alta qualificazione, esperto nel controllo di gestione e nella verifica dei bilanci. La disposizione è stata poi soppressa dalla Camera dei deputati per l'evidente opposizione dei magistrati di quell'organo, preoccupati che l'acquisizione del titolo di consigliere determinasse la concorrenza nelle funzioni strettamente giurisdizionali o direttive.

L'inserimento di laureati in facoltà specialistiche ai fini del controllo della gestione, ritenuto necessario per temperare il formalismo giuridico che caratterizza talvolta quell'attività, sarebbe ancora possibile, a suo avviso, stabilendo che il personale tecnico, pur entrando a pieno titolo nel collegio regionale quando sia chiamato a esercitare le predette funzioni, non acquisisca lo *status* e le prerogative dei magistrati e la facoltà di accedere alle funzioni di presidente di sezione.

Il ministro LA LOGGIA manifesta piena condivisione sulla proposta di adeguare la composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti ai fini dell'esercizio del controllo sulla gestione, prevedendo l'utilizzazione di personale esperto nelle materie statistiche e dell'ingegneria gestionale. Osserva, tuttavia, che alla Camera il Governo ha accolto un ordine del giorno parzialmente diverso nel presupposto che occorre una disciplina legislativa apposita, riguardo alla quale una pronuncia parlamentare espressa mediante ordine del giorno costituirebbe una traccia eccessivamente definita e preclusiva di altre soluzioni, anche più ampie, che potrebbero sortire da un approfondimento, che non può prescindere dal confronto con l'organo di rilevanza costituzionale di cui si tratta.

Dichiara quindi che il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno n. 1, a condizione che nel dispositivo le parole «composizione e strumenti» siano sostituite con «le strutture»; che le parole «il reclutamento» siano sostituite con «l'utilizzazione» e che sia soppresso il secondo capoverso della parte dispositiva.

Il presidente PASTORE, relatore, sottolineando la rilevanza della questione sottesa all'ordine del giorno n. 1, invita i presentatori a ritirarlo, riservandosi semmai di elaborare un nuovo testo in sede di discussione del disegno di legge in Assemblea. Osserva, in proposito, che il tenore della seconda parte del dispositivo implica in ogni caso una iniziativa legislativa.

Il senatore BASSANINI sottolinea che l'ordine del giorno si riferisce a una parte del disegno di legge, l'articolo 7, che non reca deleghe legislative al Governo, per cui sarebbe possibile l'accoglimento di un ordine del giorno. Sottolinea che la formulazione è stata particolarmente prudente e prospetta una ipotesi condivisa anche da senatori dei Gruppi di maggioranza.

Le modifiche suggerite dal Ministro si muovono, a suo giudizio, in direzione esattamente opposta all'intento dichiarato e finirebbero per ostacolare, anziché favorire, l'inserimento degli esperti nei collegi regionali incaricati del controllo di gestione.

Al fine di favorire un celere *iter* del disegno di legge in titolo, accogliendo la proposta del Presidente, ritira l'ordine del giorno riservandosi di presentare una nuova formulazione prima della discussione in Assemblea.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente.

Dichiarato decaduto l'emendamento 2.3 per l'assenza del proponente, gli emendamenti 2.1 e 2.2, posti in votazione, non sono accolti, mentre gli emendamenti 3.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

## MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003 216<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(490) BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 febbraio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO dà conto dei pareri pervenuti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Interviene il senatore FASSONE che, con riferimento all'emendamento 1.1, osserva come lo stesso debba essere letto come strumento per consentire che la riforma delle libere professioni possa essere definita prima dell'emanazione della regolamentazione della materia in esame che, con la prima, presenta indubbie connessioni. Se poi si intendesse ugualmente procedere, contravvenendo alla richiamata considerazione di opportunità, in passato invece da più parti condivisa, sarebbe coerente limitare l'intervento normativo alla sola disciplina degli investigatori privati autorizzati a collaborare con il difensore nello svolgimento di indagini difensive. È questo infatti il significato da attribuire – continua il senatore Fassone – alla proposta sottesa all'emendamento 1.4 il quale inoltre è in linea con le posizioni espresse dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento alle condizioni che devono sussistere affinché si possa ritenere legittima l'istituzione e la permanenza degli ordini professionali. Si tratta infatti della necessità che l'ordine professionale tuteli interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di rilevanti danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.

Ricorda poi come la proposta recata dall'emendamento 1.4 sia correlata alla nuova disciplina delle investigazioni difensive, introdotta nel codice di procedura penale con la legge n. 397 del 2000, e perciò rientri pienamente nell'ambito delle condizioni sopra richiamate da riscontrare affinché l'ordine non possa dirsi lesivo della libera concorrenza. Alle luce delle considerazioni che precedono – conclude il senatore Fassone – si coglie anche il significato dell'emendamento 1.7 che, per l'esercizio dell'attività in genere di investigazione privata, non prescrive più l'iscrizione ad un ordine, ma contempla come mera possibilità quella di costituirsi in associazioni professionali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge che ne regolano l'attività.

Rinuncia poi ad illustrare l'emendamento 1.5.

Con riferimento all'emendamento 1.6 il senatore ZANCAN osserva che la previsione di tre ordini interregionali appare inadeguata, suggerendo in proposito un'articolazione su base regionale maggiormente idonea ad assicurare il puntuale assolvimento dei compiti che normalmente sono propri degli ordini professionali, quali la garanzia del rispetto delle norme deontologiche e la vigilanza sugli iscritti.

Il PRESIDENTE avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il relatore BUCCIERO, replicando alle considerazioni del senatore Zancan, osserva la ragione della proposta di articolazione interregionale derivi dalla constatazione che in talune regioni vi sono pochissimi iscritti e che quindi il riferimento alla regione non avrebbe senso. Quanto poi alle considerazioni espresse dal senatore Fassone, fa presente che in questo momento appare prevalente l'esigenza di assicurare al più presto un maggior controllo sull'attività svolta dagli investigatori privati, anche al fine di porre rimedio ad alcuni fenomeni patologici evidenziati dalla prassi, rispetto all'interesse pur meritevole di attendere la definizione della riforma delle libere professioni in generale. Respinge quindi la proposta contenuta nell'emendamento 1.1, mentre ritiene che presenti incongruenze la proposta, espressa dagli emendamenti 1.4 ed 1.7 del senatore Fassone, di distinguere, quanto all'obbligo di iscrizione all'ordine, in relazione alla tipologia di attività investigativa.

Interviene il presidente Antonino CARUSO il quale pur affermando la non contrarietà in generale per una differenziazione in relazione al tipo di attività svolta, ritiene che la proposta del senatore Fassone sul punto sia eccessivamente riduttiva, in quanto non tiene conto del fatto che gli investigatori privati prendono parte a tutta una serie ulteriore di attività rilevanti che resterebbero fuori dalla proposta emendativa.

Il sottosegretario VIETTI, rifacendosi alle considerazioni espresse dal relatore Bucciero, ricorda come sia necessario procedere con molta prudenza nella istituzione di nuovi ordini professionali alla luce dei limiti posti dal diritto comunitario e dagli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza del mercato. Osserva poi come molti passi avanti siano stati fatti nell'esame della riforma delle libere professioni, richiamando l'avvenuta presentazione da parte dei relatori di un testo unificato. È ormai prossima inoltre la definizione di un emendamento governativo, eventualmente anche interamente sostitutivo dell'articolato, il quale senza esprimere una valutazione negativa sulla proposta dei relatori intende offrire il contributo costruttivo del Governo nella definizione della nuova disciplina della materia. Sottolinea altresì come la presenza in Italia di ben ventisei ordini professionali costituisca una vera e propria anomalia in Europa alla quale occorre porre rimedio, come è testimoniato dalle iniziative attualmente in itinere dirette a realizzare una semplificazione degli ordini esistenti attraverso opportuni accorpamenti.

In considerazione di ciò suggerisce quale contributo costruttivo di eliminare nell'articolato il riferimento agli ordini in favore dell'utilizzo del termine meno impegnativo di «elenco», ritenendo inoltre opportuna la previsione di una disciplina diretta ad assicurare il coordinamento dell'intervento in esame con la riforma delle libere professioni.

Manifesta poi, più in particolare, apprezzamento per l'emendamento del senatore Zancan in quanto pone l'attenzione su una questione particolarmente discussa quale quella dell'articolazione territoriale degli ordini e, al riguardo, propone di inserire nel testo un riferimento generico o comunque di non disciplinare compiutamente tale aspetto che potrebbe essere opportunamente risolto in altra sede.

Il relatore BUCCIERO evidenzia come il problema dei costi sia un'altra delle ragioni a sostegno dell'articolazione interregionale dei Consigli dell'ordine proposta nel disegno di legge in titolo ed invita poi, più in generale, ad una riflessione circa l'opportunità di riconsiderare talune scelte per verificare se non sia preferibile in materia parlare dell'istituzione di collegi, tenendo anche conto che si tratta di attività per le quali non è richiesta la laurea. Inoltre, respingendo l'avanzata ipotesi dell'elenco o del registro con l'approvazione della quale cadrebbe tutto l'impianto del disegno di legge, non esclude che, all'interno dell'Ordine o del Collegio, si possano prevedere più albi, ad esempio l'uno riservato agli investigatori autorizzati alla collaborazione con il difensore nelle indagini difensive, l'altro riservato sia a quest'ultimi sia agli altri non autorizzati, nonché un terzo riservato ai praticanti.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver constatato la presenza del numero legale, pone ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 1.1, di contenuto identico all'emendamento 1.2, che è respinto.

Il senatore CENTARO osserva come non sia opportuno che l'ordine istituendo abbia la propria sede presso il Ministero della giustizia mentre risulta adeguata la previsione che attribuisce al Ministero l'alta vigilanza sull'esercizio della professione di investigatore privato.

Interviene il senatore Luigi BOBBIO per esprimersi sull'emendamento 1.4, e per dichiararsi favorevole alla proposta di articolazione interregionale a sostegno della quale, oltre a quanto sopra ricordato sul numero degli iscritti e dei costi, vi sarebbe anche l'esigenza di accentrare il momento di verifica e di controllo in relazione alle caratteristiche peculiari dell'attività.

Il senatore GUBETTI non ritiene condivisibile la proposta di prevedere – nell'ambito considerato – delle strutture ordinistiche a livello necessariamente regionale, ma non ritiene neppure opportuno che tali strutture siano specificamente individuate a livello interregionale nel numero di tre e sia stabilito dalla legge che esse debbano aver sede a Roma, Milano e Napoli. Ritiene infatti che sarebbe preferibile che questi aspetti venissero definiti a livello di normazione secondaria.

Più in generale sottolinea come una soluzione alternativa rispetto all'impostazione fatta propria dal disegno di legge in titolo potrebbe essere quella di non prevedere l'istituzione di un ordine a sé stante e di prevedere invece l'istituzione di un elenco speciale riservato agli investigatori privati presso un ordine già esistente.

Il senatore ZANCAN pone con forza l'accento sull'estrema delicatezza sulla funzione svolta dall'investigatore privato e sottolinea come tale caratteristica renda evidente e giustifichi pienamente la scelta di istituire un ordine professionale *ad hoc* – ovvero scelte sostanzialmente corrispondenti – in quanto soltanto in questo modo sarà possibile assicurare allo svolgimento dell'attività in questione un assetto normativo idoneo a garantire il rispetto della deontologia professionale.

Segue un breve intervento del relatore BUCCIERO che richiama l'attenzione sull'esigenza di definire un assetto normativo che consideri in modo specifico anche la posizione di coloro che collaborano con l'investigatore privato come «praticanti» senza possedere ancora in senso proprio tale qualifica.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,40.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 490

### Art. 1.

1.1

Fassone, Calvi, Maritati, Ayala

Sopprimere l'articolo.

1.2

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

\_\_\_\_

1.3

CAVALLARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - L'attività di investigatore privato è svolta in via esclusiva da soggetti appartenenti ad associazioni professionali, di natura privatistica, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza. Tali associazioni sono obbligatoriamente iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e soggette a vigilanza del Ministero stesso».

# 1.4

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli investigatori privati» inserire le seguenti: «autorizzati a collaborare con il difensore nello svolgimento di indagini difensive».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere la parola: «autorizzati» e adeguare la terminologia ovunque ricorra.

1.5

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Al comma 2, sostituire le parole: «presso il Ministero della giustizia» con le seguenti: «in Roma».

1.6

ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «tre consigli interregionali con sede, rispettivamente, a Milano, Roma e Napoli» con le seguenti: «consigli regionali».

Conseguentemente, nel disegno di legge sostituire ovunque ricorra la parola: «interregionali» con la seguente: «regionali».

**1.7** 

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli investigatori privati che svolgono attività diversa da quella di cui al comma 1 sono autorizzati ad esercitarla secondo le disposizioni di legge, e possono costituirsi in associazioni professionali».

# AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

# MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

#### 111<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 14,35.

#### CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo stato possibile acquisire in tempo utile per l'odierna seduta il prescritto parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 2242 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero», il seguito dell'esame di tale disegno di legge avrà luogo domani mattina alle ore 9.

Resta convocata la seduta già prevista per domani per le ore 14,30.

La seduta termina alle ore 14,40.

# BILANCIO (5<sup>a</sup>)

# MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003 **309**<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

# Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 9,15.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, stante il concomitante svolgimento della seduta dell'Assemblea, propone di rinviare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno alla seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14,30, salvo differimento conseguente alle votazioni in Assemblea.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOM-MISSIONE PER I PARERI

Il Presidente avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri non avrà luogo e che i relativi argomenti all'ordine del giorno saranno esaminati nella seduta già convocata alle ore 14,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

#### 310<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

# Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia, e i sottosegretari di Stato alla presidenza del Consiglio Gagliardi e Ventucci, per l'economia e le finanze Vegas, per l'interno D'Alì e per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

### IN SEDE CONSULTIVA

(1545-B) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, con osservazioni, sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore FERRARA riferisce, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, segnalando, in relazione al nuovo articolo 2, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, che conferisce la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi inerenti alle funzioni fondamentali svolte dagli enti locali, che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dal comma 4, lettere i) ed n), in relazione, rispettivamente, alla disciplina degli organi di governo delle Città metropolitane e alla valorizzazione delle forme associative per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni. Il comma 5 del medesimo articolo 2 prevede, inoltre, che, ove i suddetti decreti legislativi attribuiscano funzioni fondamentali ad enti diversi da quelli che le esercitano a legislazione vigente, siano stabiliti con apposito disegno di legge collegato alla manovra finanziaria la decorrenza della nuova attribuzione delle funzioni stesse nonché il consequenziale trasferimento di beni e risorse. Al riguardo ritiene necessario verificare, ai fini della copertura degli eventuali oneri derivanti dal trasferimento delle suddette funzioni, la correlazione fra i decreti legislativi che individuano le funzioni ed i citati disegni di legge collegati. In proposito considera altresì opportuno precisare se il rispetto dei vincoli derivanti dalle risorse disponibili costituisca uno dei criteri per l'esercizio della delega. In merito al secondo periodo dello stesso comma, che prevede che i suddetti disegni di legge collegati recepiscano gli accordi definiti in sede di Conferenza unificata, fa poi presente l'opportunità di valutare se prevedere un riferimento al limite delle risorse disponibili. Occorre infine valutare se il successivo comma 7, che dispone che i provvedimenti collegati citati non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia compatibile con la necessità di recare misure di copertura volte a far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla ridefinizione delle funzioni fondamentali svolte dagli enti locali e dal recepimento dei relativi accordi in sede di Conferenza unificata.

In relazione all'articolo 5, giudica necessario verificare la compatibilità della norma che prevede tassativamente la partecipazione di almeno un rappresentante delle regioni a statuto speciale nelle delegazioni governative alle trattative comunitarie con la clausola che dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 7 occorre valutare se la disposizione, di cui al comma 2, che prevede che i disegni di legge per il trasferimento di beni e risorse correlati al conferimento di funzioni amministrative a Regioni ed autonomie locali non devono recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, non escluda la possibilità di adottare le misure di copertura finanziaria che possano rendersi eventualmente necessarie nel quadro del procedimento ivi delineato. Segnala, altresì, l'esigenza di valutare, in relazione al comma 4, se la previsione di «identiche condizioni» per quanto concerne i rilievi delle Commissioni parlamentari cui il Governo è obbligato a conformarsi, non limiti l'effettiva capacità di verifica, da parte del Parlamento, della copertura finanziaria dei decreti del Presidente del Consiglio volti a trasferire beni e risorse a Regioni ed autonomie locali ai sensi del comma 3, nel presupposto che la relazione tecnica ivi citata sia quella di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978. In ordine al comma 9, che prevede la possibilità di integrare le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti con due componenti, segnala inoltre la possibile incongruenza dell'apposizione della clausola che non derivino nuovi oneri per la finanza pubblica con la previsione, nello stesso comma, che i relativi oneri siano posti a carico delle Regioni interessate. Fa presente, infine, la necessità di valutare gli effetti finanziari dell'articolo 10, comma 4.

In merito agli emendamenti, occorre, a suo giudizio, valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.3 (che sostituisce l'articolo 2, concernente la disciplina delle funzioni fondamentali delle autonomie locali, senza tuttavia prevedere le disposizioni applicabili al trasferimento dei relativi beni e risorse né, come previsto dal testo, una clausola di invarianza degli oneri per le funzioni trasferite) e 2.2 (che reca disposizioni specifiche in materia di città metropolitane). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, rispondendo alle osservazioni formulate dal relatore, con riferimento al comma 4 dell'articolo 7, fa notare come la vigilanza del Parlamento sui futuri provvedimenti previsti dal disegno di legge di delega (decreti legislativi e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri) sia di per sé garantita dai vari passaggi previsti dal provve-dimento in esame per l'emanazione degli stessi decreti. In relazione, invece, ai rilievi concernenti il pericolo di sforamento dei tetti di spesa legati al trasferimento delle funzioni dallo Stato centrale agli enti locali, sottolinea che il nuovo testo del provvedimento in esame, approvato dalla Camera dei deputati, offre maggiori garanzie di controllo sugli aspetti finanziari, attraverso i successivi passaggi decisionali in esso previsti, e fa salva, in ogni caso, la possibilità di intervenire anche in momenti successivi, per correggere eventuali eccedenze di oneri, con gli strumenti previsti dalla legge n. 468 del 1978, come modificata, da ultimo, dal cosiddetto «decreto taglia-spese», convertito dalla legge n. 246 del 2002.

Il senatore MORANDO sottolinea l'insufficienza delle risposte testé fornite dal Governo, essenzialmente riferite alla possibilità di applicare il decreto taglia-spese, che non entrano nel merito dei numerosi e complessi problemi sollevati dal provvedimento, ed esprime, pertanto, l'esigenza di rinviarne l'esame, ove possibile, al fine di poter meglio approfondire tali aspetti.

Il senatore CADDEO, nell'associarsi alla richiesta del senatore Morando per un eventuale rinvio che consenta un esame più approfondito delle questioni poste dal relatore, giudica in ogni caso non esauriente la risposta del Governo, considerando, in particolare, che il disegno di legge in esame ridisegna la distribuzione delle competenze tra Stato ed enti locali ed è, quindi, suscettibile di produrre importanti e duraturi effetti, la cui portata andrebbe attentamente esaminata.

Con riferimento alle singole disposizioni, rileva, in primo luogo, una contraddizione nella previsione dell'articolo 2, che affida, da un lato, la determinazione delle funzioni da trasferire agli enti locali all'emanazione di uno o più decreti legislativi, e dall'altro, la quantificazione e l'individuazione delle relative risorse finanziarie, strumentali e di personale, a successivi disegni di legge collegati alla manovra finanziaria. Rileva, poi, che la previsione contenuta nell'articolo 7, comma 3, secondo cui, nelle more dell'approvazione dei disegni di legge collegati, il Governo può avviare il trasferimento delle risorse agli enti locali attraverso lo strumento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, scavalca, di fatto, la competenza del Parlamento e delle Commissioni bilancio, tenuto anche conto del fatto che, in base al successivo comma 4, il parere delle Commissioni è vincolante solo qualora sia reso in forma identica da entrambi i rami del Parlamento. Contesta, pertanto, tale formulazione, ritenendola un mezzo attraverso il quale il Governo cerca di aggirare surrettiziamente il parere negativo già reso dalle Commissioni in prima lettura.

Evidenzia, poi, che la individuazione delle funzioni da trasferire agli enti locali attraverso i decreti legislativi non tiene conto delle diverse condizioni di tali enti, il che comporterà inevitabilmente inefficienze e quindi oneri a carico della finanza pubblica, nonostante la relativa clausola di invarianza, sottolineando la contraddizione che spesso si incontra nel testo tra l'apposizione della suddetta clausola e la previsione delle modalità di copertura degli oneri. Ricorda che l'esperienza storica del decentramento attuato nel nostro Paese, dagli anni '70 fino ai più recenti decreti Bassanini, ha dimostrato che tale processo produce sempre maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Governo, tuttavia, non offre informazioni sulle reali dimensioni del processo di trasferimento introdotto con il provvedimento in esame e, quindi, non pone la Commissione in condizione di valutarne le conseguenze finanziarie. Ribadisce, pertanto, la necessità che venga, in primo luogo, quantificato il volume di risorse che il Governo intende trasferire agli enti locali, per poterne verificare la congruità ai fini della copertura degli oneri inerenti alle funzioni decentrate. Richiama, poi, il problema della diversa dimensione degli enti locali e dei differenti effetti che il trasferimento di funzioni potrà produrre, citando i problemi già riscontrati, al riguardo, in sede di esame del disegno di legge n. 1942 sui piccoli comuni, e fa presente la necessità di rivedere i fondi perequativi comunali, sottolineando il rischio che una legiferazione affrettata possa introdurre ulteriori discriminazioni tra i vari enti locali e le diversen aree del Paese, alimentando così un pericoloso processo di dissoluzione. Infine, fa rilevare il metodo confuso e contraddittorio seguito dal Governo, che ha presentato contemporaneamente tre diversi provvedimenti in materia di decentramento e devoluzione: il disegno di legge La Loggia, il disegno di legge di riforma del titolo V della Costituzione ed il disegno di legge Bossi sulla devolution.

In relazione alla richiesta del senatore Morando, il presidente AZZOLLINI fa presente l'esigenza di procedere sollecitamente all'esame del disegno di legge in titolo per consentirne il prosieguo dell'*iter* in 1<sup>a</sup> Commissione, atteso che la sua discussione è già calendarizzata in Assemblea.

Il senatore PIZZINATO si associa ai rilievi del senatore Caddeo, osservando, in merito all'articolo 2, comma 4, lettere *i*) ed *n*), che i problemi segnalati dal relatore potrebbero essere in buona parte risolti qualora la Commissione affari costituzionali del Senato approvasse l'emendamento 2.2, da lui presentato unitamente al senatore Del Pennino, che prevede di trasferire alle città metropolitane e alle associazioni di comuni le funzioni e le correlative risorse attualmente affidate alle province, in modo da evitare duplicazioni. Al riguardo, suggerisce l'opportunità di inserire un richiamo in tal senso nel testo del provvedimento, al fine di superare i problemi evidenziati.

Il senatore MORANDO, preso atto, con rammarico, del mancato accoglimento della sua richiesta di rinvio dell'esame, intervenendo nel merito, richiama in particolare l'articolo 2, comma 4, lettera *i*), che giudica palesemente scoperto dal punto di vista finanziario, poiché l'istituzione di nuovi organi a carattere elettivo ivi prevista comporta necessariamente

degli oneri, per i quali non è indicata un'esplicita copertura, posto che dal testo non è possibile desumere che tali oneri vengano effettivamente coperti utilizzando le risorse attualmente assegnate alle province. Con riferimento alla lettera n) dello stesso comma, ritiene invece accettabile tale disposizione, in quanto esistono già nella legge finanziaria risorse a favore delle associazioni di comuni che potrebbero essere utilizzate anche in tal sede. Rileva, quindi, la complessità del meccanismo previsto dall'articolo 2 per il trasferimento delle funzioni agli enti locali attraverso i decreti legislativi, la cui efficacia è, tuttavia, condizionata alla successiva emanazione di disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, volti a specificare le risorse da trasferire a ciascun ente locale. Considerando che i collegati, come precisato dal comma 7, non possono recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ritiene assolutamente opportuno il rilievo del relatore circa la correlazione temporale tra i decreti delegati e i disegni di legge collegati, che costituisce una forma di garanzia per lo stesso Governo. Sottolinea la necessità di fissare in maniera esplicita tale collegamento temporale, al fine di evitare, da un lato, che possano essere attribuite agli enti locali funzioni eccessive rispetto alle risorse che dovessero poi rendersi effettivamente disponibili, e, dall'altro, che vengano stanziate risorse finanziarie senza poter valutare la loro congruità rispetto alle spese da coprire. Per quanto concerne la previsione del comma 4 dell'articolo 7 di «identiche condizioni» per i rilievi delle Commissioni parlamentari, cui il Governo è obbligato a conformarsi nell'emanazione dei decreti legislativi, ritiene si tratti di una norma assolutamente anomala e non riscontrabile in passato.

Il presidente AZZOLLINI, in merito ai rilievi del senatore Morando circa la previsione dei pareri conformi di cui all'articolo 7, comma 4 del provvedimento in esame, precisa che essi non si riferiscono ai decreti legislativi ma ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che comunque esistono precedenti di pareri conformi resi dalle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento in ordine a schemi di decreto. Rivolgendosi, quindi, al Governo, auspica che dal disegno di legge delega in esame non derivino maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione al processo di decentramento ivi previsto, al fine di non ripetere l'esperienza fortemente negativa dei decreti Bassanini, la cui emanazione ha comportato un notevole aggravio di costi per lo Stato. Ribadisce, su tale punto, la massima attenzione da parte della Commissione, che vigilerà per evitare il riprodursi di tali rischi. Ritiene, quindi, che la Commissione possa formulare un parere non ostativo, sia in quanto il nuovo testo approvato dalla Camera dei deputati risolve molti dei problemi precedentemente segnalati, eliminando il riferimento all'articolo 117 della Costituzione all'interno dell'articolo 7 e rafforzando le procedure di controllo del Parlamento sugli aspetti finanziari, sia perché la complessiva riformulazione evita la possibilità di spostare risorse finanziarie in violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Per quanto concerne l'eventuale adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, conferma la volontà della Commissione di vigilare affinché tali provvedimenti non sostituiscano i necessari atti legislativi, tenuto anche conto del fatto che, trattandosi di atti amministrativi, potrebbero essere oggetto di contenzioso in sede giurisdizionale.

Preso atto delle osservazioni formulate nel dibattito, propone, infine, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, considerata la necessità di garantire in generale la corrispondenza temporale e quantitativa tra gli oneri recati dai provvedimenti di spesa e la copertura finanziaria degli stessi, esprime parere di nulla osta sull'articolo 2 nel presupposto che i decreti legislativi previsti dal comma 1, i provvedimenti collegati e gli accordi da definire in sede di conferenza unificata, indicati nel comma 5, vengano adottati in una cornice finanziaria unitaria volta a garantire il rispetto del suddetto principio. In particolare, si rileva la necessità che il rispetto dei vincoli derivanti dalle risorse disponibili costituisca uno dei criteri per l'esercizio della delega, ovvero che l'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane venga graduato in relazione al trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative preordinate alla copertura finanziaria degli oneri effettivamente conseguenti all'adozione dei decreti legislativi.

Esprime, inoltre, parere di nulla osta sui restanti articoli, osservando che, in merito all'articolo 7, la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica non escluda la possibilità di adottare le misure di copertura finanziaria che possano rendersi necessarie nel quadro del procedimento ivi delineato e che la relazione tecnica indicata nel comma 3 del medesimo articolo si intenda riferita a quella prevista dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

Esaminati, infine, gli emendamenti trasmessi, esprime parere non ostativo, ad eccezione della proposta 2.3, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Il senatore CADDEO preannuncia il proprio voto favorevole sul parere proposto dal relatore a condizione che venga esplicitato nel testo che le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, nel rendere il parere conforme sui decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, possano estendere il loro sindacato anche al rispetto delle disposizioni della legge di contabilità, al fine di assoggettare anche questi decreti al vincolo dell'articolo 81 della Costituzione. Qualora ciò non fosse possibile, dichiara che esprimerà voto contrario.

Il senatore MORANDO si associa alle dichiarazioni di voto del senatore Caddeo, ribadendo in particolare la sua contrarietà sulle previsioni dell'articolo 2, comma 4, lettera *i*), posto che l'istituzione dei nuovi organi ivi previsti è necessariamente onerosa e richiede adeguata copertura. Osserva, infine, che la necessità di una chiara correlazione temporale tra i decreti legislativi che trasferiscono le funzioni e i collegati alla finanziaria

che stabiliscono le risorse, si lega strettamente all'esigenza della «cornice finanziaria unitaria» richiamata nel parere proposto dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI, pur convenendo con lo spirito delle osservazioni del senatore Caddeo, fa presente, tuttavia, che non è possibile introdurre nel testo del provvedimento in esame la previsione che il parere sui citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri possa essere formalmente riferito all'articolo 81 della Costituzione, in quanto tale condizione concerne esclusivamente le leggi e gli atti aventi forza di legge. Propone, quindi, di procedere alla votazione del parere proposto dal relatore.

La Commissione approva, quindi, a maggioranza, il parere proposto dal relatore.

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MORANDO rileva la complessità del disegno di legge in titolo, e chiede di acquisire dal Governo opportuni chiarimenti circa gli effetti finanziari recati dal provvedimento, con particolare riferimento alla nuova disciplina prevista in merito alle concessioni.

Il presidente AZZOLLINI si associa alle considerazioni del senatore Morando circa la necessità di approfondimenti, ed invita il Governo a far pervenire tempestivamente alla Commissione le informazioni richieste al fine di poter formulare il prescritto parere.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

#### PER UN LUTTO DEL SOTTOSEGRETARIO MARIA TERESA ARMOSINO

Il presidente AZZOLLINI, in relazione al lutto che ha colpito il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino, formula, a nome della Commissione, le più profonde espressioni di condoglianze.

La Commissione si associa alle condoglianze espresse dal Presidente.

La seduta termina alle ore 16,15.

# FINANZE E TESORO (6a)

# MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

#### 146<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Vice Presidente CASTELLANI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale dell'Ufficio Italiano dei Cambi dottor Carlo Santini, accompagnato dal capo del servizio della Segreteria Generale del medesimo Ufficio, dottor Ermanno Natali, ed il presidente dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero professor Beniamino Quintieri, accompagnato dalla dottoressa Maria Cristina Brunetto, funzionario della Segreteria di Presidenza e della Direzione Generale del medesimo Istituto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CASTELLANI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione dell'Ufficio Italiano Cambi

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa ieri.

Il presidente CASTELLANI ricorda che l'indagine conoscitiva tende, in prima istanza, ad acquisire informazioni sul processo di adeguamento giuridico, economico e finanziario dei Paesi aderenti rispetto alle indicazioni fissate dalla Commissione europea, ma soprattutto a verificare le condizioni nelle quali si troveranno ad operare in tali Paesi i soggetti economici e finanziari italiani nel prossimo futuro. In particolare, l'indagine è volta ad acquisire informazioni sui processi di privatizzazione, sui sistemi creditizi e finanziari nonché l'attività delle istituzioni competenti nei settori crediti e finanziari. Dopo aver ricordato le audizioni svolte dà la parola al direttore generale dell'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC).

Il dottor SANTINI dopo aver ringraziato la Commissione finanze e tesoro per l'invito a partecipare all'indagine conoscitiva, esprime l'apprezzamento dell'UIC per l'allargamento dell'Unione Europea a dieci nuovi Paesi.

Al fine di contribuire nel modo più specifico possibile all'indagine conoscitiva in titolo si sofferma ad illustrare le problematiche attinenti ai settori di competenza specifica dell'UIC, in particolare l'attività di contrasto al riciclaggio finanziario e di rilevazione statistica dei rapporti internazionali.

In relazione al primo punto rileva come l'adesione di dieci Paesi all'Unione Europea costituisca un'opportunità per la prevenzione e il contrasto sul piano finanziario del riciclaggio e delle altre forme di criminalità economica, poiché dall'allargamento deriva l'ampliamento dell'ambito nel quale si applicano in maniera omogenea le discipline di controllo, nel quale si sviluppano il coordinamento e la collaborazione transnazionale accrescendo, di conseguenza, la capacità di prevenire e rilevare fenomeni illeciti. In particolare, le disposizioni comunitarie in materia di antiriciclaggio diverranno un comune patrimonio di regole.

Non nasconde tuttavia la preoccupazione che l'estensione del mercato interno, dei principi e delle regole della libera circolazione possa agevolare anche i traffici illegali: tale rischio potrà essere contenuto assicurando che l'intensità dei presidi e dei controlli previsti dal regime comunitario non sia indebolita in conseguenza dell'applicazione di essi su più larga scala.

Rileva poi che i nuovi Stati membri sono già caratterizzati da una sufficiente uniformità regolamentare rispetto agli standard antiriciclaggio internazionali, assicurata dall'azione di incentivo svolta negli anni recenti dall'Unione Europea nonché da singoli Stati membri e dall'applicazione dei principali provvedimenti di rilievo internazionale, tra cui le Raccomandazioni del GAFI. Molti dei nuovi Paesi membri partecipano da tempo alle attività antiriciclaggio sul piano internazionale, sono membri del Consiglio d'Europa e sono coinvolti nelle iniziative di questo in materia di contrasto del riciclaggio.

Ricorda poi che l'UIC ha partecipato a numerose iniziative di assistenza tecnica rivolte agli Stati interessati, anche nella prospettiva della loro adesione all'Unione Europea, e che i programmi di «gemellaggio» svolti sotto l'egida dell'Unione hanno avuto effetti positivi sotto i profili dell'omogeneità degli ordinamenti e delle pratiche operative nonché della

propensione alla collaborazione reciproca. In molti casi, la collaborazione ha portato alla definizione di protocolli d'intesa, quali quelli già formalizzati dall'Ufficio con le Unità di Informazione Finanziaria di Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Lettonia, mentre sono in corso di predisposizione intese con le autorità della Polonia e di Malta.

Sottolinea il rilievo dell'avvio, all'interno dell'Unione Europea, del progetto FIUNET, volto alla costituzione di una rete telematica in grado di consentire flussi di informazioni riguardanti operazioni sospette, ed auspica l'estensione di tale sistema a tutti i Paesi membri dell'Unione, attuali e futuri.

Ritiene che il definitivo adeguamento dal punto di vista sostanziale, ai parametri antiriciclaggio dell'*acquis* comunitario, già in corso negli Stati membri, non conseguirà automaticamente al mero recepimento formale delle misure regolamentari. Giudica infatti essenziale l'affermarsi di principi e di pratiche favorevoli all'esplicazione di una collaborazione attiva tra le diverse autorità coinvolte nel contrasto di fenomeni di criminalità economica, con particolare riferimento alla segnalazione dei casi sospetti e allo scambio di informazioni.

Reputa, comunque, che la situazione attuale consenta un cauto ottimismo, anche in considerazione del fatto che in sede di Comitato di Contatto costituito presso la Commissione Europea per l'esame delle principali questioni antiriciclaggio di rilievo comunitario, riunitosi lo scorso 25 aprile, i Paesi in via di adesione all'Unione, hanno manifestato la più ampia volontà di confronto e collaborazione.

L'oratore passa quindi ad analizzare i profili della rilevazione statistica dei rapporti internazionali effettuata dall'UIC, ricordando preliminarmente che, per un'analisi approfondita dei rapporti economici dell'Italia e degli altri Paesi oggi membri dell'Unione Europea con i Paesi in via di adesione, delle loro posizioni finanziarie relative attuali, e delle prospettive future, occorrerebbe una base empirica più dettagliata di quella oggi disponibile e soprattutto più omogenea a livello europeo. Le rilevazioni di dati statistici, infatti, producono risultati tra loro comparabili, solo se effettuate sulla base di normative tra loro armonizzate.

Sottolinea quindi il contributo in proposito fornito dall'UIC, sia a livello multilaterale che a livello bilaterale. Ricorda che tra i capitoli dell'acquis comunitario vi è uno specifico capitolo statistico e che dall'ultimo Rapporto della Commissione in materia, emerge un significativo ottimismo tecnico circa i progressi compiuti dalle autorità statistiche dei Paesi in via di adesione, pur restando alcune preoccupazioni concernenti la disponibilità di informazioni e la possibilità di ricostruire serie storiche, nonché la ricerca di metodi adeguati per l'integrazione dei dati dei nuovi Paesi nel quadro generale dell'Unione Europea.

Rileva come anche nel campo delle statistiche sia stato adottato il principio della sussidiarietà, e come molte soluzioni siano state raggiunte tenendo conto delle specificità nazionali, ove non ne risultasse inficiato il quadro complessivo finale.

Ritiene che un problema per i Paesi in via di adesione, che potrebbe portare ad un ritardo nell'adeguamento, sia quello per cui essi devono recepire in modo passivo le scelte e le decisioni, definite in parte anche con provvedimenti normativi, delle autorità e dei Paesi membri dell'Unione, scelte e decisioni cui non hanno potuto partecipare.

Esprime soddisfazione per la presenza dell'UIC, a livello multilaterale, in tutte le sedi statistiche europee e per il contributo di quest'ultimo all'obiettivo di giungere alla definizione di regolamenti e direttive di ordine tecnico-statistico con il più elevato grado di armonizzazione, mentre le attività di collaborazione e di assistenza tecnica sono state sia di tipo informale, come nel caso della Slovenia, sia di tipo formale, come nel caso della Polonia.

L'oratore passa quindi ad esporre analiticamente le informazioni relative ai rapporti economici intercorrenti tra l'Italia e i Paesi in via di adesione, con particolare riferimento agli ultimi due anni, rilevando come le attività finanziarie dell'Italia verso questi Paesi siano nettamente prevalenti rispetto alle passività. In particolare il saldo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti italiana è stata pari a circa 6 miliardi di Euro. Tuttavia, sottolinea come altri Paesi europei quali Francia e Germania presentino uno *stock* di investimenti diretti nel medesimo periodo nettamente superiore a quello italiano. Un analogo divario sussiste relativamente ai volumi delle attività e passività degli istituti di credito italiani e degli altri Paesi europei sopra citati.

Il senatore BRUNALE condivide l'opinione per cui, in materia di contrasto alle operazioni di riciclaggio internazionale, è necessaria una uniformità dal punto di vista normativo, nonché un'intensa collaborazione tra Stati, valutando positivamente, a tale ultimo proposito, l'avvio della rete informativa telematica FIUNET.

Esprime tuttavia la preoccupazione che punti di criticità possano essere legati ad un'eccessiva dilatazione del periodo di tempo necessario al passaggio da un recepimento meramente formale della disciplina antiriciclaggio alla sostanziale applicazione di quest'ultima. Chiede quindi conferma della fondatezza di tali preoccupazioni e quali siano i rischi reali in tema di riciclaggio.

Il senatore TURCI domanda qual è la funzione dell'UIC rispetto alla prospettiva di integrazione dal punto di vista economico e produttivo tra l'Italia e i Paesi di prossimo ingresso nell'Unione Europea, nonché se sussista, da parte di tali ultimi un'effettiva volontà di adeguarsi alla normativa comunitaria antiriciclaggio.

Il dottor SANTINI condivide la preoccupazione espressa dal senatore Brunale che possano ancora registrarsi divaricazioni tra l'armonizzazione formale della disciplina in commento e il recepimento sostanziale della normativa comunitaria, anche se giudica non agevole individuare con precisione le cause di tali difficoltà. Esprime il convincimento che da parte delle Autorità di controllo dei nuovi Paesi membri – ancorché alle prese con procedure nuove – vi sia l'intenzione di procedere con convinzione all'armonizzazione in materia di lotta al riciclaggio, sottolineando tuttavia come gli Stati europei possano comunque svolgere un fondamentale ruolo di impulso e sollecitazione, in sede di partecipazione ad organismi internazionali, siano essi dotati di competenze sul piano politico – come l'Ecofin – ovvero sul piano squisitamente tecnico.

Condivide altresì l'opinione che lo strumento informatico per la condivisione delle informazioni finanziarie debba essere supportato dall'impegno degli Stati ad avvalersene.

Rispondendo al senatore Turci, ritiene vi siano certamente ampi spazi a disposizione dell'Italia per incrementare la propria presenza economica e commerciale all'interno dei nuovi Paesi membri, come emerge con chiarezza dalla comparazione dei dati macroeconomici italiani e dei maggiori Stati europei con quelli relativi ai rispettivi volumi di esportazioni ed importazioni.

Il senatore PASQUINI si domanda quale struttura giuridica abbiano e di quali strumenti di intervento dispongano gli organismi che, all'interno dei dieci Paesi candidati, svolgono il compito di vigilare sulle operazioni sospette e sull'applicazione della normativa comunitaria sulla lotta al riciclaggio di denaro.

Ritiene altresì utile sapere se gli accordi di cooperazione e le procedure di gemellaggio tra Italia e Paesi candidati costituiscano iniziative isolate ovvero vadano ad iscriversi all'interno di un contesto comunitario.

Il dottor SANTINI risponde al senatore Pasquini evidenziando che la maggior parte degli accordi di gemellaggio tra Stati europei si inquadra all'interno dei progetti comunitari PHARE, i quali consistono appunto nell'apprestare finanziamenti ad interventi interstatali di assistenza tecnica e di recepimento dell'*acquis* comunitario.

Relativamente alla struttura degli organismi deputati al contrasto delle operazioni di riciclaggio all'interno dei Paesi candidati, l'oratore ricorda che la veste giuridica dei medesimi varia da Stato a Stato, pur corrispondendo sostanzialmente al modello delle *Financial Intelligence Agencies*, e che essi possono anche iscriversi all'interno di strutture ministeriali, ovvero delle banche centrali.

Il presidente CASTELLANI dichiara infine chiusa l'audizione.

#### Audizione dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero

Il presidente CASTELLANI, riepiloga i temi dell'indagine e dà la parola al professor Quintieri, presidente dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE).

Il professor QUINTIERI puntualizza in premessa che i compiti affidati all'ICE riguardano un'area tematica solo in parte coincidente con l'oggetto dell'indagine conoscitiva, ma tuttavia ritiene importante illustrare alcuni elementi dell'interscambio commerciale tra l'Italia e i Paesi prossimi aderenti all'Unione Europea, al fine di delineare il quadro nel quale si inseriscono gli aspetti più specifici che interessano la Commissione.

Dopo aver ricordato come, in termini generali, l'allargamento dell'Unione Europea incrementa di un terzo il territorio dell'Unione, del 28 per cento la popolazione e solo del 12 per cento il prodotto interno lordo, sottolinea come tale divario tra l'incremento di ricchezza e l'effettivo ampliamento della base demografica costituisca di per sé un elemento di riflessione.

Per quanto riguarda l'Italia, in particolare, osserva come nell'ultimo decennio si sia assistito ad un forte incremento dell'interscambio commerciale con tutti i Paesi prossimi aderenti e come nel 2002 le esportazioni italiane abbiano raggiunto circa il 9 per cento rispetto al 3,8 per cento del 1992. Correlativamente le importazioni sono cresciute dal 2,4 per cento al 6,5 per cento. La qualità ed il volume di tale crescita si inquadrano in un processo che alcuni hanno voluto definire «ritorno dei vicini», sottolineando come l'apertura dei nuovi mercati ad Est abbia consentito, in tempi piuttosto ravvicinati, di integrare le economie dei Paesi appartenenti all'Europa Centrale con quelle dell'Europa Occidentale, ai livelli già esistenti in passato.

Infatti, fatta eccezione per la Slovacchia e la Bulgaria, il saldo della bilancia commerciale si presenta positivo.

Dopo aver dato alcune indicazioni circa il livello delle esportazioni italiane nei dieci Paesi e in particolare dopo aver sottolineato che l'attivo della bilancia commerciale raggiunge oggi 6,5 miliardi di Euro, si sofferma ad illustrare la posizione relativa dell'Italia in termini di interscambio commerciale rispetto ad altri importanti Paesi dell'Unione.

L'Italia, precisa l'oratore, nel 2002 si conferma essere il secondo Paese esportatore tra gli Stati membri verso il Centro Europa, secondo dopo la Germania, con una quota percentuale di circa 9 per cento contro il 22,8 per cento della Germania. Le stime attualmente disponibili consentono peraltro di parlare di margini potenziali di incremento ancora significativi.

Per quanto riguarda invece gli investimenti diretti, l'oratore sottolinea l'interesse che le imprese italiane hanno dimostrato per i Paesi in questione, facendo presente che circa un quinto degli investimenti italiani all'estero è indirizzato all'area Centro-Orientale. Tuttavia, la posizione di preminenza acquisita come Paese importatore non viene confermata per quanto riguarda gli investimenti diretti, in quanto l'Italia è al settimo posto dopo altri Paesi tra i quali l'Olanda, l'Austria e la Francia.

Passando ad illustrare le ragioni della crescita dell'interscambio, il professor Quintieri enumera la vicinanza geografica, l'alto tasso di investimento in macchinari fissi delle economie dei Paesi aderenti, in settori nei quali l'Italia ha acquisito una specializzazione anche nella produzione delle macchine utensili, nonché il processo di delocalizzazione produttiva. Rispetto a tale ultimo aspetto, pur nella difficoltà di quantificare con precisione il fenomeno, egli ritiene che l'incremento di joint venture, nonché l'incremento dello scambio di parti e componenti di prodotto con tali Paesi indichi certamente processi di integrazione economica in crescita. Purtuttavia, sottolinea con una qualche preoccupazione che, in alcuni casi la delocalizzazione produttiva, ovvero l'esportazione in tali Paesi di alcuni segmenti del processo produttivo, si inserisce in sostanza in comparti nei quali è molto alto l'indice di specializzazione produttiva italiana, ma per i quali la scelta di delocalizzare è effettuata esclusivamente per il minor costo del lavoro. Tale processo, in prospettiva naturalmente, potrebbe comportare uno spiazzamento potenziale dei prodotti italiani, che potrebbero soffrire della concorrenza di Paesi in grado di produrre negli stessi settori beni più concorrenziali. Sottolinea però come tale timore sia allo stato solo potenziale poiché l'Italia può contare in alcuni comparti su livelli qualitativi produttivi riconosciuti internazionalmente.

Dà quindi conto dei processi di internazionalizzazione che coinvolgono il settore creditizio, facendo presente che in alcune aree, come in America Latina, si assiste ad un sostanziale arretramento della presenza italiana mentre, in alcuni Paesi prossimi aderenti all'UE la penetrazione del mercato avviene soprattutto con la partecipazione, sia di maggioranza che di minoranza, al capitale delle banche locali, con uno scarsissimo utilizzo del sistema di apertura diretta di filiali all'estero.

Il senatore BRUNALE, dopo aver riepilogato gli aspetti maggiormente problematici che presenta l'allargamento sui temi oggetto dell'indagine, chiede di avere maggiori informazioni sugli strumenti a disposizione dell'ICE per sostenere le piccole e medie imprese e per operare in collaborazione con gli istituti di credito.

Il senatore TURCI ritiene opportuno affrontare i temi dell'integrazione economica con i Paesi prossimi aderenti all'UE e in particolare, preso atto del rischio di concorrenza su produzioni nelle quali l'Italia eccelle per specializzazione, chiede di sapere se il marchio produttivo europeo possa costituire un elemento per evitare tale rischio. Chiede inoltre di conoscere quali sono le strategie operative dell'ICE, anche in relazione al settore creditizio.

A giudizio del senatore Paolo FRANCO il processo di allargamento crea certamente delle opportunità rilevanti per i settori produttivi italiani più dinamici, ma pone anche il problema di stabilizzare nel tempo tali iniziative espansive. Da tale punto di vista chiede di conoscere se l'ICE compia o meno iniziative per valutare il merito degli investimenti, anche per assicurarne il carattere strutturale e non contingente.

Il professor QUINTIERI osserva che l'attività dell'ICE si caratterizza da un lato per l'assistenza diretta alle imprese e dall'altro per l'attività di promozione della produzione nazionale, agendo naturalmente, secondo linee guida e indirizzi maturati anche a livello politico. Pur nella limitatezza delle risorse finanziarie e di personale a disposizione dell'ICE, sottolinea lo sforzo compiuto dall'Istituto nell'area Centro-orientale, area nella quale la logica di intervento non è tanto la promozione dei prodotti italiani, quanto il sostegno al radicamento delle imprese in tali territori. Al senatore Franco Paolo fa peraltro presente che i processi produttivi di delocalizzazione si evolvono in maniera molto rapida, ragion per cui risulta arduo sostenere progetti a lungo termine. Fa presente inoltre che l'ICE sta concentrando la propria attività sulla formazione, sulla cooperazione istituzionale, nonché sul settore ambientale.

In merito alle problematiche emergenti negli ultimi anni nei distretti produttivi – un modello non certamente esportabile automaticamente in quanto frutto anche di contesti locali e storici molto particolari – l'oratore non nasconde la complessità dell'azione di sostegno delle imprese operanti nei distretti per superare il momento di particolare difficoltà. Per quanto riguarda le banche, ritiene infine che gli istituti di credito si indirizzino, di norma, verso Paesi nei quali già esistono processi di espansione dell'economia reale. Conclude richiamando la complessità dei problemi della difesa del marchio dei prodotti italiani, sia in ambito europeo che nei mercati internazionali in genere.

Il presidente CASTELLANI dichiara infine chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

# ISTRUZIONE $(7^{a})$

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003 199<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

# Presidenza del Presidente ASCIUTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Francesco Dominici segretario generale aggiunto e il dottor Marcello Leoni segretario nazionale di CISL-FIR – Federazione Innovazione e Ricerca.

La seduta inizia alle ore 9.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione di rappresentanti di CISL-FIR – Federazione Innovazione e Ricerca

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 13 maggio scorso.

Il presidente ASCIUTTI rivolge preliminarmente un saluto di benvenuto ai rappresentanti di CISL-FIR – Federazione Innovazione e Ricerca che – ricorda – hanno già partecipato ai lavori della Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva. Precisa pertanto che l'audizione odierna avrà come principale oggetto lo schema di decreto legislativo di riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), su cui la Commissione è chiamata ad esprimere osservazioni alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa.

Il dottor DOMINICI, segretario generale aggiunto di CISL-FIR, esprime preliminarmente un giudizio positivo sul testo, atteso che esso, fra l'altro, conferma l'assetto unitario dell'Ente e, di conseguenza, l'approccio multidisciplinare nei confronti dei settori di intervento.

Desidera, tuttavia, sottoporre all'attenzione della Commissione alcune proposte (elaborate in dettaglio in un documento della FIR che consegna) di modifica dello schema di decreto legislativo.

Con riferimento all'articolo 3, chiede che si includa un esplicito riferimento alle interazioni con i settori produttivi primario e secondario, atteso l'importante contributo che l'ENEA può offrire in riferimento a tematiche quali lo sviluppo sostenibile, nonché la razionalizzazione e la modernizzazione del sistema produttivo.

Quanto all'articolo 4, suggerisce, peraltro in analogia con quanto previsto dal recente riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), l'inserimento del consiglio scientifico tra gli organi dell'Istituto.

Con riferimento all'articolo 6, propone che ai membri del consiglio di amministrazione sia richiesto il possesso, oltre che di elevate professionalità tecniche e gestionali, anche di esperienze e di competenze tecnicoscientifiche nei campi di attività dell'Ente.

Occorre, inoltre, modificare il testo in modo da garantire la pariteticità numerica tra i membri del consiglio di amministrazione designati dai Ministeri interessati (Ministero per le attività produttive, Ministero dell'ambiente e tutela del territorio nonché Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). In particolare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in considerazione del ruolo svolto nella definizione del Piano nazionale della ricerca e nell'orientamento dei finanziamenti, appare senz'altro eccessivamente penalizzato dalla possibilità di designare un solo componente.

Quanto all'articolo 7, esso non esclude che fra i membri del consiglio scientifico possano essere nominati ricercatori dell'ENEA; manca tuttavia la previsione esplicita, a differenza di quanto accade nella disciplina degli altri enti nazionali di ricerca, di un'adeguata rappresentanza della comunità scientifica interna.

Nel ricordare che il testo prevede tre nuovi organi collegiali (il consiglio scientifico, il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, nonché il comitato di valutazione), sottolinea che, onde evitare possibili situazioni conflittuali dovute a sovrapposizioni e confusioni dei ruoli, occorrerebbe chiarire che questi ultimi sono essenzialmente comitati consultivi, senza funzioni propositive, mentre la responsabilità della gestione ricade esclusivamente sul consiglio di amministrazione.

Con riferimento inoltre all'articolo 12, evidenzia l'opportunità di prevedere tra i requisiti che deve possedere il direttore generale, oltre alle capacità manageriali, anche specifiche competenze nei settori di attività dell'Ente.

Inoltre, chiede che gli aspetti organizzativi e gestionali siano demandati ai regolamenti che, benchè adottati dall'Ente stesso, sono comunque sottoposti all'approvazione ministeriale. Il decreto legislativo, che nell'attuale formulazione porterebbe ad un ingessamento della struttura amministrativa, dovrebbe pertanto limitarsi a dettare i principi della disciplina.

Critica, altresì, il riferimento contenuto nel testo alla «invarianza della spesa complessiva rispetto alla situazione attuale» che cristallizza la condizione attuale, la quale, in considerazione anche del pesante depauperamento delle risorse umane, conseguente al blocco biennale delle assunzioni nel pubblico impiego, non rappresenta un adeguato parametro di confronto e, senz'altro, riduce le capacità di crescita dell'Ente.

Infine, in considerazione della privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego prevista dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e da ultimo dal decreto legislativo n. 165 del 2001, chiede che dal testo vengano espunti i richiami alle questioni di pertinenza della contrattazione tra i sindacati e l'ARAN.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

La senatrice ACCIARINI chiede chiarimenti in ordine all'affermazione, resa dal dottor Dominici, secondo cui i nuovi organi collegiali previsti dovrebbero essere derubricati ad organi meramente consultivi. Non ritiene infatti che tale soluzione possa rivelarsi di effettiva utilità, mentre potrebbe risultare eventualmente più proficuo procedere a qualche accorpamento.

Il senatore MONTICONE chiede anzitutto in che termini si ponga la ricerca fondamentale in rapporto all'ENEA, soprattutto con riferimento alla sua funzione di trasferimento di tecnologie alle piccole e medie imprese.

Sollecita altresì un approfondimento in ordine al rapporto prefigurato fra consiglio scientifico ed altri organi collegiali.

Alle domande poste risponde il dottor DOMINICI, il quale riassume brevemente la struttura dell'ente: gli organi individuati dallo schema di riordino restano i tre già attualmente previsti (presidente, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori); ad essi la CISL-FIR propone che si aggiunga a pieno titolo anche il consiglio scientifico, a garanzia della natura di ricerca dell'Ente. Il contesto in cui si muove l'ENEA è peraltro rappresentato dagli indirizzi elaborati dal Governo e resi noti attraverso il Ministero delle attività produttive e dagli obiettivi Paese contenuti nel Programma nazionale della ricerca, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In tale quadro, al consiglio di amministrazione sono affidati compiti di indirizzo e controllo, mentre il direttore generale è investito dei compiti di gestione.

Appare dunque assai improprio attribuire agli ulteriori tre organi collegiali prefigurati dallo schema di decreto (consiglio scientifico, comitato di indirizzo e coordinamento per i progetti di industrializzazione e comitato di valutazione) compiti diversi da quelli consultivi, pena un potenziale contrasto con il consiglio di amministrazione che, peraltro, resta l'unico organo incaricato di rispondere della coerenza dell'attività dell'Istituto con gli obiettivi del Governo. Sollecita dunque un definitivo chiarimento in ordine alla ripartizione dei compiti di responsabilità e quelli di consulenza.

Quanto ai quesiti posti dal senatore Monticone, egli ricorda anzitutto che la ricerca in Italia si muove su tre canali: quello universitario; quello degli enti pubblici di ricerca, ognuno dei quali assicura il presidio di una disciplina, con la sola eccezione del CNR che ha caratteristiche di ente generalista; quello privato, relativo alla ricerca svolta in azienda. Quanto alla ricerca fondamentale, su cui il senatore Monticone aveva sollecitato una riflessione, occorre ricordare che l'ENEA ha un'ottica prevalentemente rivolta al mondo imprenditoriale e quindi svolge attività di ricerca fondamentale pressoché esclusivamente con riferimento alla fusione nucleare. Al di là di tale settore, la ricerca svolta dall'ENEA ha sì aspetti di assoluta originalità ma sempre in un'ottica di applicazione nel mediobreve periodo a fini di innovazione.

Quanto al ruolo del consiglio scientifico, ribadisce che si tratta di un *referee* interno cui è attribuito un compito critico di vaglio dei progetti e di valutazione sull'investimento pubblico. La CISL-FIR ne chiede pertanto la trasformazione in quarto organo effettivo dell'Ente, ma sempre con compiti consultivi.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti di CISL-FIR – Federazione Innovazione e Ricerca e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,45.

#### 200<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

# Presidenza del Presidente ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (n. 221)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI, il quale rileva anzitutto che lo schema di decreto in titolo si pone in linea con gli schemi di riordino di altri enti di ricerca (CNR, ASI, INAF), su cui la Commissione ha recentemente avuto modo di esprimersi.

Come i predetti, esso trae infatti origine dalla legge n. 137 del 2002, che ha fra l'altro riaperto i termini della delega contenuta nell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (Bassanini 1) per la riforma degli enti di ricerca, e segna il superamento del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36.

In particolare, lo schema di decreto in esame indica una nuova e più precisa missione per l'ENEA: ente pubblico nazionale operante nei settori dell'energia e dell'ambiente, con il compito di promuovere e svolgere attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché prestare servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo.

La struttura organizzativa dell'ente riformato vede l'affiancamento agli organi già esistenti (presidente, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori), di cui viene peraltro modificata la composizione, di nuovi soggetti con compiti propositivi e consultivi, nonché di valutazione e di raccordo con il sistema produttivo: il consiglio scientifico, il comitato di valutazione e il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione.

Il presidente relatore si sofferma quindi sugli articoli di maggiore rilievo.

Anzitutto, illustra l'articolo 5, che prevede che il presidente sia scelto fra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale ed abbia un'esperienza almeno triennale nella gestione di enti operanti nel settore della ricerca. Al riguardo, osserva che si tratta di una duplice innovazione rispetto alla normativa attualmente vigente: da un lato scompare infatti la precisazione secondo cui l'alta qualificazione professionale deve avere afferenza con i settori di attività dell'ENEA; dall'altro, si introduce – come già nei decreti di riordino degli altri enti di ricerca – il requisito della professionalità manageriale.

Altra innovazione è rappresentata dalla previsione di un vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, che opera in caso di assenza o impedimento del presidente. Resta invece fermo che il presidente sia nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

Quanto al consiglio di amministrazione, le novità introdotte sono ancor più rilevanti. Anzitutto, ne viene infatti aumentato il numero di membri da 4 a 6, con un rafforzamento della rappresentanza del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente che indebolisce ingiustificatamente il ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Né appare corretta l'assenza di una rappresentanza del sistema industriale, indispensabile per assicurare una visione imprenditoriale della gestione e della valutazione dell'ente. Il 50 per cento delle attività di ricerca in Italia è del resto svolto, come è a tutti noto, dalle imprese private.

Analogamente a quanto disposto con riguardo al presidente, anche per i componenti del consiglio di amministrazione scompare poi il riferimento all'alta qualificazione nei settori di attività dell'ENEA e si introduce invece il requisito della professionalità gestionale.

Ad esso vengono inoltre attribuiti numerosi compiti, dei quali occorrerebbe valutare la coerenza con la natura di organo snello di supervisione strategica. Fra tali compiti, rientra altresì la nomina del direttore generale, che il decreto legislativo n. 36 del 1999 attribuiva invece al presidente.

Con riguardo alle competenze nel processo di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento e dei piani triennali ed annuali di attività, il presidente relatore segnala l'esigenza di coordinare le disposizioni dell'articolo 6, comma 3, lettere d) ed e), con quanto successivamente disposto rispettivamente dall'articolo 20 e dall'articolo 16. L'articolo 6 prevede infatti che il consiglio di amministrazione proceda all'approvazione sia del regolamento che dei piani, mentre l'articolo 20 gli attribuisce il compito di predisporre il regolamento da sottoporre successivamente all'approvazione del Ministro delle attività produttive; analogamente, l'articolo 16 stabilisce che le proposte di piano triennale e di piano annuale siano deliberate dal consiglio di amministrazione ma in ultima istanza approvate dal Ministro.

Ulteriori coordinamenti, prosegue il presidente relatore, si impongono con riferimento alla designazione dei membri del comitato di valutazione e del consiglio scientifico. Con riferimento ai membri del comitato di valutazione, l'articolo 6, comma 5, prevede infatti che essi siano nominati dal consiglio di amministrazione, mentre l'articolo 10 rinvia le modalità di nomina ad una successiva definizione del CIVR. Con riferimento invece ai membri del consiglio scientifico, l'articolo 6, comma 6, stabilisce che essi siano interamente nominati dal consiglio di amministrazione, mentre l'articolo 7 ripartisce la designazione nella misura di 4 in capo al Ministro dell'istruzione, università e ricerca, 3 al Ministro delle attività produttive, 2 al Ministro dell'ambiente, 1 al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 1 al Ministro delle politiche agricole.

Egli si sofferma quindi sugli articoli 7 e 8, che prevedono rispettivamente due organi di nuova istituzione destinati ad affiancare gli organi già istituiti ai sensi della normativa previgente.

In particolare, l'articolo 7 istituisce il consiglio scientifico, composto da 11 membri scelti tra i rappresentanti della comunità scientifica nazionale ed internazionale.

Si tratta di scelta a suo avviso condivisibile che corrisponde all'esigenza, già segnalata dalla Commissione con riferimento agli schemi di riordino degli altri enti di ricerca, di un ampio coinvolgimento della comunità scientifica al fine di evitare ogni rischio di autoreferenzialità e centralismo.

Il consiglio scientifico ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attività di ricerca dell'ente.

L'articolo 8 istituisce invece il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, anch'esso con compiti propositivi e

consultivi sull'attività di ricerca dell'ente, ma con particolare riferimento alle strategie industriali. In esso è infatti assicurata un'ampia rappresentanza delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Il presidente relatore suggerisce peraltro di rendere più vincolanti per l'ente i pareri resi dal comitato, in considerazione del suo ruolo determinante nell'orientare le attività dell'Istituto a rispondere meglio alle esigenze delle imprese.

Quanto all'articolo 9, che disciplina l'attività del collegio dei revisori, egli segnala che non è prevista la carica di presidente del collegio e suggerisce pertanto un'integrazione in tal senso.

L'articolo 10 reca infine l'istituzione del comitato di valutazione, con il compito di valutare periodicamente i risultati scientifici e tecnologici dell'attività di ricerca dell'ente, sulla base di criteri definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CIVR. Al riguardo, il presidente relatore giudica peraltro piuttosto vaga la disposizione secondo cui il numero dei componenti, la composizione, nonché le modalità di nomina e di funzionamento del comitato sono definite dal CIVR d'intesa con il presidente dell'Ente. Invita pertanto il Governo a stabilire fin d'ora l'organo competente ad individuarne i componenti (ad esempio, il consiglio di amministrazione, nell'ambito di un elenco di esperti nazionali ed internazionali di altissima qualificazione, fra cui assicurare peraltro una rappresentanza del sistema imprenditoriale).

I successivi articoli da 11 a 14 disciplinano indi la struttura organizzativa dell'Ente, al cui vertice è posto il direttore generale. Si tratta di una novità rispetto alla legislazione previgente, che non recava l'indicazione puntuale dell'articolazione organizzativa dell'Ente.

L'articolo 11 prevede invece che l'Istituto si articoli in un massimo di 5 dipartimenti, individuati come strutture organizzative di primo livello. A loro volta, i dipartimenti si articolano in un massimo di 35 strutture di secondo livello, denominati divisioni, responsabili della conduzione, in autonomia scientifica, delle attività di ricerca.

L'articolo 11 prevede altresì un massimo di 3 direzioni centrali, individuate ai sensi del successivo articolo 14 quali unità organizzative espletanti attività di interesse generale. Esse si articolano a loro volta in un massimo di 25 strutture di secondo livello.

Si tratta invero di una organizzazione piuttosto complessa, in ordine alla quale il presidente relatore suggerisce di valutare la coerenza con gli obiettivi di snellezza ed efficacia, così come di flessibilità e dinamicità degli schemi organizzativi. In tal senso, qualora il Governo confermasse la scelta di disciplinare legislativamente la struttura, egli invita quanto meno a ridurre il numero dei dipartimenti, di divisioni nonché di direzioni centrali.

Anche con riferimento alla terminologia usata per la dirigenza dell'Istituto, ricorda che essa è demandata all'autonomia organizzativa dell'Ente ed appare pertanto improprio il riferimento all'assetto della dirigenza statale. Ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che negli enti di ricerca le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

Con particolare riferimento alla figura del direttore generale, egli rileva che, come già osservato con riguardo al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione, anche per detta carica scompare il requisito della competenza dei settori di attività dell'ENEA. Era già invece richiesta una significativa capacità manageriale.

Altra innovazione è costituita dalla partecipazione del direttore generale alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto, mentre prima partecipava con voto consultivo.

L'articolo 15, prosegue il presidente relatore, reca norme in materia di incompatibilità con le cariche istituzionali dell'Ente, sostanzialmente rinviandone la disciplina al regolamento di organizzazione e funzionamento. Uniche incompatibilità stabilite fin d'ora sono con le cariche di direttore di dipartimento, di divisione o di programma di ricerca, nonché di amministratore di società operanti nei settori di intervento dell'ENEA ad esclusione di quelle partecipate. Gli organi dell'Istituto non possono neanche far parte di commissioni di concorso per il reclutamento del personale, né avere interessi diretti ed indiretti nell'attività svolta da società operanti nei medesimi settori di intervento. A tale riguardo, egli ricorda che il commissario straordinario dell'Ente, professor Rubbia, nella documentazione trasmessa in vista della sua audizione presso la Commissione, ha criticato che le regole sulla incompatibilità fossero definite dai medesimi soggetti ai quali saranno applicate.

Gli articoli 16 e 17 regolano, rispettivamente, i piani di attività e gli strumenti cui puoi ricorrere l'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività.

L'articolo 18 reca invece una significativa innovazione, prevedendo una società di diritto privato per la gestione delle partecipazioni attuali e future dell'ENEA in aziende industriali. Alla stessa società potranno inoltre essere trasferiti la titolarità e i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall'attività di ricerca dell'Ente. Nell'esprimere un giudizio assai positivo su tale norma, che consente un'efficace valorizzazione dei risultati della ricerca, il presidente relatore suggerisce tuttavia di definire più analiticamente le modalità di partecipazione, nonché di gestione operativa.

Dopo aver dato conto dell'articolo 19, che reca l'indicazione delle entrate dell'Istituto, e dell'articolo 20, che reca la previsione di un regolamento di organizzazione e funzionamento, egli si sofferma quindi sull'articolo 21, che detta norme in materia di personale rinviando alla disciplina del rapporto di lavoro prevista per i dipendenti dell'ENEA dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

Al riguardo, osserva che potrebbero essere introdotte indicazioni per la valutazione dell'operato dei ricercatori ed introdotti sistemi di incentivazione legati al raggiungimento dei risultati operativi. Analogamente, potrebbero essere introdotti meccanismi di valorizzazione dell'attività svolta dai ricercatori in collaborazione con le imprese. Occorrerebbe altresì chia-

rire se il richiamo al decreto legislativo n. 165 del 2001 valga ad includerlo nel sistema degli enti pubblici di ricerca, con conseguente applicabilità delle norme in materia di mobilità del personale tra gli enti stessi.

Avviandosi alla conclusione, il presidente relatore segnala infine che il provvedimento assicura l'invarianza della spesa rispetto alla situazione attuale. Come chiarisce la relazione introduttiva allo schema di decreto, tutti i nuovi organi o uffici si limitano infatti a sostituire i preesistenti, ad eccezione del comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione. L'articolo 8 stabilisce tuttavia che la partecipazione al predetto comitato non comporta indennità o compensi in qualsiasi forma. Né aumento di spese deriva dall'aumento dei componenti del consiglio di amministrazione atteso che i rispettivi compensi saranno definiti in modo tale da assicurare l'invarianza della spesa complessiva e procedendo pertanto alla diminuzione di alcuni compensi. Analogamente, l'introduzione di 8 dirigenti di prima fascia (a capo, rispettivamente, dei 5 dipartimenti e delle 3 direzioni centrali) è compensata dalla riduzione di 15 unità dei dirigenti di seconda fascia.

Propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli alla Commissione di merito, con i rilievi indicati, riservandosi di raccogliere ulteriori considerazioni nel corso del dibattito.

Si apre il dibattito.

Il senatore MODICA svolge preliminarmente alcune riflessioni di metodo con riferimento alla norma, contenuta nella legge di delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, approvata nell'odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea, che istituisce un nuovo ente pubblico di ricerca in materia «di alti studi ambientali» con funzioni multidisciplinari e di coordinamento delle attività di ricerca in campo ambientale. Esprime, in particolare, il proprio disappunto per il mancato coinvolgimento della 7ª Commissione nell'*iter* legislativo, ciò che rappresenta un vero e proprio esproprio di competenza, tanto più che il nuovo ente rischia di sovrapporsi proprio all'ENEA di cui è attualmente in discussione il riordino.

Per quanto concerne lo schema di decreto legislativo in titolo, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal presidente relatore Asciutti, osserva che esso rende la struttura dell'Ente più complessa e meno chiara la definizione delle responsabilità gestionali.

Critica altresì la mancanza di una rappresentanza della comunità scientifica interna, che lede i principi di autonomia e giustifica i timori di un eccessivo centralismo. Riprendendo le osservazioni del commissario straordinario dell'Ente, professor Rubbia, lamenta altresì la scomparsa, fra i requisiti che devono possedere i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico, di una specifica competenza nelle attività istituzionali dell'Ente.

Aggiunge inoltre di non comprendere la ragione dell'inclusione della norma che disciplina il commissariamento dell'Ente che è prevista, in via generale, dalla normativa vigente per tutti gli enti pubblici.

Il senatore COMPAGNA, con riferimento al mancato coinvolgimento della 7ª Commissione nel processo di approvazione della legge delega in materia ambientale, ricorda che è compito esclusivo del Presidente del Senato assicurare il rispetto regolamentare dell'*iter* legislativo. Resta comunque un problema di sostanza su cui appare opportuna una riflessione.

Per quanto concerne poi lo schema di decreto legislativo in titolo, condivide il rilievo mosso dal senatore Modica sulla mancata rappresentanza dei ricercatori interni negli organi dell'Ente.

Sottolinea altresì che il problema della mancanza di mobilità dei ricercatori fra gli enti pubblici di ricerca dipende dal loro diverso inquadramento giuridico. Solo disapplicando l'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i ricercatori dell'ENEA potrebbero essere collocati con certezza nel comparto della ricerca, assicurando così i presupposti di un'effettiva mobilità.

Condivide infine l'osservazione del senatore Modica sull'inopportunità di prevedere all'interno del testo una norma sul commissariamento dell'Ente.

Interviene la senatrice SOLIANI la quale ribadisce le proprie riserve sulle modalità seguite per l'istituzione dell'Istituto di alti studi ambientali. Si tratta infatti di una questione di notevole rilievo, su cui sarebbe stato opportuno un approfondito dibattito parlamentare.

A maggior ragione occorre quindi che le osservazioni che la Commissione si accinge a rendere alla Commissione per la riforma amministrativa evidenzino la necessità di preservare l'autonomia e l'integrità dell'ENEA.

Concorda inoltre con la necessità di garantire un'effettiva rappresentanza dei ricercatori negli organi dell'ente.

Sottolinea altresì che lo schema di decreto legislativo, focalizzandosi quasi esclusivamente sugli aspetti organizzativi ed amministrativi, sembra non considerare l'importanza strategica di favorire gli investimenti nel settore della ricerca per lo sviluppo del sistema Paese.

In questa prospettiva, critica il riferimento contenuto nel testo sull'invarianza della spesa, laddove anche gli obiettivi europei impongono una crescita della quota del prodotto interno lordo da destinare agli investimenti in tale settore.

Inoltre, il testo conferma l'intenzione del Governo di favorire la ricerca applicata, a scapito della ricerca di base.

Negando il rispetto dell'autonomia scientifica dell'Ente, peraltro sancito dalla Costituzione ed in linea con il principio europeo di sussidiarietà, esso impone altresì una struttura amministrativa rigida e burocratica che, oltre a mortificare le competenze scientifiche, manca di una chiara definizione delle responsabilità gestionali.

Inoltre il testo non considera che, oltre ai soggetti privati, anche gli enti locali e le aziende pubbliche sono interessati ai progetti di industrializzazione nei settori di attività dell'Ente.

Sembra infine che la società di diritto privato (prevista dall'articolo 18), con il compito di gestire le partecipazioni detenute dall'Ente nelle aziende industriali, finisca col rappresentare il vero perno del sistema, a conferma della tendenza a porre il centro decisionale al di fuori dell'Ente.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente relatore ASCIUTTI, il quale illustra la seguente proposta di osservazioni favorevoli con rilievi:

#### «La Commissione.

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo recante riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),

# valutato positivamente:

che esso indica una nuova e più precisa missione per l'ENEA, ente pubblico nazionale operante nei settori dell'energia e dell'ambiente, con il compito di promuovere e svolgere attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché prestare servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo,

che si pone in linea con gli schemi di riordino di altri enti di ricerca (CNR, ASI, INAF), su alcuni dei quali la Commissione ha già avuto modo di esprimersi,

che esso affianca agli organi già esistenti (presidente, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori), di cui viene peraltro modificata la composizione, nuovi soggetti con compiti propositivi e consultivi, nonché di valutazione e di raccordo con il sistema produttivo (il consiglio scientifico, il comitato di valutazione e il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione),

preso atto che il provvedimento assicura l'invarianza della spesa rispetto alla situazione attuale, atteso che – come chiarisce la relazione introduttiva – tutti i nuovi organi o uffici si limitano a sostituire i preesistenti, ad eccezione del comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, la partecipazione al quale non comporta tuttavia ai sensi dell'articolo 8 indennità o compensi in qualsiasi forma. Né aumento di spese deriva dall'aumento dei componenti del consiglio di amministrazione atteso che i rispettivi compensi saranno definiti in modo tale da assicurare l'invarianza della spesa complessiva e procedendo pertanto alla diminuzione di alcuni compensi. Analogamente, l'introduzione di 8 dirigenti di prima fascia (a capo, rispettivamente, dei 5 dipartimenti e delle 3 direzioni centrali) sarà compensata dalla riduzione di 15 unità dei dirigenti di seconda fascia,

premessa l'esigenza di tutelare pienamente l'autonomia dell'Ente anche a fronte di innovazioni legislative che, attraverso l'istituzione di nuovi enti di ricerca con compiti di coordinamento, rischiano di offuscarla,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

- 1. quanto all'articolo 5, relativo alla carica di presidente, si prende atto che scompare la precisazione secondo cui il requisito dell'alta qualificazione professionale deve avere afferenza con i settori di attività dell'E-NEA:
- 2. quanto all'articolo 6, relativo al consiglio di amministrazione, si esprimono perplessità sulla scelta di aumentare il numero di membri da 4 a 6, con un rafforzamento della rappresentanza del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente, che penalizza ingiustificatamente il ruolo del Ministero dell'università. Né appare corretta l'assenza di una rappresentanza del sistema industriale, indispensabile per assicurare una visione imprenditoriale della gestione e della valutazione dell'ente.

Analogamente a quanto disposto con riguardo al presidente, si prende atto che anche per i componenti del consiglio di amministrazione scompare il riferimento all'alta qualificazione nei settori di attività dell'ENEA.

Quanto ai numerosi compiti attribuiti all'organo, si suggerisce di valutarne la coerenza con la natura di organo snello di supervisione strategica.

Con specifico riguardo alle competenze nel processo di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento e dei piani triennali ed annuali di attività, si segnala l'esigenza di coordinare le disposizioni dell'articolo 6, comma 3, lettere d) ed e), con quanto successivamente disposto rispettivamente dall'articolo 20 e dall'articolo 16. L'articolo 6 prevede infatti che il consiglio di amministrazione proceda all'approvazione sia del regolamento che dei piani, mentre l'articolo 20 gli attribuisce il compito di predisporre il regolamento da sottoporre successivamente all'approvazione del Ministro delle attività produttive; analogamente, l'articolo 16 stabilisce che le proposte di piano triennale e di piano annuale sono deliberate dal consiglio di amministrazione ma in ultima istanza approvate dal Ministro.

Ulteriori coordinamenti si impongono con riferimento alla designazione dei membri del comitato di valutazione e del consiglio scientifico. Con riferimento ai membri del comitato di valutazione, l'articolo 6, comma 5, prevede infatti che essi siano nominati dal consiglio di amministrazione, mentre l'articolo 10 rinvia le modalità di nomina ad una successiva definizione del CIVR. Con riferimento invece ai membri del consiglio scientifico, l'articolo 6, comma 6, stabilisce che essi siano interamente nominati dal consiglio di amministrazione, mentre l'articolo 7 ripartisce la designazione nella misura di 4 in capo al Ministro dell'istruzione, università e ricerca, 3 al Ministro delle attività produttive, 2 al Ministro dell'ambiente, 1 al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 1 al Ministro delle politiche agricole;

- 3. quanto all'articolo 7, che istituisce il consiglio scientifico, si esprime un giudizio positivo atteso che esso corrisponde all'esigenza, già segnalata dalla Commissione con riferimento agli schemi di riordino degli altri enti di ricerca, di un ampio coinvolgimento della comunità scientifica al fine di evitare ogni rischio di autoreferenzialità e centralismo; si segnala peraltro l'esigenza di assicurare una sufficiente rappresentanza della comunità scientifica interna all'Ente:
- 4. quanto all'articolo 8, che istituisce il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, si suggerisce di rendere più vincolanti per l'ente i pareri resi, in considerazione del suo ruolo determinante nell'orientare le attività dell'istituto a rispondere meglio alle esigenze delle imprese;
- 5. quanto all'articolo 9, che disciplina l'attività del collegio dei revisori, si segnala che non è prevista la carica di presidente del collegio e si suggerisce pertanto un'integrazione in tal senso;
- 6. quanto all'articolo 10, che reca l'istituzione del comitato di valutazione, con il compito di valutare periodicamente i risultati scientifici e tecnologici dell'attività di ricerca dell'ente, sulla base di criteri definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CIVR, si osserva che appare vaga la disposizione secondo cui il numero dei componenti, la composizione, nonché le modalità di nomina e di funzionamento del comitato sono definite dal CIVR d'intesa con il presidente dell'Ente. Meglio sarebbe stabilire fin d'ora l'organo competente ad individuarne i componenti (ad esempio, il consiglio di amministrazione, nell'ambito di un elenco di esperti nazionali ed internazionali di altissima qualificazione, fra cui assicurare peraltro una rappresentanza del sistema imprenditoriale);
- 7. quanto ai successivi articoli da 11 a 14, che disciplinano la struttura organizzativa dell'Ente, si osserva che si tratta invero di una organizzazione piuttosto complessa, in ordine alla quale si suggerisce di valutare la coerenza con gli obiettivi di snellezza ed efficacia, così come di flessibilità e dinamicità degli schemi organizzativi. In tal senso, qualora si confermasse la scelta di disciplinare legislativamente la struttura, si potrebbe quanto meno ridurre il numero dei dipartimenti, di divisioni nonché di direzioni centrali.

Anche con riferimento alla terminologia usata per la dirigenza dell'I-stituto, si ricorda che essa è demandata all'autonomia organizzativa dell'Ente. Appare pertanto improprio il riferimento all'assetto della dirigenza statale. Si ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che negli enti di ricerca le attribuzioni della dirigenza amministrative non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento;

8. quanto all'articolo 18, che prevede una società di diritto privato per la gestione delle partecipazioni attuali e future dell'ENEA in aziende industriali e per lo sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall'attività di ricerca dell'Ente, si esprime un giudizio positivo. Si tratta infatti di una norma assai condivisibile, che consente un'efficace valorizzazione dei risultati della ricerca. Al riguardo, si suggerisce tuttavia di

definire più analiticamente le modalità di partecipazione a detta società, nonché di gestione operativa della stessa;

9. quanto all'articolo 21, che detta norme in materia di personale, rinviando alla disciplina del rapporto di lavoro prevista per i dipendenti dell'ENEA dal decreto legislativo n. 165 del 2001, si osserva che potrebbero essere introdotte indicazioni per la valutazione dell'operato dei ricercatori ed introdotti sistemi di incentivazione legati al raggiungimento dei risultati operativi. Analogamente, potrebbero essere introdotti meccanismi di valorizzazione dell'attività svolta dai ricercatori in collaborazione con le imprese. Occorrerebbe altresì chiarire se il richiamo al decreto legislativo n. 165 del 2001 valga ad includerlo nel sistema degli enti pubblici di ricerca, con conseguente applicabilità delle norme in materia di mobilità del personale tra gli enti stessi».

Il senatore MODICA esprime compiacimento, a titolo personale, sullo schema di osservazioni illustrato dal presidente relatore, che tiene fra l'altro conto in modo a suo giudizio soddisfacente di alcune considerazioni manifestate nel corso del dibattito.

Chiede tuttavia qualche ulteriore aggiustamento.

In particolare, con riferimento ai punti nn. 1) e 2), ritiene preferibile che la Commissione non si limiti a prendere atto della scomparsa del requisito di alta qualificazione professionale nei settori di attività dell'ENEA sia per il presidente che per i membri del consiglio di amministrazione, ma esprima sul punto quanto meno perplessità.

Auspica altresì, con riguardo al punto n. 7), che sia sollecitato un effettivo chiarimento delle rispettive competenze gestionali.

Ribadisce inoltre l'inopportunità di inserire nel decreto di riordino norme sul possibile commissariamento dell'Ente, che dovrebbe rappresentare un evento straordinario, comunque sottoposto alla disciplina generale degli enti pubblici. Rinnova pertanto la richiesta di soppressione dell'articolo 24.

Infine, invita ad un chiarimento, al punto n. 9), sulla partecipazione del personale agli organi di gestione dell'Ente.

La senatrice Vittoria FRANCO, con riguardo al punto n. 9), suggerisce di legare i sistemi di incentivazione del personale al raggiungimento dei risultati scientifici anziché operativi.

Il senatore COMPAGNA si associa ai rilievi mossi dal senatore Modica sul commissariamento dell'Ente.

Il senatore BRIGNONE ritiene accoglibile il suggerimento della senatrice Vittoria Franco, atteso che il punto n. 9) suggerisce altresì meccanismi di valorizzazione dell'attività svolta dai ricercatori in collaborazione con le imprese, che non possono che attenere ai risultati operativi.

Il presidente relatore ASCIUTTI dichiara di accogliere i suggerimenti avanzati, con l'eccezione di quello relativo al commissariamento. Quanto alla proposta della senatrice Vittoria Franco, la accoglie proponendo di legare i sistemi di incentivazione al raggiungimento dei risultati sia scientifici che operativi.

Modifica conclusivamente lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi precedentemente illustrato nel seguente testo:

# «La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

# valutato positivamente:

che esso indica una nuova e più precisa missione per l'ENEA, ente pubblico nazionale operante nei settori dell'energia e dell'ambiente, con il compito di promuovere e svolgere attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché prestare servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo,

che si pone in linea con gli schemi di riordino di altri enti di ricerca (CNR, ASI, INAF), su alcuni dei quali la Commissione ha già avuto modo di esprimersi,

che esso affianca agli organi già esistenti (presidente, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori), di cui viene peraltro modificata la composizione, nuovi soggetti con compiti propositivi e consultivi, nonché di valutazione e di raccordo con il sistema produttivo (il consiglio scientifico, il comitato di valutazione e il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione),

preso atto che il provvedimento assicura l'invarianza della spesa rispetto alla situazione attuale, atteso che – come chiarisce la relazione introduttiva – tutti i nuovi organi o uffici si limitano a sostituire i preesistenti, ad eccezione del comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, la partecipazione al quale non comporta tuttavia ai sensi dell'articolo 8 indennità o compensi in qualsiasi forma. Né aumento di spese deriva dall'aumento dei componenti del consiglio di amministrazione atteso che i rispettivi compensi saranno definiti in modo tale da assicurare l'invarianza della spesa complessiva e procedendo pertanto alla diminuzione di alcuni compensi. Analogamente, l'introduzione di 8 dirigenti di prima fascia (a capo, rispettivamente, dei 5 dipartimenti e delle 3 direzioni centrali) sarà compensata dalla riduzione di 15 unità dei dirigenti di seconda fascia,

premessa l'esigenza di tutelare pienamente l'autonomia dell'Ente anche a fronte di innovazioni legislative che, attraverso l'istituzione di nuovi enti di ricerca con compiti di coordinamento, rischiano di offuscarla,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

- 1. quanto all'articolo 5, relativo alla carica di presidente, si manifesta perplessità in ordine alla scomparsa della precisazione secondo cui il requisito dell'alta qualificazione professionale deve avere afferenza con i settori di attività dell'ENEA;
- 2. quanto all'articolo 6, relativo al consiglio di amministrazione, si esprimono perplessità sulla scelta di aumentare il numero di membri da 4 a 6, con un rafforzamento della rappresentanza del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente, che penalizza ingiustificatamente il ruolo del Ministero dell'università. Né appare corretta l'assenza di una rappresentanza del sistema industriale, indispensabile per assicurare una visione imprenditoriale della gestione e della valutazione dell'ente.

Analogamente a quanto disposto con riguardo al presidente, si manifesta altresì perplessità per la scomparsa, anche per i componenti del consiglio di amministrazione, del riferimento all'alta qualificazione nei settori di attività dell'ENEA.

Quanto ai numerosi compiti attribuiti all'organo, si suggerisce di valutarne la coerenza con la natura di organo snello di supervisione strategica.

Con specifico riguardo alle competenze nel processo di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento e dei piani triennali ed annuali di attività, si segnala l'esigenza di coordinare le disposizioni dell'articolo 6, comma 3, lettere d) ed e), con quanto successivamente disposto rispettivamente dall'articolo 20 e dall'articolo 16. L'articolo 6 prevede infatti che il consiglio di amministrazione proceda all'approvazione sia del regolamento che dei piani, mentre l'articolo 20 gli attribuisce il compito di predisporre il regolamento da sottoporre successivamente all'approvazione del Ministro delle attività produttive; analogamente, l'articolo 16 stabilisce che le proposte di piano triennale e di piano annuale sono deliberate dal consiglio di amministrazione ma in ultima istanza approvate dal Ministro. Ulteriori coordinamenti si impongono con riferimento alla designazione dei membri del comitato di valutazione e del consiglio scientifico. Con riferimento ai membri del comitato di valutazione, l'articolo 6, comma 5, prevede infatti che essi siano nominati dal consiglio di amministrazione, mentre l'articolo 10 rinvia le modalità di nomina ad una successiva definizione del CIVR. Con riferimento invece ai membri del consiglio scientifico, l'articolo 6, comma 6, stabilisce che essi siano interamente nominati dal consiglio di amministrazione, mentre l'articolo 7 ripartisce la designazione nella misura di 4 in capo al Ministro dell'istruzione, università e ricerca, 3 al Ministro delle attività produttive, 2 al Ministro dell'ambiente, 1 al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 1 al Ministro delle politiche agricole;

3. quanto all'articolo 7, che istituisce il consiglio scientifico, si esprime un giudizio positivo atteso che esso corrisponde all'esigenza, già segnalata dalla Commissione con riferimento agli schemi di riordino degli altri enti di ricerca, di un ampio coinvolgimento della comunità

scientifica al fine di evitare ogni rischio di autoreferenzialità e centralismo; si segnala peraltro l'esigenza di assicurare una sufficiente rappresentanza della comunità scientifica interna all'Ente;

- 4. quanto all'articolo 8, che istituisce il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, si suggerisce di rendere più vincolanti per l'ente i pareri resi, in considerazione del suo ruolo determinante nell'orientare le attività dell'istituto a rispondere meglio alle esigenze delle imprese;
- 5. quanto all'articolo 9, che disciplina l'attività del collegio dei revisori, si segnala che non è prevista la carica di presidente del collegio e si suggerisce pertanto un'integrazione in tal senso;
- 6. quanto all'articolo 10, che reca l'istituzione del comitato di valutazione, con il compito di valutare periodicamente i risultati scientifici e tecnologici dell'attività di ricerca dell'ente, sulla base di criteri definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CIVR, si osserva che appare vaga la disposizione secondo cui il numero dei componenti, la composizione, nonché le modalità di nomina e di funzionamento del comitato sono definite dal CIVR d'intesa con il presidente dell'Ente. Meglio sarebbe stabilire fin d'ora l'organo competente ad individuarne i componenti (ad esempio, il consiglio di amministrazione, nell'ambito di un elenco di esperti nazionali ed internazionali di altissima qualificazione, fra cui assicurare peraltro una rappresentanza del sistema imprenditoriale);
- 7. quanto ai successivi articoli da 11 a 14, che disciplinano la struttura organizzativa dell'Ente, si osserva che si tratta invero di una organizzazione piuttosto complessa, in ordine alla quale si suggerisce di valutare la coerenza con gli obiettivi di snellezza ed efficacia, così come di flessibilità e dinamicità degli schemi organizzativi. In tal senso, qualora si confermasse la scelta di disciplinare legislativamente la struttura, si potrebbe quanto meno ridurre il numero dei dipartimenti, di divisioni nonché di direzioni centrali e chiarirne le effettive competenze gestionali.

Anche con riferimento alla terminologia usata per la dirigenza dell'I-stituto, si ricorda che essa è demandata all'autonomia organizzativa dell'Ente. Appare pertanto improprio il riferimento all'assetto della dirigenza statale. Si ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che negli enti di ricerca le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento;

- 8. quanto all'articolo 18, che prevede una società di diritto privato per la gestione delle partecipazioni attuali e future dell'ENEA in aziende industriali e per lo sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall'attività di ricerca dell'Ente, si esprime un giudizio positivo. Si tratta infatti di una norma assai condivisibile, che consente un'efficace valorizzazione dei risultati della ricerca. Al riguardo, si suggerisce tuttavia di definire più analiticamente le modalità di partecipazione a detta società, nonché di gestione operativa della stessa;
- 9. quanto all'articolo 21, che detta norme in materia di personale, rinviando alla disciplina del rapporto di lavoro prevista per i dipendenti

dell'ENEA dal decreto legislativo n. 165 del 2001, si osserva che potrebbero essere introdotte indicazioni per la valutazione dell'operato dei ricercatori ed introdotti sistemi di incentivazione legati al raggiungimento dei risultati scientifici e operativi. Analogamente, potrebbero essere introdotti meccanismi di valorizzazione dell'attività svolta dai ricercatori in collaborazione con le imprese. Occorrerebbe altresì chiarire se il richiamo al decreto legislativo n. 165 del 2001 valga ad includerlo nel sistema degli enti pubblici di ricerca, con conseguente applicabilità delle norme in materia di mobilità del personale tra gli enti stessi e la stessa loro partecipazione agli organi di gestione dell'Ente».

La senatrice ACCIARINI, pur manifestando apprezzamento per l'equilibrata opera svolta dal presidente relatore, dichiara che il giudizio del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo sulla trasformazione dell'Ente resta contrario e preannuncia pertanto un voto di astensione.

Si associano la senatrice SOLIANI (a nome del Gruppo Margherita – DL – L'Ulivo), nonché la senatrice MANIERI.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi del presidente relatore.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TESSITORE sollecita la Commissione ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge n. 2175, già approvato dalla Camera dei deputati, recante norme sull'assetto radiotelevisivo. In considerazione dell'importanza della materia, auspica altresì che l'esame possa avvenire in sede plenaria.

Il presidente ASCIUTTI assicura che terrà conto di tali considerazioni in sede di programmazione dei lavori.

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2003-2005 (n. 226)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore DELOGU, il quale dà anzitutto conto dell'ammontare disponibile per il finanziamento degli istituti culturali per il triennio 2003-2005, pari a 8.761.000 euro. Al Ministero sono peraltro pervenute 248 domande di contributo, di cui 143 da parte di istituti già presenti nella tabella 2000-2002. Quindici istituti già presenti

nella predetta tabella non hanno invece rinnovato la domanda di contributo, mentre uno – ed è il caso forse più eclatante – l'ha presentata in ritardo. Si tratta in particolare dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano, la cui esclusione desta effettivamente scalpore.

Le domande di primo inserimento sono state invece 105. Esse sono state sottoposte al doveroso vaglio del Ministero che, all'esito dell'istruttoria, propone di accoglierne 24. Fra queste era compreso il Centro internazionale Eugenio Montale. Tuttavia, per questioni sorte all'interno del Centro stesso, quattro dei sei componenti del consiglio direttivo hanno recentissimamente rassegnato le dimissioni dalle loro cariche. Poiché il consiglio direttivo è l'organo deputato ad esercitare tutti i poteri di gestione e amministrazione, il suo venir meno rende impossibile per il Centro di beneficiare dei contributi previsti. Occorre pertanto valutare l'opportunità di escludere il Centro dalla tabella, eventualmente ripartendo i 23.000 euro ad esso destinati fra gli istituti di nuova immissione.

Giudicando positivamente i criteri adottati per la ripartizione e registrando con soddisfazione la trasmissione alla Commissione della documentazione relativa agli istituti immessi nella Tabella, il relatore propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SOLIANI premette che gli istituti di cultura sono lo specchio della realtà del Paese e quelli che hanno richiesto i finanziamenti ne rappresentano solo una minima parte.

Sottolinea altresì che vi sono istituti che, pur svolgendo un'importante attività culturale di rilievo nazionale, sono stati esclusi per il mancato rispetto della procedura richiesta per accedere al contributo ordinario dello Stato (come è accaduto all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia), ovvero per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Atteso che uno dei principali criteri per l'assegnazione del contributo dovrebbe essere quello della rilevanza nazionale dell'attività svolta, ad avviso della senatrice sarebbe opportuno consentire, almeno all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, che peraltro è stato istituito e finanziato attraverso una legge dello Stato (la n. 3 del 1967), di accedere al finanziamento.

Il senatore TESSITORE, associandosi all'intervento della senatrice Soliani, suggerisce di chiedere al Governo di verificare la possibilità di concedere il contributo anche all'Accademia Pontaniana e alla Società nazionale di scienze lettere ed arte in Napoli.

Ricorda inoltre che l'articolo 8 della legge n. 534 del 1996 prevede che il Ministro possa erogare contributi annuali alle istituzioni non inserite nella tabella prevista all'articolo 1.

Infine, prendendo atto che solo quattro istituzioni culturali napoletane sono state considerate meritevoli del contributo, si augura che nella selezione delle domande si sia seguito analogo rigore anche con riferimento ad altre realtà territoriali.

La senatrice Vittoria FRANCO sottolinea la rilevanza dell'attività svolta nel campo culturale dalle istituzioni ammesse al contributo.

Anche in considerazione della costante riduzione delle risorse pubbliche destinate a questo settore, auspica altresì una celere approvazione del parere in titolo, onde accelerare l'erogazione dei fondi.

Associandosi inoltre alle considerazioni svolte dalla senatrice Soliani sulla mancata inclusione dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, si augura che il Governo intenda attivarsi per individuare un'adeguata soluzione.

Il senatore BRIGNONE, dopo aver espresso il proprio rammarico per la mancata presentazione della richiesta di contribuzione da parte del Centro nazionale di studi alfierani e dell'Accademia Pontaniana, osserva che probabilmente tali istituzioni hanno fonti di finanziamento ulteriori, alcune legate anche ad eventi di carattere straordinario.

Atteso che la presenza di molteplici leggi di finanziamento del settore non consente di conoscere quale è la dotazione finanziaria complessiva degli istituti, auspica una revisione complessiva del sistema di finanziamento di queste realtà.

Il senatore COMPAGNA, pur condividendo la proposta del senatore Brignone, osserva che i tempi ristretti non consentono di ipotizzare la ridefinizione del sistema in questa sede, onde evitare di dilazionare l'erogazione dei fondi, rischiando di compromettere così la sopravvivenza di molti istituti.

Occorre comunque segnalare sin d'ora al Ministro per i beni e le attività culturali l'esigenza di ridefinire il sistema di finanziamento.

Il senatore GABURRO prende la parola per rammaricarsi della mancata richiesta di contributo da parte dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona, nonché dell'esclusione dal finanziamento dell'Istituto culturale di scienze sociali «Nicolò Rezzara» di Vicenza.

Anche il presidente ASCIUTTI deplora che molte istituzioni culturali, comprese quelle ammesse in precedenza al contributo ordinario, non abbiano presentato la domanda di finanziamento.

Il senatore TESSITORE, riprendendo brevemente la parola ad integrazione dell'intervento precedente, ipotizza che la mancata presentazione della domanda da parte di molti istituti si spieghi con la mancata conoscenza del contenuto della circolare n. 16 del 2002. Concorda comunque con la proposta del senatore Brignone. Il senatore FAVARO prende atto che alcuni istituti non hanno inteso riproporre la domanda di contributo. Ricorda peraltro che gli istituti non inclusi nella tabella triennale possono comunque ottenere contributi annuali in base all'articolo 8 della legge n. 534 del 1996.

Sottolinea inoltre l'opportunità di favorire la crescita delle istituzioni di cultura soprattutto nelle regioni che tradizionalmente ne hanno poche, atteso che spesso si genera un circolo vizioso: da un lato molti enti non ricevono i finanziamenti perché non svolgono sufficiente attività e dall'altro non avendo adeguate risorse non sono in grado di finanziare le attività culturali.

Il senatore conclude l'intervento proponendo di richiedere la proroga del termine per l'espressione del parere affinchè il provvedimento possa essere analizzato con maggiore pacatezza, tanto più che si tratta di un contributo di valenza triennale.

Il senatore VALDITARA, a titolo personale, esprime perplessità sull'atto in titolo, che da un lato finanzia enti che non rispondono ad interessi generali e, dall'altro, omette di finanziarne altri di grande rilievo nazionale. Si associa quindi alla richiesta del senatore Favaro di un ulteriore periodo di riflessione.

Quanto al merito della tabella in esame, critica che il numero degli istituti di cultura lombardi beneficiari del contributo sia pari ad appena 19.

La senatrice MANIERI, senza entrare nel merito del provvedimento, sottolinea l'esigenza di riflettere sull'utilità e sull'attualità del sistema di finanziamento previsto dalla legge n. 534 del 1996, atteso che negli ultimi anni la realtà delle istituzioni di cultura è profondamente mutata. In particolare, ritiene che i criteri di selezione degli istituti siano ampiamente superati.

Il senatore MODICA ricorda che alcuni istituti di cultura, avendo avviato il processo di trasformazione in fondazione, ai sensi della legge n. 412 del 1999, non sono più legittimati ad ottenere tale contributo. Ciò contribuisce a spiegare la ragione per cui alcune istituzioni non hanno presentato la domanda di finanziamento, ancorchè precedentemente ammessi al contributo. Resta tuttavia la condizione di difficoltà di alcuni di loro, il cui processo di trasformazione è ancora in corso e rischiano pertanto di non potersi avvalere di alcun contributo, né secondo il vecchio né secondo il nuovo ordinamento.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera infine di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Relazione illustrativa della ripartizione del Fondo unico per gli investimenti – capitolo 7370 – «Fondo Unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale» – dello stato di previsione della spesa per il Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2003 (n. 223).

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del relatore FAVARO, la Commissione conviene di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## IN SEDE DELIBERANTE

(2213) ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente ASCIUTTI informa preliminarmente che la relatrice designata, senatrice Bianconi, per inderogabili motivi di famiglia non può partecipare ai lavori odierni della Commissione. Riassume pertanto egli stesso le funzioni di relatore.

Indi, preso atto che nessun altro chiede di intervenire in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e rinuncia alla replica.

Anche il sottosegretario VENTUCCI rinuncia alla replica.

Il presidente relatore ASCIUTTI informa poi che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno, che i presentatori danno per illustrati:

0/2213/1/7 Guerzoni

«La 7ª Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2213, recante disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca,

impegna il Governo

ad inserire, tra gli interventi da finanziare, il Museo Enzo Ferrari di Modena per un importo pari a euro 1.000.000 per ciascun anno del triennio 2003-2005 ed a destinare il finanziamento al comune di Modena, affinché venga reso disponibile per la Fondazione "Casa natale Enzo Ferrari – Museo" di Modena».

0/2213/2/7

Vittoria Franco, Soliani, Acciarini, Modica, Pagano

«La 7ª Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2213, recante disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca.

impegna il Governo

ad inserire, tra gli interventi da finanziare, l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede a Milano, prevedendo uno stanziamento di 200.000 euro per il triennio 2003-2005, analogo a quello percepito nei trienni precedenti».

0/2213/3/7

Tessitore

«La 7ª Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2213, recante disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca.

impegna il Governo

ad esaminare la possibilità di intervenire con un contributo straordinario a favore della Società nazionale di scienze lettere ed arte in Napoli e dell'Accademia Pontaniana, in considerazione dell'autorevolezza delle due storiche istituzioni».

Il presidente relatore ASCIUTTI ne dispone peraltro l'accantonamento e dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e Questioni regionali.

Si passa all'esame dell'articolato e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

In sede di articolo 1, la senatrice Vittoria FRANCO dà per illustrato l'emendamento 1.1.

Il presidente relatore ASCIUTTI dà conto dell'emendamento 1.3, volto a recepire l'osservazione contenuta nel parere della Commissione affari costituzionali e dà per illustrato l'1.2. Esprime altresì parere favorevole sull'1.1.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 1.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.2, nonché l'articolo 1 come modificato.

Si passa all'articolo 2.

Il presidente relatore ASCIUTTI dà conto dell'emendamento 2.1, all'approvazione del quale la Commissione bilancio ha condizionato il parere di nulla osta sul testo del disegno di legge.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 e contrario sul 2.2. Preannuncia infatti fin d'ora di accogliere l'ordine del giorno n. 2, vertente sulla stessa materia.

Il presidente relatore ASCIUTTI invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.2.

La senatrice SOLIANI, a fronte dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 2.2.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie quindi l'emendamento 2.1, nonché l'articolo 2 come modificato.

Si passa all'articolo 3.

Il presidente relatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 3.2, presentato in ossequio al parere reso dalla Commissione bilancio.

Dà altresì conto dell'emendamento 3.1, presentato per corrispondere ad un impegno da lungo tempo preso in favore del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2. Quanto al 3.1, esprime parere favorevole a condizione gli interventi siano estesi agli altri comuni della provincia di Lecce già individuati dal disegno di legge n. 32 di iniziativa della senatrice Manieri, recante provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce.

Il presidente relatore ASCIUTTI accoglie detto suggerimento e presenta conseguentemente un nuovo testo dell'emendamento 3.1.

La senatrice MANIERI concorda con il nuovo testo dell'emendamento, che del resto recepisce le indicazioni dell'atto Senato n. 32, da lei a suo tempo presentato per la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce. Ringrazia pertanto il Presidente relatore per la

sua disponibilità e preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie l'emendamento 3.2, l'emendamento 3.1 (nuovo testo), nonché l'articolo 3 come modificato. Accoglie altresì l'articolo 4 a cui non erano stati presentati emendamenti.

Concluso l'esame dell'articolato, si riprende l'esame degli ordini del giorno, precedentemente accantonati.

Il sottosegretario VENTUCCI manifesta disponibilità ad accoglierli, a condizione che l'impegno al Governo sia tuttavia nel senso di valutare la possibilità di inserire in Tabella gli interventi indicati.

La senatrice SOLIANI, che fa proprio anche l'ordine del giorno n. 1, accoglie la modifica proposta dal Sottosegretario con riferimento agli ordini del giorno nn. 1 e 2.

Il senatore TESSITORE accoglie la modifica proposta dal Sottosegretario con riferimento all'ordine del giorno n. 3.

Il sottosegretario VENTUCCI accoglie conseguentemente i tre ordini del giorno, come modificati.

Previo conferimento del mandato al presidente relatore Asciutti di apportare le correzioni di coordinamento eventualmente necessarie, la Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, come emendato, che assume il seguente titolo «Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca, nonché in materia socio-sanitaria».

La seduta termina alle ore 16,40.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2213

## Art. 1.

#### 1.1

Vittoria Franco, Acciarini, Soliani, Modica, Pagano

Al comma 1, dopo le parole: «e della ricerca» inserire le seguenti: «, nonché della cultura».

# 1.3

#### ASCIUTTI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi che abbiano ad oggetto la valorizzazione di beni culturali sono definiti previo parere della Conferenza Stato regioni».

# 1.2

#### ASCIUTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli interventi in settori diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 sono definiti con decreti dei Ministri rispettivamente competenti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Inoltre, all'articolo 2, comma 1: nell'alinea, sostituire le parole: «pari a euro 29.350.000 per l'anno 2003, a euro 24.350.000 per l'anno 2004 e a euro 21.050.000 per l'anno 2005» con le seguenti: «pari a euro 31.400.000 per l'anno 2003, a euro 25.350.000 per l'anno 2004 e a euro 22.050.000 per l'anno 2005»;

alla lettera b), sostituire le parole: «quanto ad euro 27.850.000 per l'anno 2003, ad euro 22.850.000 per l'anno 2004 e ad euro 19.550.000 per l'anno 2005» con le seguenti: «quanto a euro 29.900.000 per l'anno 2003, ad euro 23.850.000 per l'anno 2004 e ad euro 20.550.000 per l'anno 2005»:

al numero 5, sostituire le parole: «quanto a euro 2.300.000 per l'anno 2003 e a euro 1.250.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005» con le seguenti: «quanto a euro 4.350.000 per l'anno 2003 e a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005» (\*).

(\*) L'emendamento è volto ad autorizzare la spesa di euro 750.000 per l'anno 2003 in favore dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità di Roma; di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 in favore del Centro Alzheimeir di Tuscania (Viterbo); di 300.000 euro per l'anno 2003 in favore dell'organizzazione non lucrativa di utilità sociale «Una donna per le donne – ONLUS» de L'Aquila. Si tratta di finalizzazioni presenti nella finanziaria per il 2003. La copertura è a carico della tabella B – accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

#### Art. 2.

### 2.1

**ASCIUTTI** 

Al comma 1, sostituire l'alinea e le lettere a) e b) con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a euro 29.350.000 per l'anno 2003, a euro 24.350.000 per l'anno 2004 e a euro 21.050.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale 'Fondo speciale'dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando:»

Inoltre, al numero 5), sostituire le parole: «quanto a euro 2.300.000 per l'anno 2003 e a euro 1.250.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005» con le seguenti: «quanto a euro 3.800.000 per l'anno 2003 e a euro 2.750.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005» (\*).

<sup>(\*)</sup> L'emendamento è volto a trasferire la copertura dell'accantonamento relativo all'Editoria per non vedenti dalla tabella A alla tabella B, secondo le attuali disponibilità di bilancio. Si tratta di finalizzazione presente nella finanziaria per il 2003.

#### 2.2

Soliani, Giaretta, Vittoria Franco

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «pari a euro 29.350.000 per l'anno 2003» con le seguenti: «pari a euro 29.570.000 per l'anno 2003»:

alla lettera b), sostituire le parole: «quanto ad euro 27.850.000 per l'anno 2003» con le seguenti: «quanto a euro 28.070.000 per l'anno 2003»;

al numero 5, sostituire le parole: «quanto a euro 2.300.000 per l'anno 2003» con le seguenti: «quanto a euro 2.520.000 per l'anno 2003» (\*).

(\*) L'emendamento è volto ad autorizzare la spesa di euro 220.000 per l'anno 2003 in favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede a Milano, a titolo di sostegno ed incentivo allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente. La copertura è a carico della tabella B – accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

### Art. 3.

#### 3.2

ASCIUTTI

Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e per la durata residua degli stessi». Sopprimere altresì il secondo periodo.

# 3.1 Asciutti

Al comma 1, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per la conservazione e la tutela del suo patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico barocco, il comune di Nardò delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo di 7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4».

## 3.1 (nuovo testo)

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo di 7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4».

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

### MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

201<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

# Presidenza del Presidente GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

#### IN SEDE REFERENTE

- (2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffiini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffiini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa
- (37) CAMBURSANO. Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi
- (504) MONTICONE ed altri. Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento
- (1390) CREMA ed altri. Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati
- (1391) DEL TURCO ed altri. Disciplina dell'attività radiotelevisiva
- (1516) PASSIGLI ed altri. Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- (1681) PASSIGLI. Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
- (1887) GUBERT. Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. - Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2178) FALOMI. - Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. - Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

- e petizione n. 175 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DEBENEDETTI ritiene che, all'interno del disegno di legge approvato dalla Camera, siano presenti alcuni aspetti critici, quali il conflitto di interessi, la concorrenza nei mercati, il ruolo del servizio pubblico e l'assetto della RAI, che devono essere risolti alla luce dei principi costituzionali degli articoli 21 e 41 della Costituzione, relativi alla libertà di pensiero ed al pluralismo che essa comporta, nonché alla libertà dell'iniziativa economica privata. È opportuno quindi verificare se il testo di legge in esame è coerente con tale impostazione. Sulla questione del conflitto di interessi, ritiene necessario sgombrare preliminarmente il campo da possibili equivoci: il conflitto di interessi è un problema politico che non deve condizionare i ragionamenti di merito svolti sulla legge stessa in quanto legge di sistema. La questione è, altresì, strettamente connessa ai profili concorrenziali se si considera che Mediaset ha profili di bilancio tipici dell'azienda monopolistica e che la concorrenza è un valore sociale a prescindere dalle paventate limitazioni alle attività del Presidente del Consiglio. Il disegno di legge mira ad abbattere gli steccati tra i diversi segmenti del mercato dell'editoria. In condizioni di mercato ideali questa azione non richiederebbe una specifica regolamentazione: basterebbe in tal caso la comune normativa antitrust per fronteggiare i pericoli di una eccessiva concentrazione o gli abusi di posizione dominante. Tuttavia la realtà con la quale bisogna rapportarsi è ben diversa e da ciò scaturisce l'esigenza di una regolamentazione asimmetrica. Al riguardo ricorda che il disegno di legge pone il limite del venti per cento della raccolta pubblicitaria prendendo come base di calcolo il settore integrato della comunicazione, così come definito dalla legge stessa. Osserva tuttavia che non è chiaro ancora come questo limite massimo debba essere effettivamente calcolato. Nonostante il dibattito sia ampio ed articolato, ed a tratti acceso, non risultano ancora definite le componenti che incidono e che determinano il predetto valore quantitativo. Sottolinea poi la necessità che il Governo fornisca una metodologia di calcolo corredata da una esemplificazione concreta per rendere più intellegibile e significativo il predetto limite del venti per cento. Ritiene inoltre che l'eccessivo allargamento della base di calcolo del tetto massimo all'intero settore della comunicazione rischia di eludere il principio del pluralismo. Il pluralismo dell'articolo 21 è infatti riferito alla informazione oggettiva e l'eccessivo ampliamento del riferimento sul quale calcolare il tetto massimo può comportare la concentrazione del potere economico nel settore editoriale. Non è chiara inoltre la coerenza di tale previsione con il limite del dieci per cento posto alla Telecom calcolato in tal caso con la finalità latente di limitarne il potere economico. Il limite antitrust deve essere invece calcolato, per risultare coerente con il principio pluralista, con riferimento al potere di informazione. Conclude pertanto che il riferimento al settore allargato può andar bene per abbattere i compartimenti tra i diversi segmenti ma non per la definizione dei limiti antitrust. Sulla questione del digitale terrestre esprime la preoccupazione che gli assetti futuri di tale mercato siano fortemente condizionati, per un effetto di past dependance, dall'attuale posizione di forza dei duopolisti nel mercato analogico. Il digitale terrestre, infatti, non comporta necessariamente un maggior pluralismo e, a tal proposito, cita l'esperienza statunitense che testimonia il peso mantenuto dalle reti nazionali anche dopo l'introduzione della televisione via cavo. Per quanto concerne poi la questione relativa al rapporto tra l'assetto della RAI e le attività di servizio pubblico, considera che il processo di privatizzazione previsto dal disegno di legge consentirà allo Stato, in ossequio alla previsione dell'articolo 41 della Costituzione, di creare ulteriori opportunità per gli imprenditori, aumentare l'efficienza del settore e limitare i conflitti di interesse con il capo dell'Esecutivo, chiunque esso sia: il dividendo politico che è infatti possibile ottenere dall'emittente di Stato è allettante per ogni Presidente del Consiglio in carica. La soluzione del problema non risiede comunque nella nomina di un consiglio di amministrazione RAI che non veda coinvolto il potere politico. Anche nel provvedimento in esame, del resto, permane pur sempre una catena di responsabilità che porta sempre al Presidente del Consiglio. La composizione del consiglio di amministrazione della RAI è d'altra parte importante anche ai fini della privatizzazione dell'azienda di Stato, considerati i poteri che il consiglio di amministrazione ha di respingere le eventuali offerte pubbliche di acquisto che potrebbero essere lanciate per l'acquisizione del capitale azionario della società. Rileva poi che mentre per il passaggio al digitale è stata fissata una data certa, tale certezza manca del tutto riguardo alla privatizzazione della RAI che auspica comunque avvenga per il 2006. Sul concetto di servizio pubblico ritiene che la separazione tra trasmissioni finanziate con pubblicità ed altre finanziate con il canone con specifiche finalità pubbliche, comporti la creazione di una sorta di riserva indiana del servizio pubblico stesso. Il disegno di legge n. 2175 ha il pregio di svincolare il concetto di servizio pubblico dall'attività della concessionaria RAI S.p.A. e di riferirlo al settore radiotelevisivo nella sua interezza. In tale ottica, forse idealistica, la qualità costituisce un *appeal* di garanzia per il successo di talune trasmissioni. Giudica inevitabile una fase transitoria, durante la quale il servizio pubblico continui ad essere finanziato con il canone e svolto dalla RAI, ma per un periodo comunque inferiore ai dodici anni previsti dal testo in esame. Si impegna, infine, a tradurre il proprio pensiero in appositi emendamenti da illustrare nel seguito della discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

#### 202<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

# Presidenza del Presidente GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Baldini e Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

#### IN SEDE REFERENTE

- (2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffiini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffiini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa
- (37) CAMBURSANO. Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi
- (504) MONTICONE ed altri. Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento
- (1390) CREMA ed altri. Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati
- (1391) DEL TURCO ed altri. Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. - Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. - Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2178) FALOMI. - Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. - Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

- e petizione n. 175 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore CAMBURSANO, riguardo al problema del pluralismo nel sistema radiotelevisivo, ricorda anzitutto alcuni dati forniti dal Presidente dell'Autorità della concorrenza, dai quali si evidenzia che lo share dei programmi RAI e Mediaset è pari al 90,2 per cento e che la raccolta pubblicitaria effettuata congiuntamente da Mediaset e RAI è pari al 96,8 per cento. Questi dati, rileva, non trovano alcuna analogia a livello europeo. Il mercato televisivo nazionale risulta pertanto caratterizzato da una notevole concentrazione e dall'esistenza di forti barriere all'entrata di tipo normativo ed istituzionale. La particolare esigenza di una maggiore concorrenza del mercato pubblicitario e di un più forte pluralismo dell'informazione, strumenti necessari per la realizzazione di una democrazia compiuta, è stata recentemente sottolineata dal Presidente della Repubblica nel messaggio alle Camere del 23 luglio scorso. Anche la Corte costituzionale con le sentenze n. 826 del 1988, n. 420 del 1994 e recentemente con la sentenza n. 466 del 2002, si è più volte espressa sull'esistenza di un mercato oligopolistico e sulla ristrettezza delle frequenze, quali elementi condizionanti l'attuazione dei principi di pluralismo e concorrenza, rilevando da ultimo un ulteriore aggravamento del quadro concorrenziale. In tale prospettiva, recenti direttive del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione hanno imposto l'attuazione di una disciplina organica e paritaria nel settore delle comunicazioni. Il disegno di legge approvato dalla Camera vuole regolare le questioni della concorrenza, dell'assegnazione delle frequenze, dell'assetto dei mercati, della disciplina transitoria e definitiva del sistema radiotelevisivo. In tale contesto, lascia insoluta la questione relativa ad Europa 7 e Rete 4, situazione in cui vi è una società che ha operato occupando impropriamente risorse frequenziali a scapito di un altro soggetto che, avendone titolo, non è potuto entrare nel mercato. Rileva inoltre che il meccanismo previsto dal disegno di legge n. 2175 non è in sintonia con le direttive europee, poiché non contiene i criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali previsti dalla normativa comunitaria. Esprime quindi una severa critica alla previsione del limite del venti per cento alla raccolta pubblicitaria, che comporterà sicuramente una ulteriore concentrazione del mercato pubblicitario. Con riferimento al termine del 2006, reputa tale scadenza poco realistica. La diffusione del digitale terrestre, quale strumento per ampliare il mercato pubblicitario, costituisce poi una giustificazione meramente strumentale all'interesse delle aziende già operanti sul mercato. Infatti, come lo stesso presidente di Mediaset, dottor Fedele Confalonieri, ha testimoniato nell'audizione svolta in Commissione, il termine del 31 dicembre 2006 è troppo ravvicinato, per non dire irrealistico, e a tal fine cita le previsioni – più concrete – di Gran Bretagna, Germania, Francia e Spagna relative ai termini per lo switch-off. Sulla base di tali dati e delle relazioni dei soggetti auditi, la conversione al digitale terrestre non potrà quindi avvenire prima di dodici anni. Fa presente inoltre che in tale periodo sarà applicabile il predetto limite antitrust del venti per cento, calcolato tenendo conto di elementi fortemente eterogenei, relativi a mercati diversi per caratteristiche e struttura. Ritiene opportuno, inoltre, che il predetto limite, attualmente previsto solo per i fornitori di contenuti, sia esteso anche ai fornitori di rete. Per quanto riguarda la questione relativa alla privatizzazione ed ai compiti di servizio pubblico della RAI, sostiene che la società concessionaria, destinata alla quotazione sul mercato azionario, risentirà in materia pregiudizievole di una formula di privatizzazione non coerente con le attività di servizio pubblico a cui la stessa RAI deve adempiere. Concorda poi con quanto sostenuto dal senatore Debenedetti che ritiene positiva l'apertura del servizio pubblico a tutti i soggetti che svolgono attività televisiva, a patto che su questi soggetti si estenda l'attività di vigilanza della Commissione parlamentare attualmente prevista solo per la RAI. Giudica, peraltro, inefficace la formula di privatizzazione sostenuta dal Governo, che prevede la collocazione di appena l'1 per cento delle quote azionarie presso ciascun azionista privato. Una tale ridotta partecipazione azionaria, non potendo influire sulla governance aziendale, non riuscirà ad attirare imprenditori privati di rilievo né a produrre profitti. Considera poi che la mancata definizione di un orizzonte temporale certo contribuisce ad accentuare la scarsa attrattiva della privatizzazione della RAI. Ricorda quindi di aver presentato il disegno di legge n. 37 che, al contrario di quello governativo, prevede una soluzione più equilibrata per dare risposta alle problematiche richiamate delle quali accenna una sintetica illustrazione. In questo contesto si riesce a coniugare le esigenze del controllo pubblico con le istanze del mercato e le finalità del servizio pubblico con gli obiettivi di impresa, attraverso un'articolata procedura di privatizzazione effettuata dal Ministero dell'economia, l'abolizione del canone e la riforma dei canoni versati dai titolari delle concessioni allo Stato e il finanziamento del digitale terrestre con i proventi della privatizzazione. Invita, infine, la maggioranza a valutare l'opportunità di reintrodurre gli articoli 15 e 16 nel testo originario perché ciò potrebbe comportare una pronuncia negativa della Corte costituzionale.

La senatrice DENTAMARO sottolinea preliminarmente la portata istituzionale del provvedimento, testimoniata dalla considerazione che sulla questione del pluralismo dell'informazione, quale base del pluralismo di un sistema stabilizzato in senso bipolare, si è incentrato l'unico messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica dall'inizio del suo settennato. Considera inoltre che nel corso della passata legislatura si è perso tempo prezioso poiché la legge di riassetto del settore non è stata portata a termine e che il tentativo che si cerca di condurre in porto oggi con il disegno di legge n. 2175, lascia comunque insoluti problemi rilevanti quali il conflitto di interessi e la gestione della RAI. Questi temi rischiano infatti di condurre a lacerazioni istituzionali paventate anche dal Presidente della Repubblica. Ritiene che il disegno di legge in esame, seppur con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati e nonostante i pregevoli sforzi del relatore, presidente Grillo, non soddisfa nessuna delle esigenze richiamate dal Presidente della Repubblica. Il relatore ha disegnato scenari futuri sul versante della concorrenzialità del mercato pubblicitario e del pluralismo dell'informazione sicuramente attraenti, ma privi di reale concretezza. La situazione è infatti caratterizzata da un duopolio che preclude qualsiasi opportunità all'instaurarsi di un sano meccanismo concorrenziale. La situazione di palese violazione delle condizioni concorrenziali è stata ampiamente certificata e la riforma Gasparri accentua il problema, rafforzando il duopolio e quindi restringendo la concorrenza. Il favor legislativo con cui tratta le reti private rispetto a quelle pubbliche indebolisce di fatto ulteriormente la RAI, peraltro già fortemente indebolita dalla gestione degli ultimi due anni improntata ad improvvisazione e pressappochismo. A tale riguardo fa riferimento ai dati di bilancio che presentano una perdita per l'anno 2002. Sul limite antitrust, rileva che la garanzia della concorrenza nel mercato pubblicitario è garanzia del pluralismo dell'informazione e che l'estensione indiscriminata ed incomprensibile del mercato di riferimento comporterà la rapida concentrazione delle quote di mercato in mano a quelle aziende che già si trovano in una posizione dominante. Precisa inoltre che nel sistema integrato delle comunicazioni sono comprese persino l'editoria libraria ed il fatturato delle imprese di pubblicità determinando così una base di calcolo del limite massimo di raccolta talmente estesa ed indiscriminata da rendere impossibile l'esatta individuazione del tetto antitrust. La base di calcolo allargata non favorisce, peraltro, l'ingresso di nuovi operatori che dovranno comunque confrontarsi con imprese che sfruttano sostanziose rendite di posizione. L'innalzamento del limite antitrust non favorisce neanche il competitore pubblico che dispone di potenzialità e capacità imprenditoriale minori rispetto all'operatore privato. Rileva altresì che i ricavi per la determinazione del raggiungimento del tetto comprendono, nel caso dell'operatore pubblico, l'ammontare del canone – abbassando quindi l'importo delle risorse reperibili sul mercato da parte della RAI – anche se poi lo stesso canone deve essere finalizzato alle attività di servizio pubblico. Sulla questione della transizione al digitale terrestre, sostenuta dalla maggioranza come elemento di garanzia per l'apertura di una maggiore concorrenzialità del mercato, precisa che il condizionamento derivante dall'attuale assetto oligopolistico avrà sicure ripercussioni negative sul futuro assetto del mercato pubblicitario. Un'ulteriore questione, particolarmente delicata, è la necessità di garantire la concorrenza nel periodo transitorio la cui durata è, al momento, assolutamente indeterminata ma certamente consistente. Osserva quindi che la proposta del ministro Gasparri disattende sostanzialmente l'orientamento suggerito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 446 del 2002. Rileva che l'articolo 25 del disegno di legge obbliga la RAI a predisporre le onerose infrastrutture di trasmissione in tempi rapidissimi, senza tener conto della disponibilità delle risorse necessarie, del rischio imprenditoriale connesso e dell'incertezza dei ritorni economici. Ricorda quindi la situazione di illegittimità nella quale l'emittente Rete 4 continua la trasmissione dei propri programmi, a danno delle pretese legittime dell'emittente Europa 7. Per quanto riguarda la privatizzazione della RAI, sottolinea la situazione di estrema difficoltà in cui versa la concessionaria di Stato che rischia di veder fallire la relativa procedura per la quale non è stato fissato alcun termine. Ritiene inoltre che la procedura di nomina del Consiglio di amministrazione, contenuta nella disciplina transitoria del disegno di legge n. 2175, sia scorretta in quanto prevede che i membri del Consiglio di amministrazione verrebbero, secondo tale disposizione, nominati dall'Assemblea degli azionisti, cioè dal Governo, e quindi dal proprietario delle reti di Mediaset. Analoghe perplessità suscita la previsione che tale nomina sia approvata dalla Commissione di vigilanza RAI con una maggioranza qualificata soltanto nelle prime tre votazioni. Illustra, quindi, brevemente i contenuti della proposta di legge di cui è prima firmataria, che riprendono i suggerimenti della Corte costituzionale e dell'Autorità garante della concorrenza. Queste previsioni sono state solo in parte recepite dal disegno di legge Gasparri, al quale ritiene dunque opportuno apportare i necessari aggiustamenti utili ad eliminare le storture più gravi e ad assicurare il rispetto dei principi degli articoli 3 e 21 della Costituzione.

Il senatore MENARDI ricorda che il disegno di legge presentato dal Governo per il riordino del sistema delle comunicazioni nasce da alcune fondamentali necessità del settore, in divenire anche dal punto di vista tecnologico. Tutte queste ragioni sono state molto chiaramente ricordate dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere. Per quanto riguarda poi l'assetto proprietario della concessionaria pubblica, si è finalmente cercato di dare una risposta legislativa al *referendum* svoltosi su questo tema nel 1995. L'obiettivo di riformare il sistema della comunica-

zione mediatica non è stato raggiunto dai governi dell'Ulivo nella passata legislatura perché, fondamentalmente, non si è riusciti a trovare un accordo proprio sull'ultima questione ricordata ovvero sull'assetto proprietario della RAI. Ritiene in ogni caso che una riforma di sistema, come quella proposta dall'Esecutivo, non possa essere condizionata dai Governi in carica, che in un sistema di alternanza possono cambiare, e a questo riguardo ritiene che l'impostazione del provvedimento sia corretta e rispondente alle necessità di pluralismo e innovazione tecnologica sopra ricordate. Riguardo poi al dibattito sin qui svoltosi certamente condivide la possibilità di riconsiderare i contenuti degli articoli 15 e 16 sia in relazione alla stesura originaria che a quella uscita dall'approvazione della Camera dei deputati. È infatti necessario sottolineare che il testo attuale dell'articolo 15 del disegno di legge n. 2175 è molto più restrittivo delle pronunce della Corte costituzionale. Riguardo poi al passaggio alla tecnica digitale ritiene che sia stato corretto mantenere ferma la data del 2006. Giudica infatti esagerate le preoccupazioni espresse dai vertici della RAI sulle difficoltà ad attuare il simulcast anche perché la concessionaria pubblica ha sufficienti frequenze per iniziare la sperimentazione, così come ritiene che i costi per l'acquisto eventuale di alcune frequenze siano ampiamente alla portata di questo soggetto. Per quanto riguarda poi la questione relativa al sistema integrato delle comunicazioni non vi è dubbio che l'eliminazione dell'articolo 15 del testo originario del disegno di legge governativo lasci un vuoto nel provvedimento che deve essere colmato; tale sistema rappresenta infatti uno degli obiettivi principali che il provvedimento intende raggiungere. L'abrogazione di questa norma, combinata con il testo dell'articolo 25 del disegno di legge lascia peraltro una lacuna piuttosto grave nell'ordinamento circa la possibilità di incroci tra editoria e televisione. Esprime infine una personale considerazione sulla privatizzazione della concessionaria pubblica: la norma approvata dalla Camera, effettivamente, non contiene una vera liberalizzazione del settore, essa rappresenta tuttavia un compromesso che può comunque essere un punto di partenza per il raggiungimento di questo obiettivo, dal suo punto di vista ampiamente condivisibile.

Il senatore LAURIA esprime anzitutto un giudizio critico sul provvedimento presentato dal Governo e preannuncia che il suo Gruppo presenterà emendamenti volti a migliorare alcuni punti del testo che ritiene imprescindibili affinché si possa realmente dare un riassetto al sistema radiotelevisivo. Dopo aver brevemente ricostruito l'*iter* di un provvedimento volto allo stesso fine, presentato dal governo dell'Ulivo nella passata legislatura ed aver ricordato il pesante ostruzionismo operato dai partiti oggi al Governo, sottolinea come il problema del pluralismo, che rimane uno di quelli fondamentali ricordati non solo dalla Corte costituzionale ma anche dalle autorità regolatrici del mercato e del settore, non viene affrontato dal disegno di legge governativo in alcun modo. Anzi, il testo tende ad inserire nell'ordinamento lacune e contraddizioni. D'altra parte il provvedimento non può non risentire della nota anomalia che il conflitto di inte-

ressi rappresenta per il sistema politico italiano. Se non viene risolto questo problema la patologia italiana rimane intatta e ogni tentativo di riordino del sistema delle comunicazioni può risultare fallimentare. Teme inoltre che il passaggio al digitale per il 2006 - data poco credibile non sarà in grado di eliminare le attuali posizioni dominanti di alcuni operatori i quali, anche con la nuova tecnologia, tenderanno a perpetuare una situazione di duopolio. La norma in questione, peraltro, potrebbe rappresentare l'alibi per eludere la sentenza della Corte costituzionale sulla necessità che Rete4 debba trasmettere dal satellite dato che non è più concessionaria delle frequenze terrestri. Il Governo, nel disegno di legge presentato alle Camere, è inoltre stato fortemente ambiguo sui destini della RAI riguardo alla quale si percepisce una volontà di disarmo a favore del concorrente privato. Sottolinea infine che la sua parte politica non si produrrà in un ostruzionismo inutile nell'esame del provvedimento; tuttavia i problemi non risolti dal disegno di legge sono di una tale gravità e di una tale evidenza da non poter essere elusi e a questo riguardo esprime forti perplessità anche sullo strumento della delega che, essendo troppo ampia, potrebbe nascondere sorprese sgradite per il Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

# AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

# MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

#### 149<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, e della direttiva 2002/4/CE della Commissione del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (n. 214)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1º marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che è in corso la discussione generale, nella quale ha già preso la parola la senatrice De Petris.

Il senatore MURINEDDU sottolinea che la proposta di schema di decreto legislativo in esame, se accoglie le indicazioni provenienti dall'Unione europea, non configura però un intervento normativo rispettoso del benessere animale, né offre soluzioni al problema della «prigionia» di tali volatili, ricorrendo a degli *escamotages* che prevedono l'aumento solo di pochi centimetri dello spazio disponibile. Ritiene invece che, anche al fine di migliorare la qualità delle carni e delle uova, sarebbe opportuno prevedere la possibilità, dopo la cova, di consentire alle galline stesse di usufruire di maggiori spazi oltre che di alimenti più specializzati.

Nel ribadire che la proposta del Governo è inaccettabile, preannuncia un voto contrario.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore AGONI osserva che si fa riferimento al benessere animale ma occorre invece prendere in considerazione il problema dei costi per gli allevatori, che vanno messi nelle condizioni di competere pienamente con gli allevatori del resto dell'Europa. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole che, nel richiamare il contenuto del parere reso dalla Conferenza Stato-regioni il 27 marzo 2003, sia integrato dalle osservazioni relative all'articolo 7 sulle sanzioni amministrative. In particolare propone di prevedere che al comma 2, secondo periodo, di tale articolo, dopo le parole «violazioni e» sia inserita la parola «non» e che al comma 3 del medesimo articolo dopo le parole «la sospensione dell'attività» siano inserite le seguenti «svolta, a fine ciclo».

Ha quindi la parola il sottosegretario DOZZO, il quale, nel ribadire che il provvedimento è in attuazione di normativa comunitaria, richiama l'esistenza di varie tipologie di allevamenti e ribadisce che l'alimentazione che viene fornita a tali animali è la migliore esistente, come dimostra anche l'abbattimento dei fenomeni di salmonella, richiamando altresì le ragioni che rendono necessario il ricorso alle gabbie. Dichiara quindi di convenire con la proposta di parere formulata dal relatore.

Per dichiarazione di voto ha la parola la senatrice DE PETRIS, la quale esprime profondo rammarico per l'atteggiamento della maggioranza che non ha consentito alla Commissione di entrare nel merito dello schema con delle proposte di modifica.

In particolare richiama il parere espresso dalla Commissione sanità, che ha richiamato gli obiettivi di tipo igienico-sanitario, sottolineando l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dello schema anche agli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole e di anticipare la data di decorrenza del divieto di utilizzo delle gabbie di cui al punto 1 dell'allegato C, prevista dall'articolo 3 comma 1, quanto meno al 1º gennaio 2008. Richiama inoltre il parere espresso dalla Giunta per gli affari delle comunità europee, che ha rilevato come vada esclusa dalla superficie della gabbia a disposizione delle galline per il movimento la superficie occupata dalla «bandina salvauova». Ritiene che tali proposte estremamente ragionevoli – ove accolte dalla Commissione agricoltura – avrebbero consentito di fare qualche passo avanti alla legislazione sulla materia. Nel ribadire inoltre che nella direttiva si afferma esplicitamente l'impossibilità di prevedere deroghe, sottolinea che quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, è di fatto cancellato dal nuovo comma 5 dell'articolo 8, che prevede la non applicazione di tale previsione quando le gabbie sono state commissionate prima del 31 dicembre 2002, ribadendo che ciò è in palese violazione della sostanza di quanto previsto dalla direttiva. Preannuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore VICINI si sarebbe aspettato maggiore attenzione non solo ai profili del benessere animale ma anche alle problematiche igienico-sanitarie implicate dallo schema in esame. Quindi, pur dichiarando di comprendere i problemi di competitività degli allevatori, ritiene lo schema non condivisibile, anche perché irragionevole rispetto ad altri settori in cui il benessere animale è stato talvolta preso in considerazione. Preannuncia pertanto un voto contrario.

Il sottosegretario DOZZO, intervenendo per un chiarimento, precisa che comunque tutti gli allevamenti sono soggetti ai controlli da parte del Servizio veterinario nazionale.

Dopo aver verificato la sussistenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

La Commissione conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

#### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 15 maggio, alle ore 9, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1157, concernente la ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

# INDUSTRIA $(10^{a})$

# MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003 138ª Seduta

# Presidenza del Presidente PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,30.

### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori: seguito dell'esame del documento conclusivo

Il presidente PONTONE comunica che sono state presentate proposte di modifica alla bozza di documento conclusivo dell'indagine in titolo e propone che il seguito dell'esame sia rinviato, ai fini di una più approfondita analisi delle modifiche richieste.

Il senatore CHIUSOLI prende atto della proposta di rinvio, pur precisando che per il suo Gruppo non vi sarebbero ostacoli ad una rapida conclusione dell'esame.

Il senatore BASTIANONI precisa che le proposte del suo Gruppo non stravolgono l'impianto della bozza di documento conclusivo. Si tratta, infatti, di mere integrazioni volte a rendere più chiare e definite talune indicazioni del documento medesimo.

La Commissione accoglie quindi la proposta del Presidente e il seguito dell'esame viene rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle iniziative da realizzare a vantaggio dei consumatori e la ripartizione delle relative risorse (n. 224)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame del decreto ministeriale in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PONTONE, richiamato brevemente l'oggetto dello schema in esame, informa i componenti della Commissione che la Commissione programmazione economica e bilancio ha espresso, al riguardo, osservazioni favorevoli, dando quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario DELL'ELCE consegna alla Presidenza una nota esplicativa predisposta dalla Direzione generale competente relativa alla ripartizione dei fondi per realizzare iniziative a vantaggio dei consumatori.

Il presidente PONTONE propone che la Commissione esprima parere favorevole con riguardo allo schema in titolo.

Il senatore GARRAFFA, richiamato il proprio intervento nella precedente seduta, dichiara di aderire alla proposta del Presidente, a condizione che le competenti Commissioni parlamentari siano informate sulla utilizzazione delle risorse e sui risultati conseguiti.

Il senatore BASTIANONI si associa all'intervento del senatore Garraffa.

Il presidente PONTONE propone di formulare un parere favorevole, con l'osservazione dianzi indicata.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, approva la proposta di parere favorevole, con l'osservazione accolta dal presidente Pontone.

### CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n. 2061 e del documento LXXXVII, n. 3.

La seduta termina alle ore 16.

# LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

# MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

163<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Vice Presidente RAGNO

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene la senatrice PILONI, prospettando l'opportunità di trasferire in sede plenaria l'esame dello schema di decreto legislativo n. 216, in materia di parità di trattamento tra razze ed etnie, – previsto originariamente in Sottocommissione pareri per l'espressione di osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente al fine di consentire un adeguato approfondimento ed un ampio dibattito in ordine alle importanti tematiche oggetto di tale provvedimento normativo.

Il presidente RAGNO, alla luce di tale richiesta, propone di inserire lo schema di decreto legislativo in questione all'ordine del giorno della Commissione, in tempi compatibili con il termine assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente per l'espressione del parere.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro (n. 217)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1º marzo 2002, n. 39. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva e dichiara aperta la discussione.

Il senatore TREU, dopo aver preliminarmente sottolineato l'importanza delle tematiche oggetto del provvedimento in questione, rileva che la concreta valenza innovativa del testo normativo prospettato dal Governo risulta per taluni profili ridotta, rispetto a quella della direttiva 2000/78/CE.

In particolare, la disciplina contenuta nell'articolo 3 comma 3 – che si connota come eccezionale rispetto al principio generale di cui all'articolo 2 comma 1 – risulta non pienamente compatibile con la normativa comunitaria, in quanto in tale disposizione viene esclusa la configurabilità di una fattispecie discriminatoria anche nei casi in cui le caratteristiche soggettive connesse alla religione, alle condizioni personali, all'*handicap*, all'età o alle tendenze sessuali del lavoratore incidano sulla mera modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, senza assumere una pregnanza determinante in ordine alla stessa. Tale previsione risulta altresì in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5 dello schema di decreto, che esclude la sussistenza di una discriminazione nei soli casi in cui una determinata caratteristica soggettiva del lavoratore assurga a requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, come peraltro prevede l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE.

Il richiamo al principio di proporzionalità e di ragionevolezza, di cui al sopraccitato articolo 3, comma 3, risulta incongruo e vago, essendo preferibile assumere come parametro di riferimento il principio di necessità, per circoscrivere la portata della disciplina derogatoria in questione.

Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 andrebbe – a giudizio dell'oratore – soppresso, in quanto nella direttiva comunitaria 2000/78/CE non è contenuto alcun riferimento ai profili attinenti alla libertà sessuale dei minori ed alla pornografia minorile, inquadrabili, quindi, in un ambito logico-sistematico diverso rispetto a quello all'esame.

All'articolo 4, comma 4 andrebbe contemplata un'inversione dell'onere probatorio, in modo tale da consentire, attraverso la fissazione di «indici presuntivi», una ragionevole e adeguata possibilità per gli interessati di fornire la prova riguardo a situazioni di discriminazione indiretta, altrimenti difficilmente deducibili in sede giurisdizionale.

L'articolo 5, comma 1, risulta eccessivamente generico per quel concerne l'individuazione degli organismi legittimati ad agire, nell'ambito dei quali vanno ricomprese non solo le parti sociali, ma anche ulteriori tipologie associative, tra le quali è possibile annoverare, a titolo esemplificativo, le associazioni rappresentative degli anziani, particolarmente importanti nell'attuale contesto socio-demografico, sempre più caratterizzato da processi di invecchiamento.

Occorre inoltre individuare una struttura organizzativa idonea a contrastare i fenomeni di discriminazione attraverso la promozione di azioni

positive, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente in altri paesi europei.

Il senatore VIVIANI, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni formulate dal senatore Treu, prospetta l'opportunità di elaborare, per esigenze di organicità e di semplificazione legislativa, un testo normativo unitario, atto a recepire congiuntamente la direttiva 2000/78/CE, attinente alla parità di trattamento in materia di parità di condizioni di lavoro e la direttiva 2000/43/CE, in materia di discriminazioni razziali etniche.

Attesa l'incidenza della disciplina, contenuta nel provvedimento in titolo, su profili rientranti nell'ambito della contrattazione collettiva, appare opportuno procedere all'attivazione di meccanismi di concertazione con le parti sociali, in merito alle tematiche in questione. Inoltre sarebbe necessario – a giudizio dell'oratore – costituire un apposito organismo, composto anche da rappresentanti delle parti sociali, al quale possa essere affidato il compito di effettuare con continuità ed efficacia l'attività di monitoraggio, prevista all'articolo 13 della direttiva 2000/78/CE.

In linea generale, il Governo, in relazione a taluni profili, si è limitato ad un pedissequo e letterale recepimento della direttiva, mentre per altri ha del tutto omesso l'attuazione della stessa, producendo conseguentemente una proposta di recepimento lacunosa e inadeguata, quale è quella all'esame.

Il preambolo dello schema di decreto legislativo in titolo risulta privo di importanti riferimenti normativi, quali quello relativo alle leggi per il collocamento obbligatorio dei disabili e per la tutela contro le discriminazioni di genere. Peraltro quest'ultimo profilo, pur essendo richiamato nell'ambito dell'articolo 1, non è stato poi inserito nell'articolo 2 e nell'articolo 3, nonostante la pregnanza di tale tematica.

L'articolo 2, comma 2, richiama poi opportunamente l'articolo 43 del testo unico sull'immigrazione, rendendo tuttavia ancora più evidente la necessità di procedere all'elaborazione di un testo organico, relativamente alle disposizioni di recepimento delle due sopracitate direttive.

La nozione di molestia, contenuta nell'articolo 2, comma 3, risulta conforme a quella prevista nell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva, anche se sarebbe stato opportuno – a giudizio dell'oratore – accogliere l'invito, contenuto nella sopracitata disposizione comunitaria, a definire tale fattispecie conformemente alle leggi e alle prassi nazionali.

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del provvedimento in titolo, risulta incompleta e riduttiva rispetto alla previsione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera *d*) della direttiva 2000/78/CE, in quanto andrebbe inserito nella disciplina di recepimento anche il riferimento all'affiliazione, oltre che all'attività, in organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione.

L'articolo 3, comma 2, è suscettibile di sminuire la valenza innovativa della disciplina comunitaria e risulta altresì piuttosto generico e vago, soprattutto in riferimento alla salvaguardia delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione sociale, di cui alla lettera *b*), e di sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati, di cui alla lettera *c*). La formulazione della lettera *d*), sullo stato civile e prestazioni che ne derivano, risulta poi oscura e suscettibile di dare luogo a problemi interpretativi.

Relativamente all'articolo 3, comma 3, l'oratore dichiara di condividere le valutazioni espresse dal senatore Treu in riferimento al requisito attinente all'incidenza delle caratteristiche soggettive sulla mera modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, rilevando altresì che tale previsione risulta difforme rispetto alla normativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE. Anche il richiamo ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, contenuti nella sopraccitato articolo 3 comma 3, risultano incerti e generici rispetto ai presupposti inerenti alla «finalità legittima» e al «requisito proporzionato», contemplati nell'articolo 4, comma 1 della direttiva. Risulta altresì vago e poco chiaro il riferimento ai servizi di soccorso, previsto nello stesso articolo 3 comma 3.

L'oratore prospetta inoltre l'opportunità di dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva in questione, relativi, rispettivamente, alle azioni positive e alla protezione delle vittime.

In riferimento all'articolo 4, comma 2, il testo normativo risulta poco chiaro, a seguito dei profili di interferenza tra la disciplina di cui all'articolo 44 del testo unico sull'immigrazione – nello stesso richiamata – e quella contenuta nell'articolo in questione.

Sono ravvisabili, inoltre, risvolti problematici in ordine all'articolo 4, comma 4, relativamente alla mancata previsione di un'inversione dell'onere della prova, che risulta invece necessaria e opportuna per tale tipologia di procedimenti giurisdizionali.

Per quel che concerne l'articolo 5, andrebbero individuate in maniera più precisa e puntuale le organizzazioni legittimate ad agire in sede giurisdizionale.

L'oratore rileva infine che non sono state recepite le disposizioni degli articoli 13 e 14 della direttiva 2000/78/CE, riguardanti, rispettivamente, il dialogo sociale ed il dialogo con le organizzazioni non governative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE REFERENTE

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali

(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali

(2008) DI SIENA ed altri. - Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori

- e petizione n. 449 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di giovedì 8 maggio, essendosi già chiusa la discussione generale sui disegni di legge in titolo, il rappresentante del Governo ha svolto la replica. Dà quindi la parola al relatore.

Il relatore TOFANI osserva preliminarmente che la discussione svoltasi ha avuto caratteri di particolare complessità ed ampiezza, ed ha anche risentito dell'eco del dibattito già avviato in Commissione sul testo originario del disegno di legge n. 848, che, per la parte già definitivamente licenziata dalle Camere, ha dato vita alla legge n. 30 del 2003. Dai vari interventi dei parlamentari aderenti ai gruppi politici dell'opposizione, è emersa poi con chiarezza un'impostazione di fondo radicalmente diversa rispetto a quella proposta dal Governo, e tale diversità è testimoniata anche dal contenuto di una parte considerevole degli emendamenti presentati, che, a prescindere dalle proposte di modifica ispirate ad una chiara finalità ostruzionistica, danno corpo ad un differente approccio ai temi degli incentivi all'occupazione, degli ammortizzatori sociali e dell'arbitrato. Inoltre, proprio l'ampiezza e l'organicità delle riforme prospettate nel testo all'esame ha suscitato un interesse che è andato al di là dei componenti della Commissione e che ha sollecitato ad intervenire nella discussione generale non pochi senatori che di essa non fanno parte.

Peraltro, occorre anche ricordare che il Governo ha presentato emendamenti interamente sostitutivi degli articoli da 1 a 3, al fine di recepire ed attuare i contenuti del Patto per l'Italia, che tuttavia ha già trovato una sua parziale realizzazione con la già citata legge n. 30, di cui il disegno di legge n. 848-bis rappresenta il necessario completamento.

Gli emendamenti del Governo, dunque, modificano in modo significativo il testo originario del disegno di legge n. 848-bis: con l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, relativo agli incentivi all'occupazione, viene opportunamente ribadito il richiamo al rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché l'impegno a conformarsi agli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità. Per quanto concerne i criteri ed i principi direttivi, viene posta in rilievo, alla lettera a) del comma 1, l'esigenza di dare vita ad un riordino generale degli schemi di incentivazione delle nuove assunzioni, articolato e graduato in connessione con le caratteristiche soggettive degli interes-

sati, con particolare riferimento a coloro che sono comunque collocati in posizione marginale sul mercato del lavoro. Con la lettera b) si prevede l'adozione di norme di semplificazione delle misure di incentivazione finanziaria, da articolare in funzione dell'obiettivo della stabilizzazione delle prestazioni di lavoro, mentre la lettera c) si occupa dell'incentivazione del lavoro a tempo parziale, con riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale nelle quali siano coinvolti soggetti tradizionalmente in posizione di debolezza sul mercato del lavoro. La lettera d) si occupa del collegamento tra le politiche di incentivazione finanziaria e le politiche di sviluppo e di riequilibrio territoriale, mentre spetta al principio di delega di cui alle successiva lettera e) assicurare il coordinamento con la disciplina sulla verifica dello stato di disoccupazione e sugli ammortizzatori sociali. Con la lettera f), infine, si provvede ad incentivare l'investimento in attività di formazione continua, anche attraverso l'utilizzo del contributo dello 0,30 per cento, di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000.

Importanti novità sono contenute anche nell'emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2, recante la delega per il riordino degli ammortizzatori sociali. Di particolare rilievo, in proposito, i principi di delega, di cui alla lettera a) del comma 1, riguardanti la revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in costanza di rapporto di lavoro, da articolare in relazione a distinte tipologie di trattamento a base assicurativa e a base solidaristica, alle condizioni di ammissibilità, alla maggiore corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni; tale ultimo principio, in connessione con l'effettività della prestazione d'opera, viene richiamato anche per quanto concerne i benefici concessi sulla base di requisiti ridotti. L'assetto proattivo delle tutele, richiamato dalla lettera b), mira a creare le condizioni per incentivare la ricerca di lavoro, attraverso la verifica periodica dello stato di disoccupazione, la frequenza obbligatoria a programmi formativi, da attuare anche attraverso la sperimentazione di forme di bilateralità che concorrano a definirne l'orientamento, e la perdita del diritto al sostegno al reddito nel caso di rifiuto delle azioni formative ovvero delle occasioni di occupazione o di prestazione di lavoro irregolare. L'accento posto nel disegno di legge delega all'esame sulla formazione è confermato anche dalla lettera g), riguardante l'adozione di interventi formativi, concordati con i servizi per l'impiego, per i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale.

Nell'ambito delle modifiche proposte dal Governo al disegno di legge n. 848-bis e finalizzate a dare attuazione al Patto per l'Italia, occorre poi ricordare l'emendamento 2.0.1, che provvede ad incrementare al 60 per cento della retribuzione, l'indennità ordinaria di disoccupazione, portando la durata massima complessiva del trattamento a ventiquattro mesi, elevati a trenta per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree individuate ai sensi dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e dando vita ad un meccanismo a scalare, che prevede la riduzione degli importi nel terzo e quarto trimestre di ero-

gazione, nella misura, rispettivamente del 40 e 30 per cento della retribuzione.

Una parte consistente del dibattito – prosegue il relatore – è stata poi dedicata all'esame dell'emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo 3, che recepisce quanto previsto dall'allegato 2 del Patto per l'Italia: malgrado l'avviso contrario espresso dagli esponenti dei Gruppi politici dell'opposizione, occorre ribadire, come già il relatore ha affermato più volte nel corso della discussione, che le disposizioni proposte dal Governo non costituiscono in alcun modo una sospensione delle garanzie stabilite all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, e che queste ultime non vengono messe in discussione. In proposito, occorre sottolineare che la sostanziale diversità contenutistica dell'emendamento 3.1 rispetto all'articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis, dà la misura della disponibilità del Governo a rimeditare, anche alla luce del confronto con le parti sociali, le sue proposte originarie sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Si tratta – prosegue il relatore – di applicare un principio, relativo al non computo dei lavoratori neoassunti, che, come ricorda il Patto per l'Italia, è stato concordato tra il Governo e le parti sociali, ai fini dell'individuazione del campo di applicazione dello Statuto dei lavoratori; anche in passato, peraltro, il principio del non computo è stato recepito in intese tra Governo e parti sociali, poi tradotte in norme di legge, che hanno interessato i contratti di formazione lavoro nel 1984, i contratti di apprendistato nel 1987, i contratti di reinserimento nel 1991, i lavoratori interinali nel 1997 e i lavoratori socialmente utili nel 2000.

L'emendamento 3.1 ripropone dunque la formula del non computo, limitandola, in via sperimentale, ad un periodo di tre anni e al solo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori; a differenza degli accordi sopra citati, inoltre, non vengono coinvolti i diritti sindacali. Occorre poi considerare che il monitoraggio sull'applicazione della sperimentazione, con la verifica congiunta del Governo e delle parti sociali dopo due anni, offre un'ulteriore garanzia sull'obiettività della valutazione in ordine agli effetti prodotti in termini di incentivazione dell'occupazione e della crescita dimensionale delle imprese.

Per i motivi su esposti, il relatore ha ritenuto a suo tempo di esprimere perplessità sulla decisione di abbinare il disegno di legge n. 2008, di cui è primo firmatario il senatore Di Siena, in quanto esso, diversamente dal testo proposto dal Governo, interviene a modificare sostanzialmente l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.

Dopo aver ricordato che il Governo propone la soppressione dell'articolo 4, in materia di arbitrato, il relatore, avviandosi a concludere la sua replica, osserva che in alcuni disegni di legge sottoscritti dai senatori facenti capo ai Gruppi politici del centro sinistra è possibile ravvisare un significativo impegno ad approfondire temi rilevanti, alcuni dei quali costituiscono anche l'oggetto del disegno di legge n. 848-bis. Auspica pertanto che, nel prosieguo del dibattito, ferma restando l'impostazione di fondo della proposta del Governo, sia possibile dare vita ad un confronto aperto,

che consenta anche di apportare al testo del disegno di legge n. 848-bis i miglioramenti dei quali si ravvisi l'opportunità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

# SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, aderendo alla richiesta pervenutagli da parte di alcuni Gruppi politici, propone di non tenere la seduta già convocata per domani, giovedì 15 maggio, alle ore 14.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

# IGIENE E SANITÀ (12a)

# MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

### 128<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,40.

#### IN SEDE REFERENTE

- (255) BASTIANONI. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
- (379) MULAS ed altri. Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale
- (623) TOMASSINI. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
- (640) CARELLA. Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati
- (658) CARELLA. Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale
- (660) MASCIONI ed altri. Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 25 febbraio 2003) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il presidente TOMASSINI comunica che si è tuttora in attesa dei pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio in merito agli emendamenti da lui presentati nella seduta di ieri. Peraltro si rende opportuno riaprire il termine della presentazione degli stessi, stante l'avvenuto rinvio in Commissione dei provvedimenti in titolo. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, già approvato dalla Commissione nella seduta del 17 aprile 2002, alle ore 17 di oggi.

Concorda la Commissione e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CARELLA fa presente le difficoltà che egli incontra, in qualità di Presidente della Commissione di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, a riunire tale organismo, stante la concomitanza di sedute di Aula e Commissioni permanenti. Chiede pertanto se sia possibile riservare la seduta pomeridiana di mercoledì 28 maggio p.v. alla riunione della Commissione da lui presieduta.

Il presidente TOMASSINI assicura al senatore Carella piena disponibilità in tal senso.

La senatrice BAIO DOSSI ricorda come ella avesse già presentato richiesta di audizione di associazioni medico-scientifiche e rappresentative della società civile relativamente alla sindrome Gilles De la Tourette e che, a tal proposito, il presidente Tomassini aveva fatto presente l'opportunità che tali audizioni si svolgessero nell'ambito dell'esame dei disegni di legge sulle malattie rare ed i farmaci orfani, già all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente TOMASSINI conferma quanto precedentemente comunicato e fa presente l'opportunità di trasmettere tale richiesta al senatore Danzi, relatore sui provvedimenti in questione.

#### IN SEDE REFERENTE

- (58) EUFEMI ed altri. Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica
- (112) TOMASSINI. Norme in materia di procreazione assistita
- (197) ASCIUTTI. Tutela degli embrioni
- (282) PEDRIZZI ed altri. Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita
- (501) CALVI ed altri. Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita
- (961) RONCONI. Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita
- (1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. Norme in tema di procreazione assistita
- (1313) TREDESE ed altri. Norme in materia di procreazione assistita
- (1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita

(1715) D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita

(1837) TONINI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(2004) GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente TOMASSINI, stante la molteplicità di impegni, derivanti sia dal protrarsi dei lavori dell'Assemblea del Senato che da altri organismi parlamentari, in corso di convocazione, ritiene di accogliere la richiesta pervenutagli da più parti di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni in titolo alla seduta già convocata per domani, giovedì 15 maggio, alle ore 8.

La seduta termina alle ore 15,45.

# TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003 **215<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)** 

Presidenza del Presidente NOVI

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI, tenuto conto dell'esiguo numero di senatori presenti alla seduta di stamani, avverte che l'esame del disegno di legge n. 2155-B, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifica alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, avrà luogo nella seduta di oggi pomeriggio.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente NOVI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, avrà luogo domani, giovedì 15 maggio 2003, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 9.

216<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Cursi.

La seduta inizia alle ore 14.40.

#### IN SEDE REFERENTE

(2155-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il presidente NOVI, facente funzioni di relatore, fa presente che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state apportate al decreto-legge n. 51 del 2003 tre modifiche che si muovono nella direzione di una maggiore tutela della salute e dell'ambiente. Una prima modifica, sostenuta anche da esponenti dell'opposizione, ha precisato, nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, che le zone considerate non idonee alla balneazione possono essere dichiarate nuovamente idonee con provvedimento della regione, mentre nel testo originario si faceva riferimento all'autorità competente. Un'ulteriore modifica, introdotta dall'altro ramo del Parlamento, attiene al fatto che la verifica dei campioni deve iniziare dal mese precedente l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità. Infine, la Camera dei deputati ha aggiunto al suddetto comma 1, lettera b), un periodo finale con il quale si prevede che nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati i campionamenti e le analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nell'allegata tabella.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore CHINCARINI si augura che le opportune modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento possano trovare una rispondenza positiva nei diversi ambiti territoriali dal momento che appare doveroso un coinvolgimento degli enti locali in questa delicata materia. Peraltro, il decreto-legge n. 51 del 2003 sembra invertire la tendenza rispetto ai precedenti provvedimenti che si limitavano a estendere delle proroghe in favore dei comuni turistici sia delle zone costiere sia di quelli in prossimità delle acque interne. Appare quindi indispensabile che la questione dei campionamenti e delle analisi venga correttamente affrontata oltre che dagli enti locali anche dagli organi preposti alla tutela della salute pubblica poiché i comuni, sia quelli in prossimità dei laghi sia quelli presso le zone marine, non sono in grado da soli di fronteggiare i problemi dell'inquinamento marino. È auspicabile altresì che il Governo riesca a coniugare lo sforzo orientato a maggiori investimenti per gli impianti di depurazione con l'esigenza di una rafforzata tutela della salute in considerazione del fatto che gli ambiti territoriali ottimali non sono decollati e che la riforma dei servizi pubblici locali – introdotta dall'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 incontra ancora notevoli difficoltà.

Il senatore ZAPPACOSTA, dopo aver ricordato le finalità del decreto-legge n. 51 del 2003, osserva che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non appaiono particolarmente significative: in particolare, l'introduzione nel comma 1, lettera b), dell'articolo 1, della previsione in base alla quale i campionamenti e le analisi devono essere effettuati per tutto il periodo di massimo affollamento sembra concedere ampi margini di discrezionalità a chi è tenuto ad effettuare queste verifiche. Più in generale, bisogna osservare che il decreto-legge in titolo si muove in controtendenza rispetto ai provvedimenti adottati nel recente passato che, al fine di risollevare l'economia turistica e di impedire la chiusura di tratti costieri pur in assenza di rischi significativi per la salute umana, hanno adottato parametri più permissivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per quanto concerne l'ossigeno disciolto nelle acque di balneazione. Rispetto a questo schema, il decreto-legge n. 51 del 2003 sembra prospettare una nuova stagione nella quale risulta centrale la tutela dell'ambiente marino e costiero. Si tratta, peraltro, di un obiettivo che dovrebbe essere particolarmente perseguito in un paese come l'Italia nel quale si avverte la necessità di progettare una politica ambientale moderna. Del resto, l'attuale Esecutivo sembra essere consapevole di questa necessità poiché con la legge n. 179 del 2002 sono state introdotte disposizioni che si muovono nella direzione indicata: ad esempio, ci si riferisce all'articolo 8, concernente il funzionamento delle aree marine protette, all'articolo 20, recante l'istituzione del Reparto ambientale marino e all'articolo 21, riguardante le autorizzazioni per gli interventi di tutela della fascia costiera.

Il senatore VALLONE esprime rammarico per il fatto che la Camera dei deputati ha introdotto nel testo del decreto-legge in esame una modifica di tenore analogo a quella contenuta in un emendamento presentato dal Gruppo della Margherita che però non venne accolta durante l'esame in Senato. Quanto accaduto induce ad affrontare il problema più generale del comportamento che spesso la maggioranza assume presso questo ramo del Parlamento, sia in Commissione che in Assemblea, dal momento che la stessa sembra affrontare le questioni prospettate dalle opposizioni con eccessiva rigidità e senza mostrare alcuna apertura al confronto. Tale atteggiamento risulta tanto più inspiegabile in presenza di un'opposizione che non si è mai sottratta al dialogo, ma che, al contrario, cerca per quanto è possibile, di dare il proprio apporto costruttivo al fine di migliorare i provvedimenti.

Nel merito, poi, delle questioni sottese al decreto-legge in esame condivide i rilievi espressi dal senatore Chincarini poiché è indubbio che i sistemi di depurazione e gli ambiti territoriali ottimali (ATO) incontrino ancora notevoli difficoltà in buona parte del territorio nazionale. In ogni caso, il decreto-legge n. 51 del 2003, in seguito alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, risulta certamente migliorato e riceverà di conseguenza il giudizio favorevole della propria parte politica.

Il presidente NOVI, dopo aver chiuso la discussione generale, dichiara di non aver nulla da aggiungere rispetto alla propria relazione introduttiva.

Il sottosegretario CURSI dichiara di non aver nulla da aggiungere.

Il presidente NOVI fa presente che, poiché nessun senatore ha chiesto la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, si passerà alla votazione della proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul decreto-legge in esame.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente sul decreto-legge n. 51 del 2003, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» (n. 222)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 6 maggio scorso.

Ad avviso del senatore GIOVANELLI per un parlamentare risulta difficile affrontare i temi connessi alla riorganizzazione di un Ministero perché questo è uno degli argomenti sul quale il Parlamento dovrebbe lasciare spazio alle determinazioni dell'Esecutivo che è pienamente legittimato ad organizzare come crede le strutture ministeriali affinché soprattutto la dirigenza risponda alle sollecitazioni dell'organo politico. Non esiste quindi in astratto un modello ottimale di organizzazione ministeriale che può adattarsi al Dicastero dell'ambiente che, nato nel 1986, negli ultimi anni si è dato un assetto più stabile, specialmente per effetto delle leggi varate dai governi di centro-sinistra.

Tuttavia, nel provvedimento in esame si registra un'anomala concentrazione di risorse presso l'ufficio di gabinetto del Ministero dell'ambiente in un contesto nel quale la materia della dirigenza pubblica subisce una forte politicizzazione come confermano le questioni riguardanti le nomine dell'ANPA, dell'ICRAM e degli Enti parco. Si avverte quindi la sensazione che in ogni campo l'Esecutivo escogiti meccanismi giuridici idonei a rimuovere i dirigenti per insediarne altri, innescando un processo di pericolosa ideologizzazione nelle nomine e negli incarichi. Non è allora possibile che i dirigenti ambientalisti o sospettati di appartenere all'area del centro-sinistra debbano per questo solo motivo essere rimossi. Per le ragioni richiamate, il Gruppo dei Democratici di sinistra non potrà dare

un giudizio favorevole sullo schema di decreto in esame anche perché esso sembra allontanarsi da quei principi di imparzialità che dovrebbero presiedere al buon funzionamento della pubblica amministrazione.

Il presidente NOVI, dopo aver chiuso la discussione, rinuncia al proprio intervento di replica, quale relatore del provvedimento.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

## SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente NOVI avverte che, essendosi esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta della Commissione, già convocata per domani mattina, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

# GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

80<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente GRECO

La seduta inizia alle ore 8,35.

#### OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro (n. 217)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento: osservazioni favorevoli con rilievi all'11ª Commissione)

Il relatore CICCANTI introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che mira a dare attuazione alla direttiva 2000/78/CE, la quale stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, attraverso la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Illustra poi il contenuto dei singoli articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto dello schema, ossia la parità di trattamento per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dalle tendenze sessuali.

L'articolo 2 definisce le fattispecie di discriminazione diretta e indiretta; considera discriminanti anche le molestie e l'ordine di discriminazione in base alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o alle tendenze sessuali; fa salvo il disposto dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che detta altre fattispecie di discriminazioni.

L'articolo 3 specifica l'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo. Fa riferimento, per le persone sia del settore pubblico che privato, all'accesso all'occupazione e al lavoro, all'orientamento e

alla formazione professionale, alle condizioni di lavoro, alle attività nelle organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro. Viene mantenuta la normativa nazionale sulle condizioni di ingresso, soggiorno e previdenza dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi; sulla protezione sociale; sulla sicurezza pubblica e della salute; sullo stato civile e le prestazioni che ne derivano; sulle forze armate. Vengono citati gli atti non considerati discriminatori, qualora elementi essenziali e determinanti di talune attività, quali le forze armate, di polizia, i servizi di soccorso. Si menziona inoltre, specificando ulteriormente la direttiva, la legittimità di atti discriminanti nei confronti di persone condannate in via definitiva per reati concernenti la libertà sessuale e la pornografia minorili.

L'articolo 4 fa riferimento alla tutela giurisdizionale dei diritti, la quale si svolge nelle forme previste dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Si dà, inoltre, la possibilità al giudice di risarcire il danno non patrimoniale, di impartire le disposizioni per la cessazione del comportamento discriminatorio e di ordinare un piano di rimozione; di tenere conto, ai fini della liquidazione, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono una ritorsione o un'ingiusta reazione a una precedente attività.

Sull'articolo 4 dello schema il relatore evidenzia due profili. Il primo è relativo al quarto comma, a mente del quale per dimostrare la discriminazione il ricorrente può dedurre in giudizio elementi di fatto che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, comma 1, del codice civile. Rimarca come l'articolo 10, comma 1, della direttiva sia maggiormente garantista, in quanto addossa alla parte convenuta, ossia in sostanza il datore di lavoro, l'onere della prova che non vi sia stata violazione del principio della parità di trattamento. Il secondo profilo è relativo al sesto comma, ove si prevede una maggiorazione del danno che derivi da atti di ritorsione successivi ad azioni giudiziali o a una precedente attività del soggetto leso volta a far rispettare il principio della parità di trattamento Rileva infatti come l'articolo 11 della direttiva contempli una tutela più rigorosa rispetto alla mera maggiorazione del danno.

L'articolo 5 legittima ad agire in nome del soggetto discriminato le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative. Analoga previsione si ha nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili le persone lese. Non si fa riferimento, invece, alle misure per promuovere il dialogo tra le parti sociali, così come previsto dall'articolo 13 della direttiva.

L'articolo 6 garantisce che l'applicazione del decreto non presenta oneri per il bilancio statale.

Il Presidente GRECO condivide i rilievi formulati dal relatore.

I senatori MURINEDDU e TOIA si associano.

Il senatore GIRFATTI si dichiara favorevole.

Accertato il prescritto numero dei senatori, la Giunta dà mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in titolo secondo quanto emerso dal dibattito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUGLI ESITI DELLA XXIX COSAC DI ATENE DEL 5 E 6 MAGGIO 2003

Il presidente GRECO illustra gli esiti della XXIX COSAC, tenutasi ad Atene il 5 e 6 maggio, che ha approvato un nuovo regolamento, le «Linee guida per la creazione di un segretariato della Troika-COSAC» ed ha adottato un contributo conclusivo.

Per quanto riguarda il regolamento, integralmente sostitutivo di quello adottato a Helsinki nell'ottobre del 1999, esso in realtà consiste in un limitato numero di modifiche, tra le quali si segnalano quelle relative al riferimento alle «Guidelines» di Copenhagen; alla possibilità, come suggerito dalla delegazione italiana, che il regolamento della COSAC si applichi anche alle riunioni di altre commissioni parlamentari convocate dal Parlamento che detiene la Presidenza; alla riunione preparatoria dei Presidenti, da convocarsi su accordo della Troika presidenziale. A questo proposito si deve rilevare come il testo approvato sia il frutto di un compromesso tra la volontà - danese - di istituzionalizzare la riunione dei Presidenti e quella – italiana - di condizionarla comunque a un'iniziativa della presidenza di turno, incardinata nell'ambito della Troika. Il nuovo regolamento prevede anche che l'ordine del giorno rispetti e tenga conto del ruolo della COSAC come organo per lo scambio di informazioni, in particolare sugli aspetti pratici del controllo parlamentare sull'azione europea dei rispettivi governi. Ma la modifica più rilevante, anche in considerazione dell'allargamento dell'Unione è quella relativa all'articolo 10, sui sistemi di votazione, il quale ora prevede che, nel processo di approvazione dei suoi contributi, la COSAC debba sempre cercare di raggiungere una soluzione basata sul consenso. Qualora ciò non sia possibile, viene prevista una maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei voti espressi, che costituisca al tempo stesso almeno il cinquanta per cento dei voti complessivi. Per rispettare le esigenze dei Parlamenti bicamerali, ogni delegazione disporrà di due voti. Per quanto riguarda le modifiche del regolamento, invece, disciplinate dall'articolo 14, resta necessaria l'unanimità, con possibilità di astensione costruttiva e un quorum pari almeno a 2/3 delle delegazioni.

Per quanto concerne invece il Segretariato della COSAC, le «Guidelines» approvate ad Atene prevedono che: il Segretariato avrà sede a Bruxelles; preferibilmente sarà istituito prima della fine della Presidenza italiana; dipenderà dalla Presidenza di turno e dalla *Troika* presidenziale; sarà composto da cinque membri; tre saranno i membri distaccati dai paesi della *Troika*, ciascuno per un periodo di diciotto mesi; uno sarà il membro del Parlamento europeo, per un periodo di diciotto mesi; il quinto sarà un membro permanente, designato dalla *Troika* e nominato dalla conferenza

dei Presidenti; il membro permanente sarà distaccato da uno dei Parlamenti nazionali.

La COSAC di Atene ha infine adottato un contributo nel quale: esprime le sue congratulazioni ai dieci nuovi Stati membri e apprezzamento per gli sforzi dei Paesi candidati; sottolinea il suo rincrescimento per l'incapacità da parte dell'Unione di raggiungere una posizione comune sulla crisi irachena, auspicando che l'Unione stessa possa essere un forte partner delle Nazioni Unite nel processo di ricostruzione; esprime apprezzamento per il lavoro della Convenzione, auspica che la Bozza di Trattato possa essere pronta per il Consiglio di Salonicco e che la Conferenza intergovernativa basi i suoi lavori sulla bozza stessa, concludendo entro il 31 dicembre 2003; considera inoltre necessario, sulla scorta delle decisioni della COSAC di Madrid, dare un contributo sul testo proposto dalla Convenzione; apprezza il lavoro svolto dalla Convenzione su taluni specifici risultati, come il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali, l'inclusione della Carta dei diritti, la ripartizione di competenze tra Unione e Stati membri in base al principio di sussidiarietà, l'adozione come regola del voto a maggioranza qualificata e della codecisione; auspica un'estensione dei progressi realizzati in vista della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all'asilo e alla politica di immigrazione; sul ruolo dei parlamenti nazionali, ritiene che le proposte del Praesidium vadano nella giusta direzione, ma auspica un pieno riconoscimento costituzionale attraverso l'inserimento di un articolo ad hoc nel Trattato, oltre che di protocolli dettagliati su sussidiarietà e parlamenti; richiama inoltre le conclusioni dei gruppi di lavoro su sussidiarietà e parlamenti nazionali, ribadendo l'esigenza che esse siano rispettate a pieno, in particolare per quanto riguarda la possibilità di azione diretta dei parlamenti nazionali (in caso di parlamenti bicamerali, della singola camera) tanto nella fase di early warning quanto in quella di ricorso alla Corte di Giustizia; chiede infine una maggior chiarificazione del proprio ruolo, secondo il modello del Protocollo di Amsterdam; per quanto concerne il rafforzamento del ruolo dei parlamenti attraverso una cooperazione intensificata tra gli stessi, si impegna a promuovere lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, anche attraverso un uso ottimale della tecnologia informatica secondo gli standard del gruppo di lavoro IPEX, istituito a livello di Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti. L'ultimo punto delle conclusioni della XXIX COSAC ricorda come la delegazione italiana abbia annunciato che la prossima COSAC si terrà a Roma, il 6 e 7 ottobre 2003. Il riferimento alle Conclusioni della COSAC di Madrid, peraltro, autorizza ampiamente una concentrazione del programma della COSAC di Roma sui risultati finali raggiunti dalla Convenzione, a fini di un dibattito generale o in vista di un contributo alla Conferenza intergovernativa.

Va infine rilevato come, a margine della XXIX COSAC, si sia svolta una riunione informale tra funzionari sul tema dell'elaborazione di una nuova strategia informatica a seguito delle decisioni prese in occasione della XXVIII COSAC tenutasi a Bruxelles.

Il senatore MANZELLA chiede che in una prossima seduta della Giunta ci possa essere una discussione sugli argomenti che saranno oggetto delle prossime riunioni in ambito COSAC.

Il Presidente GRECO accoglie la richiesta.

La seduta termina alle ore 9.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

# MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

#### 89<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Intervengono il presidente della RAI, dottoressa Lucia Annunziata, i consiglieri di amministrazione, professor Francesco Alberoni, professor Angelo Maria Petroni, professor Giorgio Rumi, professor Marcello Veneziani, e il direttore generale, dottor Flavio Cattaneo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

# SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

# Seguito dell'audizione del Presidente, del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione della RAI

Riprende l'audizione sospesa nella seduta di ieri.

Il deputato STERPA si sofferma in primo luogo sulla questione, da più parti sollevata, dello speciale ruolo di garanzia che sarebbe da attribuire alla Presidente del Consiglio di amministrazione in quanto esponente di un'area culturale di minoranza.

In proposito egli ritiene che il risalto che si è inteso dare alla provenienza culturale del Presidente del Consiglio di amministrazione, riequilibrata dall'affinità ad altre correnti culturali che caratterizza gli altri quattro

Consiglieri, abbia rappresentato una formula attraverso la quale si sia inteso costruire un Consiglio di amministrazione che rappresenti nel suo insieme una garanzia per tutti i cittadini. Ovviamente l'elemento qualificante di tale funzione di garanzia è rappresentato dalla professionalità e dal livello culturale dei Consiglieri stessi.

L'oratore si sofferma poi sulla questione del trasferimento di RAI-DUE a Milano, una operazione che egli, che ha trascorso gran parte della sua vita nel capoluogo lombardo di cui è anche parlamentare, non può non condividere proprio nel ricordo di quello che ha rappresentato la sede di Milano negli anni pionieristici della televisione italiana.

Tuttavia non bisogna a suo parere nascondersi il rischio oggettivo che tale operazione, anziché arricchire l'offerta della RAI rendendola più europea, possa finire per favorire una chiusura provinciale della nuova RAI-DUE. Deve essere quindi compito del nuovo Consiglio di amministrazione e del Direttore Generale vigilare affinché questo trasferimento si inquadri in un progetto industriale e culturale di ampio respiro.

Il deputato Sterpa si sofferma quindi sulle due questioni, sollevate in molti degli interventi di ieri, relative rispettivamente all'allontanamento dal video di Enzo Biagi e Michele Santoro e alla trasmissione dell'intervista di Antonio Socci al Presidente del Consiglio in occasione dell'ultima puntata di «Excalibur».

Per quanto riguarda la prima questione il deputato Sterpa ricorda di aver sempre sostenuto che fosse un grave errore per la RAI privarsi dell'apporto di un grande professionista come Enzo Biagi, e ciò indipendentemente dal fatto, a suo parere incontrovertibile, che, specialmente negli ultimi tempi, egli avesse spesso dimostrato un atteggiamento fazioso.

Anche per quanto riguarda Santoro egli ha avuto occasione di affermare, anche in questa sede, la sua contrarietà ad ogni atteggiamento che potesse venire ispirato da volontà di epurazione. Michele Santoro dovrebbe peraltro dimostrare anch'egli nelle sue esternazioni un maggior rispetto per l'azienda e per i suoi interessi.

Quanto alla questione dell'intervista di Antonio Socci a Berlusconi il deputato Sterpa si meraviglia dell'asprezza delle critiche per il modo in cui tale intervista è stata condotta, critiche che arrivano a metterne in dubbio la correttezza deontologica; in proposito egli segnala un articolo de «Il Foglio» nel quale si ricorda una intervista di qualche anno fa di Enzo Biagi a Romano Prodi nella quale l'allora Presidente del Consiglio leggeva visibilmente risposte già preparate.

La deputata BUFFO si associa alle domande formulate da numerosi colleghi dell'opposizione in particolare con riferimento alla vicende delle ispezioni al TG3 e dei trasferimenti dei corrispondenti dall'estero.

Ella osserva quindi quanto sia stretto il rapporto fra il processo di normalizzazione in corso all'interno della RAI e la crisi di mercato dell'azienda, di cui il vero e proprio disastro di RAIDUE è l'esempio più significativo, e che appare tanto più preoccupante in relazione ai mutamenti

dell'assetto generale del mercato radiotelevisivo determinati dall'ingresso in Italia del gruppo Murdoch.

Una RAI meno plurale e meno libera, infatti, è necessariamente destinata a perdere ampi settori di pubblico, e non a caso Aldo Grasso si chiedeva retoricamente sul Corriere della Sera perché ci siano tanti bravi comici di sinistra che non possono lavorare in televisione se non sulle reti di proprietà di Berlusconi.

Il deputato Giuseppe GIANNI chiede di conoscere se corrisponda al vero che sia in progetto lo scioglimento della redazione di RaiMed di Palermo, una redazione che ha prodotto l'anno scorso seicentonovantuno ore di trasmissione di indiscussa qualità.

Se tale notizia rispondesse a verità, si tratterebbe di una decisione in palese contrasto non solo con l'orientamento favorevole al decentramento dell'azienda che pure è stato ribadito dalla presidente Annunziata nella sua relazione, ma con precisi impegni assunti nello scorso mese di settembre dalla RAI e formalizzati in un accordo fra il presidente Baldassarre e il presidente della Regione siciliana, nonché con gli accordi di collaborazione nel settore delle comunicazioni con i Paesi dell'area mediterranea recentemente siglati dal ministro Gasparri.

Il deputato Giuseppe Gianni osserva quindi che sarebbe veramente miope perseguire obiettivi di riduzione dei costi sopprimendo settori di attività di grande pregio, quando si assiste a decisioni discutibili come i vistosi aumenti di retribuzione per i dirigenti e i consiglieri di amministrazione o la duplicazione di redazioni estere nello stesso Paese.

L'oratore si sofferma infine sulla qualità dell'offerta televisiva, e in particolare sul fatto che risultano completamente disattesi gli impegni più volte ribaditi dalla RAI negli ultimi due anni per un aumento quantitativo e qualitativo dei programmi per bambini.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE ritiene che negli interventi svolti ieri dai colleghi dell'opposizione – interventi nei quali non sono peraltro mancati spunti interessanti come quelli forniti dal deputato Carra – si sia insistito in un approccio discutibile, che ha caratterizzato tutto il dibattito in Commissione dall'inizio della legislatura, che è quello di un'idea del pluralismo come somma e compresenza di diverse faziosità.

Egli fa presente, in particolare con riferimento all'annoso caso di Biagi e Santoro che in anni ormai lontani, caratterizzati da una fase di fortissima tensione politica, Sergio Zavoli produsse degli splendidi *reportages* su argomenti delicati quali la Resistenza o la nascita del fascismo, senza essere oggetto di critiche né da destra né da sinistra. Quest'esempio dimostra, seppur ce ne fosse bisogno, che le vere garanzie dell'indipendenza del giornalista da un lato e del pluralismo dall'altro risiedono nella professionalità e nell'autorevolezza.

Il senatore Moncada Lo Giudice invita la Commissione a concentrarsi sui suoi veri compiti istituzionali, che sono quelli di favorire un reale miglioramento dell'offerta della RAI che è in questo momento storico veramente scadente. Il problema vero a suo parere è quello dell'elaborazione di un linguaggio radiotelevisivo che sia in grado di connotare la specificità del servizio pubblico e di attribuire alla RAI un ruolo di promozione nella cultura del Paese e di educazione dei cittadini alla riflessione, alla discussione, all'ascolto e alla reciproca tolleranza.

Il deputato BUTTI si sofferma in primo luogo sulle critiche sollevate in particolare dai colleghi della sinistra in ordine alla vicenda delle ispezioni al TG3.

In proposito egli ribadisce la ferma critica di Alleanza Nazionale all'impaginazione dei servizi del TG3 sulle dichiarazioni spontanee del presidente Berlusconi al processo SME, e rivendica alla sua parte politica il diritto di valutare ed eventualmente di criticare, ovviamente in condizioni di reciprocità, il contenuto di trasmissioni che non appaiono conformi agli obblighi di imparzialità e di pluralismo che devono caratterizzare l'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Nel contempo peraltro egli non può non rilevare come la gestione della vicenda da parte della dirigenza della RAI abbia destato qualche perplessità, nel senso che i supremi organi di governo dell'azienda hanno assunto iniziative che sarebbero più propriamente di competenza del direttore di testata.

L'oratore si associa quindi alle osservazioni di altri esponenti di Alleanza Nazionale circa le perplessità sulle modalità con cui è avvenuto il trasferimento di RAIDUE a Milano, ed auspica che tale decisione sia ripensata in modo da inserirla in un'azione strategica di più ampio respiro.

Il deputato Butti chiede quindi alla presidente Annunziata di chiarire un passaggio della sua relazione, che desta una certa perplessità, nel quale ella sembra rivendicare a RAITRE un ruolo tradizionale di rete della sinistra.

Nel condividere i passaggi della relazione relativi alle opportunità offerte da un lato dalla televisione satellitare e dall'altro dal digitale terrestre, egli chiede di conoscere dati più precisi sullo sviluppo di questi settori e in particolare sulle risorse che verranno utilizzate per realizzare il periodo di sperimentazione del digitale terrestre.

Nel richiedere poi anche informazioni sul processo di sviluppo del digitale radiofonico, egli coglie l'occasione per segnalare i gravi problemi di ricezione del segnale delle radio RAI, soprattutto nell'Italia del Nord, problema che deve essere sicuramente annoverato fra le cause principali della crisi degli ascolti radiofonici.

Il senatore FALOMI esprime in primo luogo il suo apprezzamento per la disincantata analisi della grave situazione dell'azienda svolta dalla presidente Annunziata, anche se taluni aspetti meriterebbero di essere discussi, come ad esempio l'idea di una funzione preminentemente educativa del servizio pubblico.

L'oratore si sofferma quindi sulla questione degli andamenti della raccolta pubblicitaria, che ha avuto un incremento pari a zero nel corso del 2002, nonostante si trattasse di un anno che offriva la notevole opportunità di incremento degli introiti pubblicitari rappresentata dai mondiali di calcio.

Egli in particolare chiede alla Presidente e soprattutto al Direttore generale una loro valutazione sul fatto che questo incremento zero risulta, almeno secondo i dati in suo possesso e di cui egli chiede conferma ai dirigenti della RAI, da un incremento dell'un per cento della raccolta pubblicitaria televisiva che è però compensato da un vero e proprio crollo, pari a meno otto per cento, per quanto riguarda la raccolta radiofonica. Sarebbe il caso di approfondire le ragioni di questo vero e proprio tracollo della radio.

Sempre in tema di raccolta pubblicitaria egli chiede poi di conoscere se corrisponda al vero che le previsioni per il 2003 sono particolarmente negative, e se questo non sia anche da attribuire al fatto che non siano stati posti in essere tutti gli strumenti che ha la SIPRA per contrastare più efficacemente il concorrente privato.

Al di là poi degli effetti sulla raccolta pubblicitaria della RAI, c'è da chiedersi se gli equilibri finanziari della stessa SIPRA non rischino di essere seriamente compromessi.

Le considerazioni della presidente Annunziata sul fatto che la crisi della raccolta pubblicitaria sia in parte determinata anche dagli oggettivi effetti distorsivi prodotti sul mercato e sulle scelte degli inserzionisti dall'assunzione della Presidenza del Consiglio da parte di Silvio Berlusconi sono certamente condivisibili; tuttavia proprio questa circostanza dovrebbe indurre ad una politica più aggressiva nei confronti della concorrenza che è certamente difficile da parte di una RAI che censura gli atteggiamenti critici e la libertà intellettuale e che, con una miope logica di parte, si priva delle proprie migliori professionalità.

In realtà ciò che è da mettere in discussione è proprio la logica della appartenenza politica che fa premio sulla professionalità, sull'intelligenza, sull'indipendenza intellettuale.

Che questo tipo di logica potesse in qualche modo costituire la specifica strada italiana per garantire il pluralismo nell'informazione poteva essere in qualche misura accettabile, pur se criticabile, nel contesto politico determinato dalla rappresentanza proporzionale. È evidente che questa strada non può funzionare in un'epoca di democrazia maggioritaria, che si rispecchia in qualche modo anche nel criterio che è stato utilizzato per nominare l'attuale Consiglio di amministrazione.

In realtà è evidente che se si vuole conferire legittimità morale e costituzionale al sistema maggioritario e, per quanto riguarda specificamente la RAI, uscire dall'alternativa fra un servizio pubblico totalmente asservito al vincitore del momento o l'adozione di strade contorte per ricreare il proporzionalismo di intento, bisogna avere il coraggio di costruire un sistema che garantisca una reale autonomia della RAI dal potere politico e una sua reale capacità di rappresentare tutte le culture e i diversi aspetti della società italiana. Il senatore Falomi richiama quindi il Consiglio di amministrazione ad una riflessione sui rischi di vero e proprio smembramento dell'azienda che possono derivare da una serie di decisioni assunte dal Consiglio di amministrazione uscente e che dovrebbero essere urgentemente ripensate.

L'oratore conclude il suo intervento chiedendo una specifica attenzione per i notiziari di informazione parlamentare.

Non solo infatti, nonostante essi riescano comunque ad attirare una quota di pubblico consistente e costante, essi risultano schiacciati da collocazioni in palinsesto infelici, con orari notturni che il più delle volte non sono rispettati, ma stanno cominciando a soffrire di una trasformazione, indubbiamente negativa, da strumenti per l'informazione dei cittadini sui lavori parlamentari ad ennesime sedi di riproposizione di dibattiti su argomenti del momento.

Il deputato BERTUCCI ritiene che anche in quest'occasione, come più volte è avvenuto in passato, i colleghi dell'opposizione abbiano riproposto una singolare idea del pluralismo radiotelevisivo come tutela di una serie di rendite di posizione acquisite per meriti politici.

Se infatti si vuole parlare di una RAI allineata alle forze politiche di Governo, questa non può non essere identificata prima di tutto nella RAI che nella campagna elettorale del 2001 intervenne così pesantemente a favore del centro-sinistra, e se si afferma che questo o quel giornalista sarebbe stato epurato o punito per un orientamento politico contrario all'attuale Governo, bisogna ricordare come per un lunghissimo passato sia stato praticamente impossibile per un giornalista di destra essere assunto dalla RAI, e solo negli ultimissimi anni si è cominciata ad avere una qualche apertura verso quella parte politica che era stata tenuta costantemente ai margini dell'azienda pubblica.

Del resto se si pone mente ai comportamenti nessuno dei telegiornali cosiddetti filogovernativi si è comportato con l'opposizione come ha fatto il TG3 con il presidente Berlusconi, cui è stato teso un vero e proprio agguato con i servizi sulle sue dichiarazioni spontanee davanti al tribunale di Milano.

Il deputato Bertucci rileva poi come alla stessa logica di mera conservazione dell'esistente si ispirino anche le critiche sull'avvicendamento dei corrispondenti esteri. In proposito egli ricorda che Piero Badaloni, corrispondente da Bruxelles e indubbiamente collega di grandissimo valore, era stato nominato a quella sede immediatamente dopo le sue dimissioni dal consiglio regionale del Lazio, rassegnate a seguito della sconfitta elettorale dopo essere stato per quattro anni presidente di quella Regione.

Il consigliere di amministrazione della RAI, professor Marcello VE-NEZIANI, si sofferma in primo luogo sulla questione del carattere di garanzia che viene da taluni attribuito alla presidenza della dottoressa Annunziata. Egli ritiene in proposito di non poter accettare una definizione che farebbe del ruolo della dottoressa Annunziata una sorta di garante dell'opposizione nei confronti del Governo. In realtà la scelta operata dai Presidenti delle Camere è stata quella di costruire, attraverso l'equilibrio fra un Presidente riconducibile ad un'area culturale di sinistra e quattro consiglieri riconducibili a settori culturali e ideali definibili di centro-destra, un collegio equilibrato e per questo garante dell'indipendenza, dell'imparzialità e del pluralismo della RAI, e comunque composto da persone prive di affiliazione partitica.

Un'altra questione che è stata sollevata in numerosi interventi è quella relativa al ritorno in video di Enzo Biagi e Michele Santoro.

In proposito egli fa presente di aver personalmente sempre espresso la propria stima per le qualità professionali di Enzo Biagi e Michele Santoro e di averli sempre considerati come una risorsa preziosa per l'azienda, pur senza nascondersi l'innegabile faziosità dei loro atteggiamenti in diverse occasioni.

Per quanto riguarda però Enzo Biagi va considerato che egli ha chiuso il proprio rapporto con la RAI, contrattando oltretutto condizioni di uscita estremamente favorevoli. È strano dunque che ora qualcuno ne reclami il ritorno in video come se tale uscita potesse essere liquidata alla stregua di una parentesi senza importanza.

Diverso è il caso di Michele Santoro, e il Consiglio di amministrazione è impegnato per favorirne il ritorno in video. Si deve però dire con franchezza che Santoro, coltivando una sorta di immagine di martire e adottando comportamenti polemici e a volte non compatibili con la sua posizione all'interno dell'azienda, non facilita il raggiungimento di un risultato soddisfacente.

Il problema di Santoro peraltro è parte di un più generale problema relativo al ruolo del conduttore nei programmi di approfondimento informativo; a suo parere la RAI deve prendere in seria considerazione il suggerimento del modello di doppio conduttore offerto dall'ultimo indirizzo della Commissione in materia del pluralismo.

Il professor Veneziani osserva infine di condividere l'osservazione di molti degli oratori intervenuti per cui il pluralismo non deve essere visto tanto come un equilibrio fra posizioni politiche e di partito, quanto come la capacità dell'azienda di descrivere e dare voce e spazio a tutte le componenti del complesso panorama culturale e sociale italiano.

Tuttavia egli ritiene che le componenti che fino ad oggi hanno sofferto di una sottorappresentazione e di un vero e proprio atteggiamento snobbistico da parte del servizio pubblico siano state soprattutto quelle il cui orientamento religioso e civile può essere definito moderato o conservatore.

In ogni caso, conclude il professor Veneziani, sulla base dell'esperienza di questi primi due mesi egli non può che rigettare l'immagine che alcuni tentano di accreditare di una RAI nella quale non sia garantita a tutti la libertà di parola e di manifestazione di pensiero.

Il senatore MINARDO mentre esprime vivo apprezzamento per la relazione del Direttore generale non può esimersi dal formulare alcune riserve su quella della presidente Annunziata. In particolare egli ritiene alquanto forzato il teorema secondo cui la crisi di raccolta pubblicitaria del servizio pubblico sia da attribuire al fatto che, divenuto Berlusconi Presidente del Consiglio, gli inserzionisti tendano ad ingraziarselo preferendo le sue televisioni.

In realtà la crisi della raccolta pubblicitaria può essere spiegata solo dalla caduta di interesse del pubblico per il prodotto offerto dalla RAI, caduta che secondo quanto affermato dalla dottoressa Annunziata, data dal 1998, ed è quindi da attribuire ad una politica aziendale che ha prodotto un'offerta spesso di bassa qualità approssimativa e non di rado faziosa.

Il senatore PEDRAZZINI, mentre ha apprezzato la sincerità della relazione della dottoressa Annunziata, ha riscontrato in essa alcuni elementi discutibili che non possono essere sottaciuti.

In primo luogo egli dichiara di essere stato sgradevolmente colpito dal passaggio della relazione in cui si sottolinea l'importanza di fornire informazioni sui mondi nuovi che esistono in Italia come quello dei nuovi immigrati e delle diverse religioni, una prospettiva che sembra trascurare l'altra faccia di queste nuove presenze sul territorio nazionale che è quella dei cittadini comuni che si sentono aggrediti da stili di vita diversi e incompatibili con quelli propri del nostro Paese; sarebbe cioè importante che la RAI si ponesse non solo, come peraltro è già avvenuto in passato, come uno strumento per offrire visibilità agli immigrati, da un lato e dall'altro per garantire loro la conoscenza dei diritti e delle opportunità offerte dalla nostra società, ma anche e soprattutto come uno strumento educativo per far conoscere agli stranieri che intendano vivere e lavorare in Italia quali siano i loro doveri e i comportamenti e gli stili di vita a cui ci si aspetta che si adeguino.

Il senatore Pedrazzini si sofferma quindi sulla questione del trasferimento di RAIDUE a Milano, osservando come da più parti si sia voluto far passare la manifestazione organizzata per festeggiare il ritorno di questa rete nella città che l'aveva vista nascere come una sorta di sagra strapaesana e provinciale, laddove a questa manifestazione hanno aderito personalità come il sindaco Albertini e numerosi parlamentari di Milano.

L'oratore osserva poi che la delibera con cui il precedente Consiglio di amministrazione approvò tale trasferimento, lungi dall'avere come pure è stato detto carattere di approssimazione, si inquadrava in un progetto federalista di ampio respiro, che in questo senso non è dato ritrovare nella relazione della presidente Annunziata che sembra piuttosto ispirata ad una filosofia di mero decentramento.

Il senatore BOCO si associa in primo luogo agli apprezzamenti da più parti rivolti alla spregiudicata relazione della presidente Annunziata.

Egli ritiene peraltro che l'analisi della crisi giustamente da lei denunciata possa e debba essere ulteriormente approfondita, nel senso di chiedersi se il problema vero della RAI non sia da individuare da una parte nel rapporto simbiotico tra informazione e politica, e dall'altra nel fatto

che i linguaggi di entrambe queste dimensioni appaiono invecchiati e non più in sintonia con la società italiana.

In questo senso egli confessa una certa indifferenza rispetto alle alchimie con le quali si è inteso garantire l'equilibrio fra maggioranza ed opposizione all'interno del Consiglio di amministrazione; certamente egli è consapevole che per un piccolo partito quali sono i Verdi – rimasti sempre fuori dal gioco della lottizzazione della RAI se non altro perché nessuno ha mai riconosciuto loro titolo a partecipare – può apparire un facile gioco quello di criticare questo sistema.

Tuttavia egli ritiene che sia difficile negare il carattere ormai obsoleto del linguaggio dell'informazione e della politica. Uno sguardo retrospettivo alla storia della televisione in Italia non può non mostrare come, in mezzo a tanti cambiamenti di programmi e di linguaggio apparentemente radicali, l'immagine dell'azienda sia rimasta sempre quella stessa, rassicurante e un po' ufficiale, della RAI di un tempo che parlava per una società così diversa dall'attuale e che in essa si riconosceva.

Ciò detto egli ritiene che l'azienda pubblica abbia le potenzialità per tentare strade innovative e per parlare a soggetti nuovi e diversi, potenzialità che sono per forza di cose precluse al suo competitore privato.

Proprio per questo egli ritiene di dover esprimere al nuovo Consiglio di amministrazione e al nuovo Direttore generale un messaggio di incoraggiamento e di fiducia, che deve sempre essere riconosciuta a chi si appresta ad un cammino nuovo e difficile.

Il senatore SCALERA esprime in primo luogo apprezzamento per la franchezza con cui la presidente Annunziata ha messo in rilievo la preoccupante perdita di ascolti della RAI.

Purtroppo l'eredità consegnata con le ultime decisioni del precedente Consiglio di amministrazione ed anche alcune scelte che si profilano non consentono di trarre auspici favorevoli per un rilancio industriale e di mercato dell'azienda.

In primo luogo il trasferimento di RAIDUE a Milano, per la logica e i presupposti che lo hanno determinato rischia di aggravare in maniera irreversibile la profonda crisi in cui versa questa rete, ormai trasformata in una sorta di grande televisione locale.

Si tratta di una crisi che viene da lontano, innescata in primo luogo da una politica di trasferimento alla rete Uno dei migliori programmi di maggior successo lanciati dalla seconda rete; egli chiede pertanto alla Presidente e al Direttore generale se questa politica è destinata a continuare. In più le scelte editoriali del direttore Marano, e per quanto riguarda più specificamente l'informazione del dottor Socci, hanno aggravato ulteriormente l'immagine di questa rete; si pensi che «Excalibur» ha mediamente totalizzato sempre meno di metà degli spettatori che sulla stessa rete faceva «Sciuscià».

Il trasferimento a Milano, oltretutto, sembra richiedere una mole complessiva di investimenti infrastrutturali abbastanza considerevole, stanti le dimensioni ridotte della sede di Milano; si tratta di una scelta che non appare in linea con l'esigenza di contenere i costi e massimizzare i prodotti, che richiederebbe invece l'utilizzazione intensiva dei centri di produzione, e in particolare di quelli più apprezzati come Torino e Napoli.

Quest'ultima sede invece rischia di essere penalizzata a favore di una realtà tutta da costruire come quella di Bari, laddove sarebbe opportuno valorizzarla, anche per esempio restituendole la produzione di varietà.

Il deputato LA RUSSA prende spunto da taluni passaggi dell'intervento del deputato Giulietti che sembrano disegnare un quadro francamente apocalittico che non trova però riscontro nella realtà.

In particolare in tale intervento si è parlato di una serie di epurazioni in tutti i settori della RAI laddove, ad esempio, in tutta la durata del precedente Consiglio non sono stati nominati che quattro nuovi caporedattori regionali su venti sedi complessive.

In realtà le critiche del centro-sinistra tradiscono un'idea della RAI statica e conservatrice, dove il rispetto del pluralismo consisterebbe nel riconoscimento di una sorta di inamovibilità per i giornalisti e gli autori graditi alla sinistra.

Il deputato La Russa si sofferma quindi sulla relazione della presidente Annunziata, che egli condivide in larga parte ma che su alcuni punti reca dei giudizi non confermati dai dati forniti dalla relazione stessa.

Per esempio la presidente Annunziata, nel riconoscere che il calo degli ascolti della RAI data dal 1998, afferma che nell'ultimo biennio vi sia stato un vero e proprio crollo, laddove invece i dati dimostrano che il calo di *audience* della RAI è stato costante in entrambi i periodi considerati, e pari cioè allo 0,85 per cento ogni due anni.

Parimenti non appare suffragata dai dati l'affermazione secondo cui la crescita del mercato della televisione a pagamento avrebbe penalizzato essenzialmente la RAI.

Ciò premesso non vi è dubbio che i problemi della RAI sono tanti e di non facile soluzione e che affondano le loro radici soprattutto nei guasti della gestione dei Consigli di amministrazione presieduti da Roberto Zaccaria, che da un lato hanno determinato uno spreco di risorse che è all'origine dei difficili equilibri finanziari dell'azienda e delle difficoltà nel reperimento di risorse per le sperimentazioni tecnologiche, e dall'altro hanno contribuito ad una perdita di immagine sul piano dell'imparzialità e della correttezza che è la vera causa della perdita di *leadership* giustamente denunziata dalla relazione della dottoressa Annunziata.

Peraltro va anche detto che la RAI soffre di un'eccessiva denigrazione da parte dei politici e dei suoi stessi operatori che, in una società dell'immagine, è essa stessa causa di perdita di autorità.

Il deputato La Russa esprime poi apprezzamento per gli obiettivi indicati dalla presidente Annunziata di diversificazioni di *target* e di superamento della natura generalista delle tre reti. In proposito egli dissente dalle perplessità di molti colleghi della maggioranza circa il passaggio in cui la dottoressa Annunziata afferma che RAITRE ha riassunto il suo carattere tradizionale di rete della sinistra, dal momento che a lui è sem-

brato che la Presidente si sia limitata a fotografare una realtà che lei non condivide, e ad affermare che proprio per questa pretesa di caratterizzarsi in senso ideologico RAITRE ha mantenuto il suo carattere generalista rifiutandosi di differenziarsi sul piano del prodotto a tutto danno dell'azienda.

Per quanto infine riguarda la questione del trasferimento di RAIDUE a Milano egli ritiene che da un punto di vista strategico questa decisione potrebbe dimostrarsi anche felice, ma solo se il risultato sarà quello di avere una rete operante a Milano, e che porti in RAI le specifiche capacità produttive e sensibilità culturali di Milano, ma che sia nel contempo fatta per l'Italia e non unicamente per una platea lombarda o settentrionale.

Il consigliere di amministrazione, professor PETRONI, osserva in primo luogo che un'analisi della crisi della RAI e delle strade per superarla deve partire dalla consapevolezza della peculiarità del mercato radiotelevisivo italiano.

Va infatti considerato che in Europa la quota di ascolto delle televisioni di servizio pubblico è mediamente del trenta per cento, molto inferiore dunque a quanto avviene in Italia.

È evidente che nel resto d'Europa vi è una situazione in cui il servizio pubblico, proprio perché minoritario, ha una chiara specificità rispetto al mercato dove i privati concorrono fra di loro e non è soggetto alle contrastanti richieste che vengono rivolte alla RAI, che da un lato deve contrastare sul mercato Mediaset, e dall'altro deve mantenere lo *standard* del servizio pubblico.

Un'altra questione che è stata sollevata è quella del pluralismo; in proposito egli si riferisce in particolare alle osservazioni del senatore Falomi, il quale ha posto l'accento sul problema del personale giornalistico e dirigente e sulla necessità di superare tanto una logica spartitoria di tipo proporzionalistico quanto una logica maggioritaria basata sullo *spoil sistem*.

Il consigliere Petroni ritiene che il modo migliore per realizzare un effettivo pluralismo sia quello della neutralità dei criteri di selezione; a tale proposito egli fa l'esempio dei corsi per la formazione dei dirigenti gestiti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. I criteri di selezione dei giovani ammessi a questi corsi sono esclusivamente culturali e non lasciano spazio a influenze di carattere politico. I giovani dirigenti così assunti, ovviamente, hanno comunque opinioni politiche che presumibilmente sono distribuite secondo una funzione pressappoco simile a quella della popolazione generale.

Il pluralismo viene così realizzato a posteriori, laddove se si lasciasse spazio a criteri di selezione non neutrali dovrebbe o realizzarsi a priori tramite accordi e spartizioni, ovvero essere negato sulla base di una selezione conforme agli orientamenti politici in quel momento prevalenti.

Il senatore D'ANDREA ritiene che la crisi di ascolti e di introiti pubblicitari da cui è affetta la RAI debba essere spiegata con un complesso di

valutazioni molte delle quali – dalle nuove tecnologie agli effetti distorsivi della presenza al Governo del capo della concorrenza – sono correttamente analizzate dalla relazione della presidente Annunziata.

Peraltro non ci si può nascondere che la crisi della RAI è soprattutto una crisi di prodotto.

Da questo punto di vista va detto con forza che – come è evidente a chiunque analizzi spregiudicamente i palinsesti del servizio pubblico – che la diminuzione degli ascolti non può in alcun modo essere attribuita ad una ricaduta negativa in termini di mercato della ricerca della qualità.

In passato si è spesso obiettato a chi criticava lo scadimento del prodotto RAI che questo era inevitabile se si voleva andare incontro ai gusti del pubblico ed essere competitivi con il concorrente privato. In altri momenti si è giustificato il calo di *audience* dell'azienda con l'esigenza di non scendere al di sotto di determinati standard qualitativi.

Onestà vuole che si riconosca che l'attuale crisi non è in alcun modo determinata da un prodotto eccessivamente elitario, dal momento che invece la RAI sembra perdere progressivamente la capacità di realizzare prodotti di qualità e sembra allinearsi sempre di più al competitore.

Nel condividere la necessità di uno sforzo per un rilancio industriale dei centri di produzione e nel sottolineare i rischi insiti in un processo di smembramento dell'azienda, il senatore D'Andrea chiede se si pensa di affidare a vicedirettori un ruolo di efficace coordinamento.

Infine il senatore D'Andrea chiede quali prospettive vi siano per la soluzione dei problemi del precariato.

Il senatore IERVOLINO condivide la necessità di un rilancio industriale dell'azienda ai fini di un significativo miglioramento della qualità del prodotto, rilancio che appare necessario anche per fronteggiare la nuova sfida rappresentata dal gruppo Murdoch e che si configura in questo momento come la questione centrale per la sopravvivenza del servizio pubblico.

Nel condividere le osservazioni di molti colleghi circa il carattere improvvisato di una scelta come il trasferimento di RAIDUE a Milano, che poteva avere invece un valore positivo se inserita in una strategia di più ampio respiro, il senatore Iervolino ribadisce le critiche al progetto di trasferire una serie di produzioni da Napoli a Bari che, mentre appare incoerente con l'esigenza di utilizzare al meglio le strutture produttive esistenti, sembra invece consequenziale con la sottrazione di importanti attività industriali e terziarie subita da Napoli nel corso degli ultimi anni.

Il deputato CAPARINI ritiene ingenerose e ingiustificate le critiche alla delibera sul trasferimento di RAIDUE a Milano, che si inquadrava invece in un'ottica di grande respiro in favore di una federalizzazione della RAI, attraverso anche il trasferimento di un'altra rete al Sud, che rappresenta sicuramente la strada migliore per il rilancio dell'azienda.

Il deputato Caparini segnala quindi la gravissima sottorappresentazione della Lega Nord nei telegiornali e nelle trasmissioni di informazione

della RAI, in dispregio di qualsiasi principio del pluralismo: egli fa presente che nel periodo dal 1º gennaio al 25 aprile, in cui i telegiornali e i programmi di approfondimento hanno dedicato ampio spazio alle problematiche del federalismo e della devoluzione, questi dibattiti non hanno mai visto la presenza di alcun esponente della Lega Nord, e in particolare del Ministro per le riforme istituzionali che pure è il Ministro competente in questa materia.

I dati dell'Osservatorio di Pavia indicano, che con alcune eccezioni dei dati di Porta a Porta, nel periodo considerato la presenza della Lega su RAIUNO è stata pari a zero, né del resto, per quanto ciò non sia di competenza di questa Commissione, hanno fatto meglio Mediaset e La Sette.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Il presidente PETRUCCIOLI convoca la Commissione per le ore 14 di domani per il seguito dell'audizione della Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione della RAI.

La seduta termina alle ore 17,15.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE** per i procedimenti d'accusa

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

2ª Seduta

# Presidenza del Presidente CREMA

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta, indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

La seduta inizia alle ore 14.15.

ESAME DELLA SEGUENTE DENUNCIA

## Denuncia sporta dal signor Domenico Ricucci

Il presidente CREMA comunica che i deputati Kessler, Leone e Ghedini sono sostituiti rispettivamente, a norma dell'articolo 3 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, dai deputati Lucidi, Bertolini e Saponara.

Il PRESIDENTE illustra quindi la denuncia sporta nei confronti del Presidente della Repubblica. A firma Domenico Ricucci è pervenuto ai Presidenti delle Camere uno scritto in cui si chiede la messa in stato di accusa del Capo dello Stato. I fatti all'origine della richiesta non sono decifrabili, essendo definiti «orbamento illegale e reiterato» di norme di legge non individuate: ciò sarebbe avvenuto «mediante associazione a delinquere finalizzata all'occultamento e fabbricazione di prove» e testimonianze false. Parrebbe logico inferire che si tratti di una lamentela collegata ad un episodio di amministrazione della giustizia vissuto come ingiusto dallo scrivente, che parla anche di sentenze non aderenti ai fatti e processi formatisi illegalmente: è infatti chiamata in causa la Procura di Brescia, mediante il rinvio a denunzie che sarebbero state proposte dinanzi alla Procura di Milano.

Naturalmente, la posizione apicale del Capo dello Stato e la sua veste di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura non gli ascrivono necessariamente responsabilità personali – né tanto meno della gravità contemplata dall'articolo 90 della Costituzione – per i presunti disservizi dell'amministrazione della giustizia. Ne pare conscio lo stesso autore dello scritto, che da un lato ipotizza che il Presidente sia «forse inconsapevole» degli eventi occorsigli, e dall'altro lato lascia indeterminata la stessa persona del destinatario dell'accusa limitandosi a riferirla all'«attuale Presidenza o Ufficio di Presidenza della Repubblica italiana».

Alla luce di tutto ciò, nel proporre l'archiviazione dell'atto pervenuto per assoluta e manifesta infondatezza, sente il dovere di reiterare la richiesta dell'esercizio di un potere di «filtro», da parte del Presidente della Camera, nei confronti degli atti che sembrano palesemente difettare anche di quei requisiti minimi che dovrebbero essere propri di una denuncia concernente i reati indicati dall'articolo 90 della Costituzione.

A questo proposito dà lettura della seguente lettera, che ha trasmesso ieri al Presidente della Camera:

## «Onorevole Presidente,

ho ricevuto la Sua lettera l'8 maggio scorso (prot. n. 2003/0013817/GEN/PI), con la quale mi ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 219 del 1989, una denuncia concernente i reati indicati dall'articolo 90 della Costituzione. Di conseguenza, ho immediatamente provveduto a convocare il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, che mi onoro di presiedere, per le ore 14 del prossimo 14 maggio.

Non posso peraltro esimermi dal rilevare che tale organismo si è già riunito, in questa legislatura, per l'esame di un documento che difettava dei requisiti minimi che dovrebbero essere propri di una denuncia concernente i reati indicati dall'articolo 90 della Costituzione. In quella circostanza (seduta del 2 ottobre 2002) l'unanimità raggiunta nel Comitato per l'archiviazione dell'atto deferito si accompagnò alla richiesta – emersa da numerose parti politiche rappresentate in ambedue i rami del Parlamento e di cui Le diedi conto nella lettera di trasmissione dell'ordinanza di archiviazione (prot. n. 33/C.P.A.) – di sottolineare non solo la manifesta infondatezza dell'atto trasmesso, ma addirittura la palese insussistenza anche dei presupposti minimi che dovrebbero giustificarne l'esame. Gli atti parlamentari di quella seduta potrebbero essere di ausilio per giustificare da parte della Presidenza della Camera l'esercizio di un «filtro» preliminare nei confronti di atti che ben difficilmente si possono ricondurre al nomen di «denuncia»: lo è già, peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità che ritiene necessari – per l'iscrizione nell'apposito registro delle notizie di reato – «specifici elementi indizianti» (Corte di cassazione, sentenza n. 2087 del 23 giugno 1999).

Alla casistica del Comitato l'atto deferito l'8 maggio scorso aggiunge soltanto ulteriori argomenti a conforto della richiesta pervenuta il 26 settembre scorso: non solo c'è la formulazione *in incertam personam*, ma non vi si allega alcun fatto specifico, non è riferibile chiaramente ad alcuna norma giuridica che sarebbe stata violata dal Capo dello Stato ed è formulato in modo confuso anche il nesso che la sua responsabilità

può avere con gli altri eventi, che peraltro non si possono neppure definire adombrati perché sono semplicemente irriconoscibili.

In spirito di doverosa collaborazione, pur comprendendo le ragioni che L'hanno indotta a deferire comunque il predetto atto, sono certo che anche in occasione della seduta del 14 maggio prossimo il Comitato avrà modo di ribadire l'auspicio – anche e soprattutto al fine di evitare possibili strumentalizzazioni politiche, evidentemente estranee alla ragion d'essere dei procedimenti d'accusa – a che in futuro la Presidenza della Camera possa esercitare appieno la cosiddetta facoltà di «cestinazione» degli atti sprovvisti dei requisiti minimi di una notizia di reato.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i miei migliori saluti.

Giovanni Crema»

A questa lettera oggi il Presidente della Camera ha risposto con la seguente missiva, di cui il PRESIDENTE dà lettura:

«Onorevole Presidente.

ho ricevuto la Sua lettera del 13 maggio scorso, nella quale Ella svolge alcune considerazioni in ordine all'eventuale esercizio da parte del Presidente della Camera di un «filtro» preliminare nei confronti delle denunce riferite all'articolo 90 della Costituzione.

Ricordo, in proposito, che l'articolo 5 della legge n. 219 del 1989 prevede per il Presidente della Camera l'obbligo di trasmettere le denuncie in questione al Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, senza conferirgli alcun potere di valutare il contenuto delle denunce medesime ai fini del relativo seguito.

La stessa disposizione fa inoltre obbligo di far pervenire alla Presidenza della Camera – ai fini della successiva trasmissione al Comitato – i documenti che altri soggetti ricevano a titolo di rapporto, referto o denuncia riferiti all'articolo 90 della Costituzione. A ciò correttamente si è attenuto il Presidente del Senato, nel trasmettere a questa Presidenza sia la denuncia cui si riferisce la Sua lettera, sia quella esaminata ed archiviata dal Comitato nella seduta del 2 ottobre 2002.

Rilevo altresì che il successivo articolo 8, comma 2, della citata legge n. 219 attribuisce in via esclusiva al Comitato il compito di apprezzare la manifesta infondatezza delle denunce, disponendone in tal caso l'archiviazione.

Tanto Le rappresento ai fini del seguito di competenza del Comitato da lei presieduto.

Con i migliori saluti.

Pierferdinando Casini»

Dichiara quindi aperta la discussione generale sul documento in esame.

Il deputato COLA si dichiara favorevole alla proposta di archiviazione. Alla luce della risposta del Presidente della Camera, poi, auspica una modifica legislativa che, sulla falsariga di quanto in discussione è in questi giorni per la tipizzazione della manifesta infondatezza del ricorso per Cassazione, introduca un vaglio di ammissibilità sulle denunce ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione prive dei requisiti minimi, ponendolo ad esempio in capo all'Ufficio di Presidenza.

Il senatore FASSONE, espresso consenso alla proposta di archiviazione, riconosce che la legge non conferisce potere di filtro alla Presidenza, ma ricorda che – in attesa di modifiche legislative – lo si può sempre operare legittimamente in un unico caso: allorchè la denuncia presentata ai sensi dell'articolo 5 non è attinente a taluno dei reati di cui all'articolo 90 della Costituzione.

Il senatore MANZIONE, avendo concordato sull'archiviazione, passa alla questione della creazione di un «frangiflutti» per il Comitato nei confronti dell'abuso di notizie di reato prive dei requisiti minimi: sebbene l'ipotesi della novella legislativa sia suggestiva, tipicizzare l'inammissibilità della notizia di reato è sempre assai difficoltoso, dovendosi studiare limiti rigorosi per evitare intercettazioni arbitrarie del materiale sul quale soltanto il Comitato è competente a pronunciarsi, anche solo per disporne l'archiviazione.

Il deputato SINISCALCHI si dichiara favorevole all'archiviazione, notando peraltro che l'evocazione della figura del Capo dello Stato nell'atto pervenuto avviene in forma mista: è doglianza che sembra voler interessare il Presidente della Repubblica alla vicenda personale dell'autore dello scritto, più che definirlo propriamente complice delle nequizie che egli assume aver subito. L'infondatezza della notizia di reato discende perciò anche da questa genericità di intenti, che merita di emergere in motivazione nel decreto di archiviazione.

La provvida ed opportuna iniziativa del Presidente Crema, tesa a semplificare la procedura baroccheggiante dell'esame in Comitato di ciascun atto pervenuto nei confronti del Capo dello Stato, non poteva che produrre la doverosa risposta del Presidente della Camera, conforme alla legge ordinaria vigente in materia. La soluzione prospettata da taluno, di intervenire a livello legislativo per porre rimedio alla questione, omette di considerare che l'automatismo della trasmissione opera a garanzia sia del denunciante che del Capo dello Stato; in una materia così delicata è complesso introdurre fasi valutative intermedie, prima della pronuncia del Comitato, il quale reca in sè un fondamento costituzionale profondamente radicato nell'impianto complessivo della disciplina processuale esistente per i reati presidenziali.

Il senatore D'ONOFRIO si dichiara favorevole all'archiviazione e conviene con il Presidente della Camera sull'impossibilità di prevedere un filtro ad opera di organo diverso dello stesso Comitato, l'unico ad essere investito in questa fase di competenze di tipo giurisdizionale penale. Gli atti preparatori della legge n. 219 del 1989 dimostrano che non si intendeva porre alcun filtro alla funzione di esame del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa; quella *voluntas* legislativa sembra tuttora attuale e, pertanto, si dichiara contrario a qualsivoglia modifica legislativa che intendesse introdurre un filtro e porlo in capo al Presidente della Camera. Si sofferma infine sulla distinzione tra responsabilità per atti propri del Presidente della Repubblica, nella veste di Presidente del Consiglio superiore della magistratura, e l'insussistenza di responsabilità dello stesso per atti della magistratura in relazione alla sua carica di Presidente del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore ZICCONE esprime apprezzamento per il tentativo del Presidente Crema di risolvere in via preventiva il problema delle notizie di reato prive dei requisiti minimi; se l'argomento giuspositivistico della Presidenza della Camera può apparire insormontabile, occorre però farsi carico in futuro del rischio sempre presente di paralisi di un organo parlamentare come il Comitato, laddove fosse destinatario di denunce seriali o comunque di una proliferazione di tipo pretestuoso degli esposti nei confronti del Capo dello Stato.

Il deputato Filippo MANCUSO si dissocia dall'ipotesi di introdurre un secondo grado di valutazione, preliminare a quello del Comitato, sia per gli argomenti spesi dalla Presidenza della Camera che per questioni ordinamentali di tipo sistematico: l'esercizio del vaglio preventivo su un organo posto a valle della filiera procedimentale comporta, nel sistema processuale, che quest'ultimo abbia sempre un potere di controllo nei confronti dell'organo investito del vaglio. Neppure il richiamo all'inammissibilità del ricorso per Cassazione è pertinentissimo, essendo legato ad attività a formalizzazione necessaria (per cui si può sanzionare l'assenza di forme doverose come la firma), mentre l'esposto è per definizione attività a forma libera, dovendosene valutare anzitutto il contenuto. L'unica fattispecie del tutto negativa, immeritevole anche solo di un'ordinanza di archiviazione, è il cosiddetto «non atto», che rasenta l'istituto dell'inesistenza giuridica ed è quindi immeritevole anche solo del rigetto. Non versandosi in tale caso limite, occorre votare e, nella fattispecie, concorda con la Presidenza per un voto di archiviazione; il riconoscimento delle peculiarità proprie dei procedimenti per reato presidenziale comporta che in motivazione ci si astenga il più possibile da considerazioni che confliggerebbero con il particolare rango di questo tipo di giurisdizione, che come è noto pertiene ad un foro speciale rappresentato dalla Corte costituzionale.

Il Presidente CREMA, nel dichiarare chiusa la discussione, ribadisce che la sua corrispondenza con la Presidenza della Camera fu originata dal dibattito della precedente seduta, quando il Comitato – nel deliberare l'archiviazione dell'atto – invitò a che la conseguente ordinanza tenesse conto delle considerazioni espresse relative alla palese insussistenza degli stessi

presupposti necessari per configurare una denuncia ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, auspicando che in casi analoghi potesse essere eventualmente effettuato un vaglio preliminare sulla configurazione stessa delle denunce presentate contro il Presidente della Repubblica. Prende doverosamente atto della risposta del Presidente Casini, ma ritiene che una sensibilità diffusa tra i componenti del Comitato meritasse comunque una sede in cui poter essere espressa e si dichiara soddisfatto di come il dibattito si è svolto.

Passando al contenuto dell'atto in esame, ricorda che esso è sicuramente privo di molti requisiti propri della denuncia, ma si sviluppa sotto un'intestazione recante il *nomen iuris* di richiesta di «mettere in stato di accusa» il Capo dello Stato. Nel merito, poi, questa denuncia imputa al Presidente della Repubblica un episodio di presunta inefficienza della giustizia, ed è questo – non la qualifica di Presidente del CSM – che comportava il giudizio di mancato riscontro in concreto di elementi di responsabilità personale formulato nell'esposizione introduttiva.

Infine, il Comitato – accogliendo la proposta posta in votazione dal Presidente – delibera all'unanimità l'archiviazione della denuncia.

La seduta termina alle ore 15.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per la riforma amministrativa

# MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

## 22<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze onorevole Daniele Molgora.

La seduta inizia alle ore 14,20.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione del Senato e della V e della VI Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole, condizionato a emendamenti, con osservazioni e raccomandazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il relatore, presidente CIRAMI, preliminarmente dà conto delle proposte di modifica pervenute in ordine allo schema di decreto legislativo in titolo da parte del senatore Bassanini e degli onorevoli Carrara, Giudice, Guerzoni, Migliori e Zorzato. Suggerisce quindi alcune ipotesi di coordinamento del testo sulle quali si apre il dibattito.

Il senatore BASSANINI sottolinea con forza la necessità che la trasformazione in ente pubblico economico, proposta dal relatore per le Agenzie del demanio e del territorio nonché per la Cassa depositi e prestiti, debba essere esclusa per le agenzie di carattere fiscale, dogane ed entrate. L'Agenzia del territorio, inoltre, potrà essere interessata dalla trasformazione di cui si tratta soltanto nel rispetto delle norme concernenti il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in particolare quelli relativi al catasto, in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 212.

L'onorevole MIGLIORI esprime l'esigenza che al dipartimento generale del Tesoro vengano attribuite competenze in ordine alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta. Si dichiara infine convinto che la Cassa depositi e prestiti debba continuare a operare con le modalità proprie di un istituto fondamentalmente dedicato al servizio pubblico nei confronti degli enti territoriali: la sua trasformazione in ente pubblico economico, pertanto, esclude in modo radicale ogni ipotesi di trasformazione in società per azioni.

L'onorevole MANTINI ravvisa nel ruolo della Cassa depositi e prestiti un elemento di assoluta importanza anche per il *project financing* territoriale: per tale motivo ne va salvaguardato il carattere pubblicistico, anche al fine di evitarne la trasformazione in soggetto che impropriamente opera nell'economia di mercato con capitale pubblico.

Gli onorevoli GUERZONI, GIUDICE e ZORZATO motivano l'opportunità di ristrutturare il SECIT in modo che le relative funzioni consultive possano essere disciplinate nell'ambito del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame.

Gli onorevoli GIUDICE e ZORZATO, quindi, raccomandano che nel parere della Commissione si preveda: un apposito organismo il quale, con imparzialità, sia deputato alla vigilanza sull'esercizio dei giochi e alla risoluzione delle contestazioni in via amministrativa; la soppressione di organismi inutili; una disciplina omogenea anche in tema del rinnovo della nomina dei componenti; l'individuazione di una struttura ministeriale competente a svolgere le funzioni già espletate dalla Commissione tecnica per la spesa pubblica.

Il senatore BASSANINI, associandosi all'orientamento espresso dagli onorevoli Migliori e Mantini sulla Cassa depositi e prestiti, ricorda come quest'ultima fosse stata oggetto di particolari attenzioni da parte della Commissione dell'Unione europea proprio perché il capitale pubblico impiegato in eventuali operazioni di mercato avrebbe potuto alterare sensibilmente le condizioni richieste dalla vigente normativa in materia di tutela della concorrenza. Rileva inoltre che talune disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 dello schema di decreto destano notevoli perplessità per l'accentramento nel dicastero di funzioni proprie di altri comparti delle pubbliche amministrazioni, compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri: al riguardo – egli precisa – il decreto legislativo n. 300 del 1999, pur riordinando profondamente l'organizzazione del Governo, non aveva inteso in alcun modo avallare una sorta di bicefalismo dell'esecutivo, sostanzialmente accentrato nella Presidenza del Consiglio e nel Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze. Il rafforzamento degli uffici previsto dall'articolo 2, lettera *b*), inoltre, sembrerebbe dare adito a principi e criteri molto opinabili, specie per quanto concerne il corretto rapporto funzionale con altre amministrazioni dell'apparato centrale dello Stato e, soprattutto, con quelle appartenenti alle autonomie territoriali. Andrebbe evitato, in definitiva, che i compiti di informazione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza pubblica finiscano surrettiziamente per estendersi ai compiti gestionali, poiché in tal caso sarebbe vanificata radicalmente la responsabilità gestionale dei soggetti diversi dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presidente CIRAMI, dopo aver espresso la propria condivisione in ordine ai rilievi del senatore Bassanini, tenuto conto delle proposte di modifica formulate nel corso del dibattito, pone in votazione il seguente schema di parere:

«La Commissione per la riforma amministrativa, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, tenuto conto delle osservazioni espresse dalla 1ª, dalla 5ª e dalla 6ª Commissione del Senato nonché dalla V e dalla VI Commissione della Camera dei deputati, esprime

### PARERE FAVOREVOLE

condizionato alla introduzione delle seguenti modifiche.

1. Tenuto conto del diverso rapporto – rispetto alle Agenzie delle entrate e delle dogane - con le materie oggetto di specifica e diretta relazione con l'obbligazione tributaria, appare inderogabile la necessità di trasformare le Agenzie del demanio e del territorio e la Cassa depositi e prestiti in enti pubblici economici, entro il corrente anno, vista la progressiva caratterizzazione delle medesime in termini di entità produttrici e fornitrici di servizi complessi per una pluralità di soggetti pubblici e privati. Va inoltre considerato che tale qualificazione appare maggiormente rispondente all'obiettivo di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario e di definire un assetto gestionale maggiormente funzionale, con positivi riflessi anche sul bilancio dello Stato. In ogni caso la predetta trasformazione in ente pubblico economico deve essere esclusa per le agenzie fiscali, delle dogane e delle entrate. L'Agenzia del territorio, inoltre, potrà essere trasformata in ente pubblico economico esclusivamente nel rispetto delle norme concernenti il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi - in particolare quelli relativi al catasto - dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

A tal fine sembrerebbe indispensabile aggiungere le seguenti disposizioni – che modificano gli articoli 64 e 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999 nonché la disciplina concernente la Cassa depositi e prestiti – per le quali si stabilisca che l'ente pubblico economico di cui si tratta «è dotato di autonomia gestionale e svolge le sue funzioni in forma imprenditoriale secondo le norme che seguono. Il comitato di gestione, inoltre, è

composto dal direttore dell'ente, che lo presiede, e da componenti in numero non inferiore a quattro e non superiore a sei: esso è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore dura in carica tre anni. Con decreti ministeriali sono individuati i beni mobili e immobili che costituiscono il patrimonio dell'ente, il quale provvede alla copertura dei costi inerenti alla sua attività mediante i ricavi ottenuti dalla fornitura dei servizi a soggetti pubblici e privati. All'Agenzia del demanio è attribuita la gestione dei beni confiscati alla quale può essere dedicata apposita struttura interna. Il Ministro dell'economia e delle finanze può istituire apposita struttura per utilizzare in modo ottimale i proventi derivanti dai predetti beni confiscati in conformità alle finalità disposte dalla vigente normativa. Il personale dipendente è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Agli enti in questione non si applicano gli articoli 59, 67, comma 3, 70 e 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 74 del predetto decreto legislativo, il personale dell'ente può essere trasferito, a domanda, alle altre agenzie fiscali. Il Ministro dell'economia e delle finanze formula gli indirizzi per l'attività dell'ente, approva lo statuto e il bilancio consuntivo annuale, verificando altresì i risultati della gestione».

Inoltre, l'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, deve prevedere due distinte fattispecie, la prima delle quali – corrispondente sostanzialmente al testo vigente – si applica esclusivamente agli enti pubblici economici ma limitatamente agli statuti e ai regolamenti, escludendo pertanto il controllo sugli atti. La seconda fattispecie, invece, corrisponde alla disposizione del testo proposto dal Governo riducendo peraltro il termine da 60 a 45 giorni.

- 2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole «Ministro della pubblica istruzione» sono aggiunte le parole «e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime». Tale integrazione si rende indispensabile per garantire che nello specifico comitato di settore delle Agenzie fiscali, operante per ciascun comparto di contrattazione collettiva, siano rappresentati i soggetti esponenziali di enti dotati di autonomia gestionale e organizzativa.
- 3. All'articolo 67, comma 3, dello schema di decreto in esame aggiungere, in fine, le seguenti parole: «designati dal direttore dell'Agenzia stessa»: infatti, dal momento che i comitati di gestione sostituiscono gli attuali comitati direttivi e sono pertanto composti esclusivamente da dirigenti delle Agenzie, risponde a esigenze di funzionalità e di coesione interna dell'organo collegiale la previa individuazione da parte dei direttori di ciascuna Agenzia di una rosa di nominativi all'interno della quale il Ministro scelga i componenti del comitato. Il Ministro, inoltre, nomina componenti del comitato di gestione altri esperti in numero non superiore a due.

- 4. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, occorre prevedere la partecipazione dei direttori delle Agenzie fiscali, atteso che la struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale ivi disposta deve necessariamente comprendere i soggetti maggiormente coinvolti nel processo di cambiamento, determinato dalla progressiva attuazione del decreto legislativo n. 300 del 1999.
- 5. La durata prevista per la convenzione dovrebbe essere limitata al triennio, con aggiornamenti annuali previa verifica degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti.
- 6. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario, istituito dall'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, è da ristrutturare in modo che le relative funzioni consultive, nei limiti strettamente necessari all'attività del Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere disciplinate nell'ambito del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame.

#### La Commissione, inoltre, osserva l'opportunità di:

- modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo che prevedano espressamente la mobilità del personale tra dipartimenti, tenuto conto del nuovo quadro di competenze, delle effettive esigenze degli uffici e delle professionalità dei dipendenti;
- una ricognizione degli organismi di analisi, consulenza e studio attualmente esistenti, prevedendo la soppressione di quelli inutili ovvero che, in sede di riordino degli altri, si adotti una disciplina omogenea anche in tema di rinnovo della nomina dei componenti, fondata sull'efficienza e la parità di trattamento, nonché preventivi chiarimenti in ordine alla natura della trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
- invarianza della spesa in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), in modo che gli incarichi dirigenziali, indisponibili a fini di compensazione degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di consulenza, comportino un effettivo risparmio rispetto alle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente;
- ridefinizione dell'assetto organizzativo del Ministero valorizzando le funzioni di raccordo e di coordinamento da parte delle strutture periferiche coinvolte dal progressivo potenziamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali;
- razionalizzazione dell'attività ispettiva, attribuendo a ciascun servizio del Ministero compiti ispettivi nelle materie di competenza del Dipartimento dal quale dipendono;
- maggiore efficienza della giustizia tributaria attraverso la più idonea allocazione e utilizzazione di risorse umane e strumentali, istituendo un'apposita struttura unitaria di gestione o un ufficio dedicato;
- norme di carattere transitorio per raccordare la durata degli incarichi, le procedure per il loro conferimento e le incompatibilità, previste

per gli organismi operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, alle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001 e nella legge n. 145 del 2002;

- norme che attribuiscano al Dipartimento Generale del Tesoro competenze in ordine alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta;
- un apposito organismo, costituito presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che, con imparzialità, sia deputato alla vigilanza della regolarità dell'esercizio dei giochi e alla risoluzione delle contestazioni in via amministrativa;
- una disciplina dell'organo o degli uffici competenti a svolgere le funzioni già espletate dalla soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica».

La Commissione, infine, con l'astensione dei Gruppi dei Democratici di sinistra e della Margherita, approva il parere proposto dal relatore.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Gli onorevoli SUSINI e SASSO prospettano la particolare utilità di far precedere la relazione sullo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA (atto del Governo n. 221) da una serie di audizioni, innanzitutto quelle del Presidente dell'ente e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il presidente CIRAMI suggerisce l'opportunità che le predette audizioni seguano la relazione introduttiva del senatore Castagnetti, impossibilitato a riferire nella seduta odierna per concomitanti impegni politici. Assicura comunque che il calendario delle audizioni sarà predisposto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il quale si riunirà al termine della prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

Presidenza del presidente
Maria BURANI PROCACCINI

#### **COMMISSIONE PLENARIA**

La seduta inizia alle ore 14,35.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U), nel sottolineare che recenti fatti di cronaca hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sul fenomeno della tratta dei minori, sollecita una tempestiva riflessione ed una conseguente presa di posizione della Commissione sul punto, anche al fine di stigmatizzare l'uso improprio da parte dei mezzi di comunicazione di massa dell'espressione «adozione illegale», che in realtà riguarda fenomeni di commercio dei minori che nulla hanno a che vedere con l'istituto dell'adozione vera e propria.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) si associa alle considerazioni del deputato Bolognesi, evidenziando al contempo l'importanza di una rapida conclusione dell'iter presso il Senato del provvedimento recante disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel condividere i rilievi formulati, assicura che si attiverà immediatamente per individuare gli idonei strumenti procedurali per corrispondere alle esigenze manifestate.

Seguito delle comunicazioni del presidente sulla proposta di istituire un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, comunica che nella seduta odierna si procederà all'audizione del professor Lucio Strumendo, pubblico tutore per i minorenni della regione Veneto, avvertendo che la

prevista audizione del professor Giovanni Conso, Presidente emerito della Corte costituzionale, avrà luogo in altra seduta a causa di un impedimento dello stesso professor Conso per la giornata odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

#### AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del professor Lucio Strumendo, pubblico tutore per i minorenni della regione Veneto, sulla proposta di istituire un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'audizione informale si è svolta dalle ore 14,40 alle ore 16,10.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

#### **COMMISSIONE PLENARIA**

Presidenza del Presidente Enzo TRANTINO indi del Vice Presidente Enrico NAN

La seduta inizia alle ore 14,05.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

documentazione trasmessa dal presidente di Telecom Italia con lettera pervenuta in data 8 maggio 2003;

documentazione trasmessa dal Comandante Generale della Guardia di Finanza con lettera pervenuta in data 13 maggio 2003;

ulteriore documentazione trasmessa, con lettera pervenuta in data 13 maggio 2003, dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, concernente riferimenti di Igor Marini.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti riservati:

documentazione concernente le liste dei passeggeri che hanno utilizzato i voli della compagnia N/A SNAM – Servizi aerei, trasmessa dall'Ufficio Polizia di frontiera presso lo scalo aereo di Roma Ciampino ed acquisita in data 13 maggio 2003;

un elaborato contenente suggerimenti per acquisizione di documentazione, predisposto da un ufficiale di polizia giudiziaria consulente della Commissione e acquisito agli atti in data 13 maggio 2003;

una relazione sulla missione a Lugano elaborata dai dottori Salvatore Sbrizzi e Guido Nicolò Longo e dall'ispettore Antonio Bello, consulenti della Commissione.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la Commissione deliberi di trasmettere al Procuratore federale di Berna, per le opportune valutazioni, copia del resoconto stenografico della seduta della Commissione di mercoledì 7 maggio 2003. Precisa che trasmetterà il resoconto con una sua lettera nella quale provvederà a riepilogare le motivazioni in base alla quali la Commissione ha ritenuto di poter far accompagnare il signor Igor Marini a Lugano da una delegazione composta da due parlamentari e da tre consulenti della Commissione. Nella lettera provvederà altresì a fornire elementi informativi al riguardo. Ritiene che a tal fine possa costituire utile supporto la relazione svolta ieri in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda sulla trasmissione con lettera del resoconto al Procuratore federale di Berna.

Comunica che nella riunione di ieri, martedì 13 maggio 2003, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione, in uno spirito di cooperazione istituzionale tra poteri dello Stato, trasmetta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino copia del resoconto stenografico dell'audizione di Igor Marini dello scorso 7 maggio 2003.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda sulla trasmissione del resoconto alla Procura di Torino.

Propone che la Commissione deliberi di richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in uno spirito di cooperazione istituzionale tra poteri dello Stato, copia degli eventuali ulteriori atti del procedimento concernente le indagini condotte dalla dottoressa Maria Bice Barborini in relazione alle vicende concernenti l'avvocato Fabrizio Paoletti e il signor Igor Marini, vicende in merito alle quali la stessa dottoressa Barborini si era impegnata a trasmettere alla Commissione gli atti che eventualmente avesse acquisito.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Comunica che il Presidente di Telecom Italia, con lettera pervenuta in data 8 maggio 2003, ha comunicato che Telecom Italia, per quanto di propria competenza, dà il consenso a che, in sede di audizione presso la Commissione, vengano forniti dal dottor Filippo Lardera – la cui audizione è prevista per il 4 giugno 2003 – gli elementi informativi utili al prosieguo delle indagini sui fatti oggetto dell'inchiesta, anche quando relativi a circostanze coperte dal segreto bancario a tutela Telecom Italia e/o

dagli accordi di confidenzialità a suo tempo stipulati tra UBS e STET/Telecom Italia. La lettera precisa che il consenso di Telecom Italia non può ovviamente che riguardare fatti inerenti a quest'ultima e che pertanto Telecom Italia non sarà ad alcun titolo responsabile verso terzi per le informazioni fornite in conseguenza del consenso stesso.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che, dopo la seduta odierna, la Commissione sarà nuovamente convocata mercoledì 28 maggio 2003 per iniziare l'esame, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge istitutiva, della richiesta di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### Esame di una proposta di rogatoria in Svizzera

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'esame di una proposta di rogatoria in Svizzera, il cui testo, elaborato dai magistrati consulenti a tempo pieno della Commissione, è in distribuzione.

Il ricorso allo strumento della rogatoria si rende ora necessario ed urgente a seguito delle note vicende relative alla missione a Lugano di una delegazione della Commissione.

Avverte che la proposta di rogatoria in esame contiene la richiesta di assistere all'esecuzione degli atti istruttori richiesti (interrogatorio del signor Igor Marini, in stato di arresto in Svizzera, ed acquisizioni documentali). Pertanto, ove approvata dalla Commissione, alla rogatoria dovrà seguire – in caso di risposta positiva da parte delle autorità della Confederazione Elvetica – l'organizzazione di una missione in Svizzera al fine di assistere all'esecuzione degli atti richiesti. A tal fine, in base ai precedenti in materia, avverte che in tal caso la Commissione sarà rappresentata da una ristretta delegazione composta da tre parlamentari membri della Commissione e da non più di due consulenti, oltre al personale degli uffici.

Il deputato Enrico NAN (FI), dopo aver ricordato che, insieme con l'onorevole Kessler e gli altri componenti la delegazione che si è recata a Lugano, è stato fatto oggetto di un'ipotesi di reato di violazione della sovranità nazionale svizzera, ritiene opportuno che nella richiesta di rogatoria, da indirizzare a suo giudizio alle autorità di Berna, si specifichino le circostanze attraverso le quali si è giunti a deliberare quella missione. Chiede, pertanto, che alla stessa rogatoria sia allegata una memoria tecnica contenente la ricostruzione dei fatti a difesa di coloro che sono rimasti coinvolti in questa vicenda, chiedendo l'archiviazione delle imputazioni a loro carico.

Enzo TRANTINO, *presidente*, informa di aver già predisposto una lettera per le autorità elvetiche in cui dà conto della legittimità dell'operato della Commissione; ciò non toglie, comunque, che ciascuno degli indagati possa trasmettere anche una relazione tecnica del tenore di quella indicata dal vicepresidente Nan.

La Commissione prende atto.

Il senatore Guido CALVI (DS-U), nell'annunciare il voto favorevole alla proposta di rogatoria, ricorda che il proprio gruppo l'aveva chiesta anche prima che si deliberasse sulla missione a Lugano.

Enzo TRANTINO, *presidente*, pone ai voti la proposta di rogatoria in Svizzera.

La Commissione approva.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, informa che, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, è emerso un problema riguardante la dottoressa Nanni, consulente della Commissione, che oggi ha ricevuto e che gli ha spiegato lo svolgersi dei fatti. Deve lealmente dare atto alla dottoressa Nanni di aver attribuito ad inesperienza quanto accaduto; tra l'altro, ha appreso dalla stessa che era venuta a cercarlo ma di essere andata via dopo aver atteso un certo tempo. La dottoressa Nanni gli ha consegnato una lettera di dimissioni da consulente della Commissione – lettera di cui tutti i commissari possono prendere visione – non esistendo più le condizioni perché possa ricoprire questo incarico. Dà atto, infine, del garbo istituzionale dell'incontro odierno e ritiene che con ciò la vicenda possa considerarsi chiusa con la rinuncia all'incarico da parte della dottoressa Nanni.

La Commissione prende atto.

#### Audizione del dottor Franco Bernabé

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, dei deputati Alfredo VITO (FI), Carlo TAORMINA (FI), Katia ZANOTTI (DS-U) e Enrico

NAN(FI) e dei senatori Giuseppe CONSOLO (AN), Aldo SCARABOSIO (FI) e Maurizio EUFEMI (UDC) risponde il dottor Franco BERNABÈ.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il dottor Bernabé, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 15,40.

#### Audizione del dottor Francesco Righetti

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, del deputato Alfredo VITO (FI) e dei senatori Maurizio EUFEMI (UDC) e Giuseppe CONSOLO (AN) – il quale chiede formalmente che la Commissione proceda a convocare l'omologo in STET International del dottor Righetti – risponde il dottor Francesco RIGHETTI.

Il deputato Enrico NAN (FI) chiede che venga sottoposto al dottor Righetti il verbale del consiglio d'amministrazione di Telecom del 18 marzo 1996, agli atti della Commissione, per verificare se lo riconosca. Chiede, inoltre, che il resoconto dell'audizione del dottor Righetti sia inviato alla procura della Repubblica di Torino, in quanto le novità in essa emerse potrebbero determinare ripercussioni in ordine alla competenza territoriale.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN), ad integrazione della seconda richiesta formulata dall'onorevole Nan, suggerisce di inviare il resoconto dell'odierna audizione anche alla procura di Roma.

Enzo TRANTINO, presidente, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,15.

Dopo che Enzo TRANTINO, *presidente*, ha mostrato al dottor Righetti il verbale citato, questi osserva che esso è privo di alcune pagine, compresa l'ultima che dovrebbe recare la propria firma.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che il seguito dell'audizione abbia luogo in seduta segreta.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il dottor Righetti (che la Commissione convocherà nuovamente quando avrà acquisito dalla procura di Torino copia autentica ed integrale del verbale in oggetto), i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) fa presente che il vicepresidente Calvi ha poc'anzi diramato un comunicato stampa nel quale informa che i deputati della Margherita hanno disertato la seduta odierna della Commissione come segnale di disagio per quanto accaduto la scorsa settimana e che i presidenti dei gruppi DS di Camera e Senato hanno inviato una lettera ai Presidenti Casini e Pera per denunciare il fatto che questa Commissione rischia di trasformarsi in un pericoloso crocevia di anonimi e personaggi equivoci. Desidera ricordare che la Commissione è stata posta nella situazione nota dal comportamento di una ex consulente, la dottoressa Nanni, e di un suo componente, l'onorevole Kessler, nei confronti del quale invita il presidente a proporre iniziative atte a ristabilire il prestigio, così gravemente leso, di quest'organo.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda all'onorevole Taormina che nella riunione di ieri l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha preso atto all'unanimità della correttezza della sua ricostruzione delle vicende legate alla missione a Lugano ed ha in conseguenza adottato, sempre all'unanimità, un comunicato stampa nel quale si elogiava il comportamento non tanto del presidente, quanto dell'intera Commissione.

Il deputato Umberto RANIERI (DS-U) ritiene che al miglioramento del clima venutosi a creare in seno alla Commissione non contribuisca certo il modo il cui l'onorevole Taormina si è espresso, un modo che rende impossibile proseguire i lavori.

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo aver richiamato all'ordine gli onorevoli Taormina e Ranieri, ritiene che, se lo si riterrà opportuno, si potrà svolgere una discussione su questi temi in altra occasione. Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

# concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003 **26**<sup>a</sup> seduta

Presidenza del Presidente Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 20.43.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta il PRESIDENTE svolge precisazioni in merito ad alcuni quesiti da lui posti nel corso dell'ultima audizione, relativi ad un presunto collegamento tra il KGB, l'Istituto sovietico Plehanov e la società Nomisma.

Su tali comunicazioni prendono la parola il deputato BIELLI e il senatore MARINO.

Il PRESIDENTE informa che, in data 13 maggio 2003, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Gianni Nieddu in sostituzione del senatore Gavino Angius, dimissionario. Il senatore Nieddu subentrerà al senatore Angius nel primo gruppo di lavoro.

Comunica altresì che, in data 12 maggio 2003, il direttore del SISMI ha trasmesso copia del fascicolo personale dell'ambasciatore Gaetano Cortese, l'elenco dei nominativi ricorrenti nei *report* del *dossier* Impedian che figurano anche in analoghe operazioni relative a casi di defezionisti, non-

ché l'elenco dei cittadini russi ricorrenti nel *dossier* Impedian nei confronti dei quali sono stati attivati accertamenti di sicurezza.

Informa quindi che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi nel pomeriggio, ha predisposto il seguente calendario dei lavori: martedì 27 maggio 2003, alle ore 13, audizione del maresciallo Mauro Dodero e, alle ore 14, audizione dell'ammiraglio Osvaldo Toschi; mercoledì 28 maggio 2003, alle ore 13,30, con eventuale prosecuzione in seduta notturna, audizione del senatore Lamberto Dini. Avendo gli Uffici successivamente verificato l'indisponibilità dell'ammiraglio Toschi ad essere ascoltato martedì 27 maggio 2003, propone di rinviare le audizioni dell'ammiraglio Toschi e del maresciallo Dodero a martedì 3 giugno 2003.

#### La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di presidenza integrato ha esaminato la richiesta formulata, in data 16 aprile 2003, dal Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato e volta ad acquisire copia dei resoconti stenografici, anche nelle parti sottoposte a segretazione, delle audizioni svoltesi in Commissione di dirigenti o *ex* dirigenti del SISMI. In considerazione del principio di doverosa collaborazione tra gli organi parlamentari e dell'utilità che i documenti richiesti potrebbero rivestire per lo svolgimento dell'attività istituzionale del Comitato, si è concordato sull'opportunità di trasmettere tali atti, sui quali, peraltro, permarrebbe l'obbligo del segreto, essendo l'intera attività del predetto Comitato improntata al rispetto di tale vincolo. Si è convenuto, tuttavia, di interpellare previamente gli auditi, al fine di ottenere il loro assenso, giacché le audizioni in questione sono state, in parte o del tutto, segretate su loro richiesta.

Informa inoltre che il dottor Francesco Padula ha rinunciato, in data 13 maggio 2003, alla collaborazione con la Commissione per sopravvenuti impegni di lavoro.

Comunica infine di aver provveduto a designare, su proposta dell'Ufficio di presidenza integrato, il professor Vito Mormando quale ulteriore collaboratore della Commissione, con decorrenza dal 15 maggio 2003.

#### Seguito dell'audizione dell'ammiraglio Giuseppe Grignolo

La Commissione procede al seguito dell'audizione dell'ammiraglio Grignolo, iniziata nella seduta del 9 aprile e proseguita nelle sedute del 14 aprile e del 7 maggio 2003.

Il PRESIDENTE ringrazia l'ammiraglio Grignolo per la sua disponibilità e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse la necessità, in rela-

zione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Prendono quindi ripetutamente la parola per porre domande i deputati BIELLI, GAMBA e FRAGALÀ, i senatori GASBARRI e NIEDDU, nonché il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati l'ammiraglio GRIGNOLO.

Intervengono quindi sull'ordine dei lavori i deputati GAMBA, QUARTIANI e BIELLI e il senatore MACONI, ai quali fornisce chiarimenti il PRESIDENTE.

(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta).

Il PRESIDENTE ringrazia l'ammiraglio Grignolo per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione. Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 28 maggio 2003, alle ore 13,30 per procedere all'audizione del senatore Lamberto Dini.

La seduta termina alle ore 23,30.

## <u>SOTTOCOM MISSI</u>ONI

#### AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003 126<sup>a</sup> Seduta

#### Presidenza del Presidente PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,40.

- (255) BASTIANONI. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
- (379) MULAS ed altri. Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale
- (623) TOMASSINI. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
- (640) CARELLA. Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati
- (658) CARELLA. Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale
- (660) MASCIONI ed altri. Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 25 febbraio 2003) (Parere su emendamenti al nuovo testo alla 12ª Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTISTI riferisce sugli emendamenti al nuovo testo in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 13.1, osservando tuttavia che i programmi di formazione di cui al comma 4, lettera *t*) debbono intendersi come volti

alla formazione del personale incaricato di svolgere l'attività di vigilanza, controllo e accreditamento delle strutture trasfusionali; propone inoltre di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di una più precisa formulazione delle competenze del Centro Nazionale Sangue di cui alla lettera z) del medesimo comma 3.

Propone, infine, alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti al testo unico.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

#### BILANCIO (5<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

### MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

#### 196<sup>a</sup> Seduta

#### Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,15.

## (2213) ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università e la ricerca

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore NOCCO riferisce sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti. Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), segnala che l'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non presenta le necessarie disponibilità. Al riguardo, ove la natura degli oneri lo consenta, occorre valutare l'opportunità di condizionare il parere reso sul testo all'approvazione dell'emendamento 2.1, sul quale non vi sono osservazioni da formulare, che dispone una copertura finanziaria a valere sulle risorse in conto capitale relative all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione al testo, conviene con le considerazioni del relatore sulla necessità di condizionare un eventuale parere favorevole all'approvazione dell'emendamento 2.1 e rileva l'esigenza di introdurre, all'articolo 1, degli elementi di precisazione sugli interventi da finanziare. In relazione all'articolo 3, sottolinea inoltre l'esigenza di sopprimere, al comma 4, le parole «e per la durata residua degli stessi»,

riferite alle quote di limiti di impegno che saranno destinate ad interventi sui beni culturali nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002, nonché esprime avviso contrario sulle disposizioni che pongono a carico dello Stato il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti in attuazione dello stesso articolo, che andrebbero ad alimentare il debito statale. Conviene, infine, con il relatore nel non riscontrare profili meritevoli di rilievi per quanto attiene ai rimanenti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle osservazioni espresse dal relatore e delle indicazioni del Governo, propone quindi di conferire un mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime sul testo, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al comma 4 dell'articolo 3, delle parole "e per la durata residua degli stessi", e del secondo periodo dello stesso comma, nonché a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga approvato l'emendamento 2.1. Esprime, altresì, parere non ostativo sugli emendamenti».

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

(2242) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere contrario)

Il relatore IZZO riferisce, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo, segnalando in primo luogo l'articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, concernente la prosecuzione di rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3. Sebbene sia prevista un'apposita autorizzazione configurata come limite massimo di spesa, occorre comunque valutare l'opportunità di acquisire chiarimenti sulla quantificazione degli oneri anche in considerazione della differente ripartizione della spesa tra gli esercizi 2003 e 2004. Al riguardo, con riferimento al comma 3 del medesimo articolo, recante la norma di copertura, segnala che sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri non appaiono disponibili risorse eccedenti rispetto a quelle finalizzate alla copertura finanziaria della ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Occorre, pertanto, verificare la conformità della clausola di copertura con l'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978, che vieta l'utilizzo per altri fini di accantonamenti riservati all'adempimento di obblighi internazionali, al fine di escludere la mancanza di risorse sufficienti alla copertura finanziaria di ratifiche di accordi internazionali da approvare nell'esercizio in corso. Infine, con riferimento al comma 1 dell'articolo 2, ritiene necessario verificare che l'impiego dell'infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi, per il completamento dell'informatizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, non comporti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione alle osservazioni esposte dal relatore, rileva che l'onere indicato all'articolo 1-bis è da considerare, in ogni caso, quale limite massimo di spesa e viene finanziato mediante utilizzo del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri, essendo correlato ad accordi internazionali, in base ai quali sono stati assunti impegni da parte italiana, con i paesi interessati in merito alla rilevazione degli italiani residenti nelle varie aree geografiche. Pertanto, la relativa spesa rientra negli accantonamenti finalizzati all'adempimento di obblighi internazionali. Non riscontra, infine, oneri aggiuntivi relativamente all'utilizzo della già esistente struttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi di cui all'articolo 2, comma 1.

Il senatore MORANDO osserva che gli oneri recati dall'articolo 1-bis, nonostante le considerazioni espresse dal Governo, appaiono palesemente non riconducibili all'adempimento di obblighi internazionali, risultando, pertanto, il provvedimento in evidente contrasto con l'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978, che vieta l'impiego per altre finalità di fondi destinati all'adempimento di obblighi internazionali.

Il presidente AZZOLLINI, convenendo con l'esigenza, richiamata nel dibattito, di assicurare il rispetto dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978, invita il rappresentante del Governo ad assicurare che nell'accantonamento richiamato al citato articolo 1-bis sussistano risorse eccedenti rispetto a quelle idonee ad assicurare la copertura delle spese derivanti dalla ratifica di accordi internazionali nell'esercizio in corso ed invita il Governo a trasmettere alla Commissione adeguata documentazione in proposito.

Il sottosegretario VEGAS conferma la sussistenza delle risorse indicate e aderisce alla richiesta del Presidente.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dei chiarimenti resi e di quelli preannunciati dal Governo, nonché del fatto che l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene tradizionalmente riservato ad altri interventi oltre che alla copertura degli oneri derivanti dalla ratifica di accordi internazionali e che, tuttavia, per quanto concerne l'anno 2003, non figura fra le finalizzazioni del suddetto accantonamento la categoria degli «interventi vari», propone di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, salvo che sull'articolo 1-bis, sul quale il parere è contrario nel presupposto che nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 sussistano, oltre alle risorse destinate alla copertura degli oneri recati dal provvedimento stesso, ulteriori risorse idonee ad assicurare la copertura delle spese derivanti dalla ratifica di accordi internazionali».

Il senatore MORANDO preannuncia, a nome della propria parte politica, un voto contrario sulla proposta del Presidente, ritenendo che si debba esprimere un parere ostativo con riferimento all'articolo 81 della Costituzione, individuando una più idonea copertura per gli oneri derivanti dall'articolo 1-bis.

La Sottocommissione approva, quindi, a maggioranza, la proposta del Presidente.

#### (490) BETTAMIO ed altri. - Disciplina della professione di investigatore privato

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81, sul testo e sugli emendamenti)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge sulla professione di investigatore privato e dei relativi emendamenti trasmessi dalla Commissione. Per quanto di competenza, in relazione al testo occorre valutare se, in assenza di una clausola sull'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, non possano derivare effetti finanziari dalle disposizioni inerenti ai compiti di vigilanza e controllo demandati al Ministero della giustizia (di cui agli articoli 1, comma 3, 16, comma 1, 23, e 64) nonché dalle disposizioni inerenti all'istituzione dell'ordine degli investigatori privati e del relativo albo ed alle funzioni agli stessi demandati (con particolare riferimento agli articoli 1, commi 1 e 2, 11, 24, 25, comma 5, 26, 29, comma 2, 30, comma 1, e 39). Al riguardo segnala che l'articolo 11, comma 1, lettera h), prevede il pagamento di quote e contributi da parte degli operatori interessati ma non è correlato a norme sulla copertura finanziaria del provvedimento.

In relazione agli emendamenti trasmessi, analogamente a quanto rilevato a proposito del testo, rileva l'esigenza di valutare gli effetti finanziari derivanti, in assenza di clausole sull'invarianza degli oneri, dalle disposizioni relative all'istituzione di un consiglio nazionale dell'ordine degli investigatori privati e ai compiti di vigilanza affidati al Ministero del lavoro previste, rispettivamente, dagli emendamenti 16.2 e 1.3.

Il sottosegretario VEGAS esprime sul provvedimento in titolo e sui relativi emendamenti un avviso favorevole condizionato all'introduzione di una clausola che assicuri che dallo stesso non derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che agli eventuali nuovi oneri si provveda mediante i proventi delle quote annuali e dei contributi corrisposti dagli operatori interessati.

Il presidente AZZOLLINI propone, quindi, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, sul testo e sugli emendamenti, per quanto di propria competenza, un parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che dopo l'articolo 64 venga aggiunto il seguente: "Art. 64-bis. - (Norma finanziaria). – 1. Dalla presente legge non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato. Agli eventuali nuovi oneri si provvede mediante i proventi delle quote annuali e dei contributi definiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera h)"».

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,35.

### FINANZE E TESORO (6a)

#### Sottocommissione per i pareri

#### MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

#### 26<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(1545-B) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alle Commissioni 1ª e 4ª riunite:

Schema di decreto legislativo recante «Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate» (n. 227): osservazioni favorevoli.

#### INDUSTRIA $(10^a)$

#### Sottocommissione per i pareri

#### MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

#### 39<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

#### alla 3<sup>a</sup> Commissione:

(2061) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000: parere favorevole;

alla Giunta per gli affari delle Comunità europee:

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002): parere favorevole con osservazioni.

### CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

#### COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali) (2<sup>a</sup> - Giustizia)

Giovedì 15 maggio 2003, ore 15,15

#### IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BOATO. Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2191) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- DALLA CHIESA. Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (41).
- CALVI e VILLONE. Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (489).
- FALCIER ed altri. Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (1734).

#### AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Giovedì 15 maggio 2003, ore 8,30

#### IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

 Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).

- CAMBURSANO. Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
- MONTICONE ed altri. Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet (504) (Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento).
- CREMA ed altri. Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).
- DEL TURCO ed altri. Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).
- PASSIGLI ed altri. Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).
- PASSIGLI. Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
- GUBERT. Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
- BOREA. Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).
- FALOMI ed altri. Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990,
   n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088).
- DENTAMARO ed altri. Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
- Tommaso SODANO e MALABARBA. Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).
- FALOMI. Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).
- ANGIUS ed altri. Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
- FALOMI. Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).

#### IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
- PASTORE ed altri. Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- EUFEMI ed altri. Modificazioni al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- D'IPPOLITO VITALE. Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).
- DATO e AMATO. Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- GUZZANTI ed altri. Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana (2124).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIZZINATO ed altri. Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. EUFEMI ed altri. Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. TONINI ed altri. –
   Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MANCINO ed altri. Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MALAN ed altri. Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. NANIA ed altri. Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. D'AMICO. Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. TURRONI ed altri. Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. BASSANINI ed altri. Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l' elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002)
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- MULAS ed altri. Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).

- DATO. Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

#### V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).
- BETTAMIO ed altri. Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

#### VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

#### VII. Seguito dell'esame del documento:

 MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (Doc. XXII, n. 13)

#### VIII. Esame dei disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003).

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216)

#### GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Giovedì 15 maggio 2003, ore 8,45

#### IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. Istituzione del tribunale di Aversa (454).

- GIULIANO. Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonche'di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).

- FASSONE ed altri. Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843)
- DETTORI. Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- NANIA ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).

#### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri).
- ACCIARINI ed altri. Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonchè disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783)
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

- IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- VERALDI ed altri. Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- RIPAMONTI. Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. Concessione di indulto (1849)
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.
- VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MEDURI ed altri. Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777)
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.
- VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PASTORE ed altri. Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622)
- MANFREDI ed altri. Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708)
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

#### VIII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684)
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- CALVI. Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- Deputato COLA. Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (Approvato dalla Camera dei deputati).

#### IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).
- GUBETTI ed altri. Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. Disciplina della professione di investigatore privato (490).

- MANZIONE. Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento) (512).
- Luigi BOBBIO ed altri. Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

#### IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. - Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

#### AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Giovedì 15 maggio 2003, ore 9 e 14,30

#### IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- DONATI ed altri. Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).

- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (2242) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000 (1152-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale viaggiatori e merci, fatta a Roma il 21 novembre 2000 (1893).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 (2061).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999 (2096) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001 (2097) (Approvato dalla Camera dei deputati)

#### DIFESA (4<sup>a</sup>)

Giovedì 15 maggio 2003, ore 15

#### PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Interrogazione.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate: audizione di rappresentanti COCER dell'esercito appartenenti ai militari di truppa.

#### BILANCIO $(5^a)$

Giovedì 15 maggio 2003, ore 9 e 14

#### IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria.
   Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002).
- MORANDO ed altri. Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002).
- EUFEMI. Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468,
   e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

#### IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).

#### ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Giovedì 15 maggio 2003, ore 14,30

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti del Centro europeo per l'organizzazione e il management culturale (ECCOM).

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
- Relazione illustrativa della ripartizione del Fondo unico per gli investimenti capitolo 7370 «Fondo Unico da ripartire investimenti patrimonio culturale» dello stato di previsione della spesa per il Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2003 (n. 223).
- Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2003-2005 (n. 226).

### LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Giovedì 15 maggio 2003, ore 8,30 e 15

#### IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi

- ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).
- CAMBURSANO. Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
- MONTICONE ed altri. Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet (504) (Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento).
- CREMA ed altri. Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).
- DEL TURCO ed altri. Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).
- PASSIGLI ed altri. Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).
- PASSIGLI. Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
- GUBERT. Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
- BOREA. Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).
- FALOMI ed altri. Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990,
   n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088)
- DENTAMARO ed altri. Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
- Tommaso SODANO e MALABARBA. Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).
- FALOMI. Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).
- ANGIUS ed altri. Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
- FALOMI. Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).
- e della petizione n. 175 ad essi attinente.

#### AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Giovedì 15 maggio 2003, ore 9

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/ 109/CE relativa alle indagini statistiche da effettuarsi per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta (n. 219).

#### IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri).
- EUFEMI ed altri. Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883).
- PICCIONI. Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

#### IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).

### IGIENE E SANITÀ (12a)

Giovedì 15 maggio 2003, ore 8 e 15

#### ORE 8

#### IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BASTIANONI. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).
   (Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 25 febbraio 2003).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- EUFEMI ed altri. Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).

- CALVI ed altri. Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro).
- Vittoria FRANCO ed altri. Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- D'AMICO ed altri. Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
- TONINI ed altri Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).
- GABURRO ed altri. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

#### III. Esame del disegno di legge:

 STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355).

#### **O**RE 15

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della salute sulla sindrome respiratoria acuta severa (SARS).

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 15 maggio 2003, ore 14

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Presidente, del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione della RAI.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Giovedì 15 maggio 2003, ore 14

Deliberazione dell'indagine conoscitiva in materia di adozioni e affidamento.